

RESOCONTO STENOGRAFICO

497.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	43051	mento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (<i>modificato dal Senato</i>) (3671-B).	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	43051	PRESIDENTE 43053, 43054, 43057, 43058, 43059, 43060	
Disegni di legge:		AGOSTINACCHIO PAOLO (MSI-DN)	43059
(Approvazione in Commissione) . . .	43145	BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE (DC)	43060
(Rimessione all'Assemblea)	43079	CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	43054, 43058, 43060
(Stralcio di disposizioni da parte di una Commissione in sede legislativa)	43079	MARTINO GUIDO (PRI), <i>Relatore</i> 43053, 43057	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		VENTRE ANTONIO (DC)	43054
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differi-			

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi (<i>modificato dal Senato</i>) (1833-B).	
PRESIDENTE 43060, 43073, 43074, 43075, 43084, 43085	
ALPINI RENATO (MSI-DN) 43074, 43085	
BRINA ALFIO (PCI) 43073, 43074	
D'AIMMO FLORINDO (DC), <i>Relatore</i> 43073	
DA MOMMIO GIORGIO (PRI) 43084	
GITTI TARCISIO (DC) 43075	
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> 43074	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3715).	
PRESIDENTE 43076, 43078, 43090	
CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 43078	
FLORINO MICHELE (MSI-DN) 43090	
PERUGINI PASQUALE (DC), <i>Relatore per la V Commissione</i> 43078	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate (3753).	
PRESIDENTE 43096, 43097, 43098, 43100, 43108, 43110, 43112, 43117, 43118, 43123, 43124, 43125, 43130, 43131, 43132, 43133, 43134, 43135, 43136, 43137, 43138, 43139	
ALIBRANDI TOMMASO (PRI) 43118	
BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 43133	
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) 43132	
CIRINO POMICINO PAOLO (DC), <i>Presidente della V Commissione</i> 43134	
FINI GIANFRANCO (MSI-DN) 43108, 43123, 43130	
GASPARI REMO, <i>Ministro senza portafoglio</i> 43098, 43100, 43108, 43109, 43112, 43124, 43131, 43136, 43139	
GITTI TARCISIO (DC) 43117, 43139	
IANNIELLO MAURO (DC) 43108, 43124, 43125, 43137	
LABRIOLA SILVANO (PSI) 43130, 43131, 43132, 43133, 43137	
MACCIOTTA GIORGIO (PCI) 43117, 43124, 43132	
PANNELLA MARCO (PR) 43132, 43134	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 43118, 43138, 43139	
PIRO FRANCO (PSI) 43135	
POCHETTI MARIO (PCI) 43123	
STERPA EGIDIO (PLI) 43110	
STRUMENDO LUCIO (PCI) 43106, 43130	
VINCENZI BRUNO (DC), <i>Relatore</i> 43097, 43111, 43123, 43124, 43125	
Proposte di legge:	
(Annunzio) 43151	
(Approvazione in Commissione) 43145	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 43053	
(Trasmissione dal Senato) 43051	
Interrogazioni e interpellanze:	
(Annunzio) 43145	
Risoluzione:	
(Annunzio) 43145	
Documento ministeriale:	
(Trasmissione) 43051	
Per lo svolgimento di una interrogazione:	
PRESIDENTE 43144, 43145	
PIRO FRANCO (PSI) 43144	
Votazione segreta di disegni di legge 43079, 43085, 43092, 43140	
Votazioni segrete 43112, 43118, 43125	
Ordine del giorno della seduta di domani 43145	

La seduta comincia alle 16,30.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano, Mas-sari, Patria, Ravaglia, Santarelli, Signo-rile e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 10 giugno 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PASTORE ed altri: «Disposizioni relative ai piani regolatori cimiteriali e norme sulla cremazione delle salme» (3828);

BELLUSCIO: «Norme sull'ordinamento della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo relativo» (3829).

È stata, inoltre, presentata la seguente proposta di legge dal deputato:

LUCCHESI: «Deduzione dal reddito dei premi finalizzati al rimborso di spese medico-chirurgiche» (3830).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 23-423. — Senatori GOZZINI ed altri, MARCHIO ed altri: «Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (*approvata, in un testo unificato, da quel Consesso*) (3831).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione di un documento ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 9 giugno 1986, ha trasmesso copia del verbale della riunione in data 9 maggio 1986 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione ed ammodernamento dei mezzi navali della marina militare.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del

primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1328. — «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (approvato dal Senato) (3785) (con parere della II e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III Commissione (Esteri):

Senatori ORLANDO ed altri: «Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (già approvato dalla III Commissione del Senato, modificato dalla III Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla III Commissione del Senato) (2567-B) con parere della I, della V e della VIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero» (3638) (con parere della V e della VIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

«Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione» (3803) (con parere della I, della II, della V, della VIII e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi

trasferita in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa dei deputati NATTA ed altri: «Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione» (2977), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

VII Commissione (Difesa):

S. 567. — Senatori BUFFONI ed altri: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (approvato dal Senato) (3755) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati ALBERINI ed altri: «Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione» (515); MARZO e MANCINI GIACOMO «Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione» (1348) e FIORI: «Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione» (2323), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

IX Commissione (Lavori pubblici):

S. 1004. — «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere

pubbliche» (*approvato dal Senato*) (3784) (*con parere della I, della II, della III, della IV e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dei deputati ANDÒ ed altri: «Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14» (2107) e TATARELLA: «Istituzione dei comitati regionali per gli appalti» (2223), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la X Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

FAUSTI ed altri: «Ulteriore norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans» (1437).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(così rimane stabilito)

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'appli-

cazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (modificato dal Senato) (3671-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, ricordando che nella seduta del 9 giugno scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Martino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUIDO MARTINO, *Relatore*. Signor Presidente, già in altra occasione, prima che giungesse al Senato il provvedimento oggi in discussione, mi soffermai sulla perfetibilità sempre esistente dei provvedimenti da noi esaminati, e delle norme in essi contenute, spesso riconsiderate più volte. È questo il caso odierno: si tratta di un provvedimento che ha avuto un *iter* piuttosto inconsueto: è questa, infatti, almeno la terza versione, per quanto riguarda il termine di entrata in vigore della normativa prevista.

Ricordavo in altra sede che sono di ordine igienico-sanitario i motivi che hanno spinto il Parlamento ad operare a completa tutela del consumatore. L'ultimo testo elaborato, giunto al Senato, ha subito trasformazioni che per altro sono, a nostro avviso, di carattere minimale. Un'attento rilievo è stato fondatamente formulato in ordine alla necessità di adeguare una situazione di diritto in scadenza alla situazione di fatto da tutelare. Questa è la ragione per cui, presso il Senato, la data prevista dal decreto-legge — il 1° giugno 1986 — è stata modificata in quella del 1° agosto 1986. Il differimento

di due ulteriori mesi consente alle aziende, specialmente quelle artigianali, che hanno subito dalla vicenda di Chernobyl danni economici notevoli, di adeguarsi a quanto la legge attuale prevede.

In sede di elaborazione al Senato, tuttavia, il testo del provvedimento ha subito anche altre variazioni, che non si limitano alla modifica della data di cui ho parlato or ora, essendo stati aggiunti agli articoli 1-bis e 1-ter, che conferiscono maggiore chiarezza al dettato dell'articolo 2.

In effetti, all'articolo 1-bis si sancisce: «i prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto-legge, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine», quasi a precedere il contenuto del primo capoverso dell'articolo 2, che recita: «La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322».

Inoltre, a sottolineare ancora la tutela del consumatore in ordine alla necessità che non venga inquinato il prodotto fresco a pasta filata, all'articolo 1-ter si stabilisce: «I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322».

Altre variazioni sostanziali non vi sarebbero, signor Presidente, se non quella riferita al termine minimo di conservazione, che si rinviene alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2. Era ricavata da leggi precedenti la dizione «termine minimo di conservazione», che doveva apparire sugli imballaggi che avvolgevano l'intero prodotto; tale termine minimo appariva addirittura un'assurdità, tenuto conto che per la tutela della bontà del

prodotto si dovrebbe piuttosto considerare un termine massimo di conservazione del prodotto stesso.

Oggi tale dizione è stata sostituita dalla seguente: «data di produzione» del prodotto. Ciò sembrerebbe essere altrettanto assurdo, in quanto non si fa riferimento ad un'eventuale data di scadenza, al pari di altri prodotti, come quelli farmaceutici, immessi al consumo.

Tuttavia, trattandosi di prodotti freschi, non si può che parlare di un termine di partenza, che può assicurare il dato della freschezza dei prodotti stessi; trascorso un certo periodo da quel termine, è ovvio che la freschezza di tali prodotti non sussiste più. Ecco perché acconsentiamo pienamente alla dizione introdotta nel provvedimento ad opera del Senato.

In conclusione, raccomando all'Assemblea la più sollecita approvazione del provvedimento, perché si tratta di un problema di piccole dimensioni, ma che tocca interessi notevoli per il mondo artigianale, industriale e produttivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ventre. Ne ha facoltà.

ANTONIO VENTRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, constato con amarezza che, anche se vi è la fungibilità tra i membri del Governo, non è presente né il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, né quello del Ministero dell'industria e tanto meno quello del Ministero della sanità, anche se l'argomento riguarda soprattutto le competenze del Ministero della sanità, stando almeno alle parole dell'onorevole relatore.

La più significativa, la più incredibile, la più sbalorditiva delle modifiche al no-

stro esame riguarda il rinvio ulteriore dell'entrata in vigore di questa legge. Mi domando quale opinione, quale considerazione potranno avere di noi i cittadini italiani nell'apprendere che una legge da noi approvata su iniziativa del Governo e pubblicata con l'esplicita rituale sacralità («È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato») venga sospesa nella sua efficacia quando ancora odorano di inchiostro le parole stampate sulla *Gazzetta ufficiale*! In quella occasione l'entrata in vigore fu rinviata di nove mesi, il tempo per una gravidanza normale, fisiologica. Ma alla fine di quel periodo ecco il parto non del ridicolo topolino ma di un ulteriore rinvio, perché quei nove mesi, si diceva, non erano stati sufficienti perché i piccoli artigiani si attrezzassero.

Qui si dovrebbero usare parole forti, che però sarebbero irrilevanti e offensive e che dunque non vanno usate. Rimane il fatto che il piccolo artigiano, per attrezzarsi, avrebbe dovuto spendere una cifra ridicola, dell'ordine di due o tre milioni, mentre le grandi macchine necessarie per le multinazionali costano intorno ai 40-50 milioni e quindi non importano certo una spesa tale da mettere in pericolo l'equilibrio di una grande azienda. E comunque nessuna indagine risulta essere stata fatta per verificare se veramente gli interessati, pur avendo tentato di adeguarsi alla legge, abbiano incontrato delle difficoltà.

Ma c'è di più, perché in realtà i piccoli artigiani si sono già adeguati e sono anzi i primi (mi riferisco a quelli che hanno una attività a livello provinciale, non certo alle multinazionali) a sollecitare l'entrata in vigore della legge, ben sapendo che sono i primi a soccombere di fronte alle frodi colossali che si registrano nel settore.

Dunque la legge doveva entrare in vigore il 1° aprile (una data significativa!); ma alla vigilia (ricordo queste cose al Governo nel timore di una sua dimenticanza) è giunto improvviso un ulteriore e questa volta, si disse, ultimo rinvio al 1° giugno, rinvio proposto dal Governo e deciso nella stessa seduta del Consiglio dei

ministri in cui furono varate le norme contro le sofisticazioni alimentari, sotto la spinta di un paese scosso nel profondo dallo scandalo del vino al metanolo, da quella truffa contro le tasche e contro la salute dei cittadini.

Queste cose accadono nell'Italia della sublimazione del relativo, nell'Italia di Luigi Pirandello, visto che, nello stesso momento in cui si provvedeva a perseguire e punire le frodi alimentari con un decreto-legge proposto dai ministri della sanità e dell'agricoltura, con altro decreto-legge proposto dal ministro dell'industria si decideva il differimento dell'entrata in vigore della legge n. 430!

A questo punto, mi torna alla mente una istruttiva citazione che un mio vecchio amico di liceo mi ripete, invitandomi alla coerenza, fin dal primo momento in cui sono entrato in questo palazzo. Quell'amico mi ricorda che, secondo Erodoto, al tempo dei persiani i legislatori sollevano confermare in stato di ubriachezza le leggi che avevano approvato in stato di lucidità; e se per caso le avevano approvate in stato di ubriachezza dovevano poi confermarle in stato di lucidità.

Io mi chiedo di quale coerenza si dava prova nel prorogare immotivatamente, senza necessità dimostrata, l'entrata in vigore di una legge che mirava a tutelare, in questa Italia dei veleni, il consumatore.

I piccoli artigiani, si dice. Dobbiamo prendere atto che costituiscono una nuova *lobby*, se hanno la forza di vanificare una legge; non solo, ma di far passare una proroga tra Senato e Camera — badate, colleghi — con fulmineità napoleonica, in 7 giorni, inserendo il primo rinvio in un contesto di legge che riguardava tutt'altra materia. Questi sono gli artigiani, questi sono i piccoli artigiani, questa nuova *lobby* del firmamento economico italiano.

Allora si parlò di aumento dei prezzi dei macchinari, mai dimostrato, ma, soprattutto, mai verificatosi, poi ci sono mancate addirittura le motivazioni. Io credo che il bicameralismo, di fronte a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

questo ulteriore rinvio, abbia un significato ed una sua ragion d'essere se ognuno dei due rami del Parlamento si arricchisce del contributo, delle ragioni, dei concetti provenienti dall'altro ramo. Se questo non avviene, ci troviamo soltanto dinanzi a volontà immotivate, che ebbero il loro splendore nel «così voglio e così comando» e che oggi fanno configurare codesti comportamenti come eccesso di potere legislativo, che uno Stato di diritto, per fortuna, va sempre più condannando.

Si sta facendo di questo provvedimento una seconda edizione della legge Merli: questi sono i risultati effettivi. Bisogna riconoscere che a livello endemico è diffuso questo scetticismo, questa sfiducia, come furono diffusi siffatti sentimenti verso coloro — e dovettero essere veramente potenti — che sponsorizzarono, come pure fu detto, il Parlamento per la tutela dei loro interessi in occasione delle proroghe della legge Merli. Poi, venne Nebbia, vi fu un intervento di Nebbia, nell'ultima occasione, e questo provvedimento non ottenne ulteriori proroghe, perché fu richiamata l'attenzione di tutti.

Tutte queste argomentazioni, i nove mesi, più due mesi, più due mesi, il cittadino le sente con lo stesso animo con cui, a me pare, si senta il «latinorum» di Don Abbondio, che non aveva il coraggio di dire perché il matrimonio non avrebbe mai trovato l'ardire di celebrarlo e tentava perciò giustificazioni assurde nell'intento di rinviarlo.

Per gli aspetti meramente economici, a voi tutti, che avete tanta competenza, certo superiore alla mia, mi limito ad indicare un solo dato molto eloquente: un litro di latte di mucca costa intorno alle 600 lire, un litro di latte di bufala costa 1600 lire circa. Questo rinvio consentirà soltanto di perseverare nell'abuso, nel contrabbando, nell'illecito profitto, nella derisione per il piccolo, onesto produttore che si è adeguato alla legge da buon cittadino. Perché, in una massa di mille litri di latte di bufala (di un animale che, con tali disincentivazioni, di questo passo, re-

sterà soltanto nei giardini zoologici), versarci 100 litri di latte di vacca, facendolo passare per latte di bufala, è assai agevole e, soprattutto, redditizio.

Tutto questo si ha l'audacia e, forse, la disinvoltura di proporre, quando, appena una settimana fa, sono stati arrestati i titolari di tre delle più celebrate e rinomate case produttrici di cioccolatini, perché usavano latte in polvere destinato agli animali per produrre quei cioccolatini che, in elegante confezione, distinguevano chi li offriva, che so io, in regalo. Che l'uomo fosse un animale, ancorché razionale, lo sapevamo, ma che anche in tempo di pace dovesse nutrirsi di prodotti destinati agli animali non ce lo aspettavamo. Eppure qui, come nel caso del metanolo, è stato possibile risalire al produttore delinquente, al criminale produttore, perché c'era l'indicazione della ditta sul prodotto ed erano dichiarati gli ingredienti usati. Pensate al danno che sarebbe derivato a tutta la produzione vinicola italiana se non si fosse potuto risalire ai Ciravegna.

Non posso fare a meno di sottoporvi un altro dato, riferito alla mozzarella di bufala: per produrre quella che come tale si vende, nella sola provincia di Caserta, ci sarebbe bisogno di 91 mila capi in lattazione e di 161 mila capi in totale, laddove il patrimonio bufalino complessivo è di 72 mila capi e quello in lattazione appena di 40 mila. Meno della metà!

Estendete il discorso al latte in polvere, usato al posto di quello fresco, o meglio contrabbandato per latte fresco, ed otterrete cifre da capogiro. In un paese dove si è enfatizzato il ruolo della prevenzione, posta a base della nota riforma, in un paese dove il diritto alla tutela della salute è bene primario costituzionalmente protetto e garantito, in un paese dove si concedono grazie e libertà provvisorie a criminali e terroristi dopo sentenze passate in giudicato, ebbene, in un paese come questo, non si ravvisa alcuna esigenza di tutela per garantire il consumatore.

È assai singolare l'assenza, nel presente discorso, dei diversi enti ed associazioni che dicono di voler tutelare il consuma-

tore. Ma non è questa l'unica e la sola singolarità. Nel merito le ho già citate, tutt'al più vi è qualche affermazione apodittica che per altro ho dichiarato bugiarda, per motivare di volta in volta i rinvii. Nell'altro ramo del Palamento si è affermato — *risum teneatis* — che, «essendo il termine del 1° giugno già decorso, si propone di fissare al 1° agosto l'entrata in vigore delle nuove norme». È evidente il vizio logico del procedimento. Il termine del 1° giugno era decorso, ma vi era tempo fino all'11 giugno per poter convertire in legge quel decreto-legge, per cui la proroga poteva essere fissata entro la data di oggi. Si è voluto invece arrotondare per eccesso, si è voluto — come dicono i commercianti — fare il buon peso. Si stabilisce quindi la singolare data del 1° agosto, anziché quella dell'11 giugno.

Vi sono però altre singolarità procedurali. A parte la fungibilità dei ministri proponenti — una volta è quello dell'agricoltura, un'altra è quello dell'industria — nel frontespizio del provvedimento si legge il termine «di concerto», meno male che non si dice «di concertazione», perché la traduzione latina di «concertazione» è *consilium fraudis*.

La Commissione igiene e sanità, che era stata in un primo tempo investita del parere, non è stata poi ascoltata, e questo è accaduto nella precedente fase, mentre in quest'ultima non gli si è neanche chiesto il parere. Si dirà che gli *interna corporis* sono influenti per l'efficacia e la validità di una legge; sarà forse vero, la legge sarà probabilmente giuridicamente corretta, costituzionalmente ineccepibile, ma queste anomalie, quelle fulmineità, questi atteggiamenti quasi carbonari (una volta si chiede il parere e poi non lo si ascolta, la volta successiva neanche si domanda tale parere), il presentare un emendamento che tratta una materia del tutto estranea a quella contenuta nel decreto-legge, il non interpellare una Commissione che cerca di dare un contributo alla tutela della salute del cittadino — lo ha ricordato testé il relatore — politicamente è poco corretto. Mi viene quasi da

sospettare che, se non ci fosse stata la vicenda del metanolo, se non vivessimo sotto l'incubo degli effetti della nube di Chernobil, l'arrotondamento per l'ulteriore rinvio sarebbe stato di altri nove mesi.

Signor Presidente, persona di intemerata onestà da tutti riconosciuta, onorevoli colleghi, il galantuomo non teme i controlli sugli alimenti, così come non teme quelli sugli indumenti, ed in particolar modo sulle fibre che costituiscono i vari capi di abbigliamento. Il galantuomo, dicevo, non teme i controlli, che anzi stimola ed invoca, e può semmai lamentarne solo l'esiguità o l'inefficacia. Ed è in nome di questi produttori, di questi trasformatori onesti che si contrabbanda la volontà dell'ulteriore rinvio; produttori che io riconosco sempre più svantaggiati in questa lotta, anche se da sempre la moneta cattiva scaccia la moneta buona, il produttore disonesto scaccia quello onesto. Gresham l'ha solo enunciato, questo principio. Ma, soprattutto in nome del consumatore indifeso, ignaro di tutto ciò che accade, chiedo un voto che suoni a sua protezione e a sua tutela (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Martino.

GUIDO MARTINO, Relatore. Veramente, Presidente, rimango un tantino perplesso, un po' sorpreso, convinto com'ero che si fosse in uno di quegli attimi dell'attività parlamentare, dell'attività assembleare, in cui il *paulo minora canamus* cala a puntino. In realtà ho sentito brevi cenni sull'universo di quella frode e sofisticazione che interessa non solo il nostro paese, ma certamente anche il nostro paese in questi ultimi tempi, dinanzi ad un rinvio di due mesi della nuova normativa.

Questi due mesi sono giustificati ampiamente dal fatto che proprio i produttori

di minima entità economica o di piccola entità economica hanno sofferto negli ultimi tempi le vicende che tutti conosciamo e che hanno intaccato la solidità economica di molte piccole aziende (mi riferisco alle conseguenze di Chernobil). Non vorrei ora che, per ulteriori divagazioni sulla tematica legislativa del nostro Parlamento, si arrivasse a prolungare tempi che necessariamente hanno un margine ristretto, perché il rinvio è in totale di sei mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Condivido la relazione svolta dal relatore. È senz'altro opportuno accogliere gli emendamenti apportati dal Senato all'articolo 1-bis e all'articolo 1-ter. Vi è una precisazione riferita alla data di produzione, indicata non solo per i prodotti farmaceutici ma anche per altri prodotti alimentari. Comunque sarà la dinamica del mercato che andrà a regolare questa opportunità.

Mi pare che l'intervento dell'onorevole Ventre sia stato eccessivamente pessimistico, e non riscontro quelle contrapposizioni e quelle negatività da lui rappresentate.

Pertanto, concordando con il relatore, raccomando alla Camera l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 del disegno di legge nel seguente testo:

«1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322»;

al secondo capoverso, dopo le parole: «il prodotto,» sono aggiunte le seguenti: «anche in più pezzi,»;

al secondo capoverso, lettera f), le parole: «stabilimento di produzione e/o confezionamento» sono sostituite dalle seguenti: «stabilimento di produzione e confezionamento».

Il Senato lo ha così modificato:

«1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «1° giugno 1986» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 1986».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«ART. 1-bis. — 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine.

ART. 1-ter. — 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del de-

creto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322».

All'articolo 2:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322»;

al secondo capoverso, dopo le parole: «il prodotto,» sono aggiunte le seguenti: «anche in più pezzi,»;

al secondo capoverso, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) data di produzione»;

al secondo capoverso, lettera f), le parole: «stabilimento di produzione e/o confezionamento» sono sostituite dalla seguente: «stabilimento di produzione e confezionamento».

All'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti. Passiamo perciò alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Agostinacchio. Ne ha facoltà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo non prendere atto di quanto si è verificato in Assemblea questa sera, e cioè del contrasto fra chi ha proposto la normativa in esame e chi auspica lo slittamento dei termini di attuazione.

Noi riteniamo che le preoccupazioni manifestate in questa sede non possano essere facilmente superare. In effetti si evidenzia la necessità di tener conto degli interessi della collettività dal punto di vista igienico-sanitario e, nel contempo, si denunciano ritardi che sarebbero di ostacolo alla realizzazione di queste finalità. Credo, però, che non possano nemmeno essere sottaciute altre esigenze, pure de-

nunciate in modo clamoroso, e in particolare il fatto che probabilmente la normativa si è calata in una realtà non sufficientemente preparata a recepire le indicazioni del legislatore. Non dobbiamo dimenticare la peculiarità di talune realtà locali, nè i modi con i quali si opera nel settore in talune regioni del nostro paese; non può, quindi, non valutarsi l'incidenza di una certa normativa sull'economia generale di certe aree, per altro già pesantemente penalizzate da una politica comunitaria che certamente non ha privilegiato e favorito i nostri produttori. Il discorso, quindi, va visto nel complesso.

Noi, come abbiamo più volte affermato, privilegiamo gli interessi della salute della collettività; privilegiamo cioè gli aspetti igienico-sanitari; desideriamo tuttavia che il complesso normativo riguardante la materia sia articolato organicamente, e non disorganicamente come ci accingiamo a fare. Oltretutto, il disordine denunciato altro non è che la conseguenza di un'impostazione superficiale, superficialissima, del problema.

Queste incertezze e queste discussioni non possono portarci, certamente, a valutazioni positive. Noi ci auguriamo che si risolvano i problemi qui richiamati, che non potranno, però, essere risolti con questa legge. Noi ci auguriamo che finalmente si decida di affrontare tutte le questioni, tenendo anche conto delle situazioni locali.

Sono queste le considerazioni che determinano l'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale dal voto sul provvedimento (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dal Senato.

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

«La Camera,
nell'approvare il disegno di legge n. 1827 di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, sul confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

considerato che con le modifiche introdotte dal Senato si consente "nei caseifici artigiani di produzione" il confezionamento dei prodotti in questione al momento della vendita al consumatore;

rilevato che, tra le indicazioni da apporre sull'imballaggio, è stata sostituita quella del "termine minimo di conservazione" con "data di produzione"

considerato che questa ultima indicazione, da sola, non pone in condizione l'acquirente di verificare le caratteristiche dei prodotti ed in particolare la conservazione delle loro proprietà specifiche,

impegna il Governo

a ritenere che il riferimento ai "caseifici artigiani di produzione" sia fatto in relazione alle strutture cooperative e loro consorzi e alla legge n. 443 del 1985 ed in particolare all'articolo 4 che precisa i limiti dimensionali delle imprese artigiane e che anche il confezionamento effettuato dagli stessi caseifici avvenga "in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto";

a collegare l'indicazione della data di produzione con quella di conservazione, tenuto conto che, comunque, è obbligatorio indicare sull'imballaggio "le condizioni opportune di conservazione".
(9/3671-B/1)

«BRUNI, ANDREONI, RABINO, ROSINI, MICOLINI, ZAMBON, ZUECH, LOBIANCO».

Qual è il parere del Governo?

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare di poter dire che l'ordine del giorno presentato è inteso a meglio definire e precisare quanto già è stato oggetto di commento sia da parte

del relatore sia da parte mia, vale a dire quanto è riferito alla lettera c) dell'articolo 1-ter, dove si parla di «data di produzione». Nell'ordine del giorno si fa riferimento anche ad una opportuna indicazione della data di scadenza.

Pertanto, penso di potere sicuramente accettare come raccomandazione l'ordine del giorno Bruni n. 9/3671-B/1.

PRESIDENTE. Onorevole Bruni, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste affinché il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Non insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi (modificato dal Senato) (1833-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

Ricordo che nella seduta del 3 giugno scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato e ricordo altresì che il Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, ha modificato gli articoli 1, 2 e 3, ha introdotto l'articolo 4 e modificato gli articoli 5 e 6.

La prima modificazione apportata dal Senato è all'articolo 1 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«Il Governo della Repubblica è delegato

ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

2) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino ac-

centuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

5) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

a) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

c) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

d) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

6) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione;

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1985, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su conferme parere della Commissione prevista dal suc-

cessivo numero 8, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agenti della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

f) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere conforme della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti

spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministero delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al numero I, dei compensi di cui al numero II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del ministro delle finanze, da emanare di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

7) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

8) sarà prevista l'istituzione di una Commissione da nominare con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-

mica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministero delle finanze, di:

a) individuare, secondo i criteri di cui al precedente numero 4, gli ambiti territoriali delle concessioni e proporre la determinazione e le eventuali modificazioni;

b) provvedere all'espletamento delle procedure di conferimento delle concessioni;

c) vigilare sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

d) rilevare i costi delle diverse forme di riscossione e stabilire, anche ai fini della determinazione delle condizioni di conferimento delle concessioni, la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi;

e) esprimere il parere previsto dal precedente numero 6, lettera g), e ogni altro parere richiesto dal ministro delle finanze su questioni attinenti al servizio.

Ai componenti delle Commissioni, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro».

Il Senato lo ha così modificato:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come Ufficio centrale alle dipendenze del ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

2) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

5) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

a) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettera a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

c) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

d) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

6) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su parere della Commissione prevista dal successivo numero 8, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposi-

zioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

f) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabiliti in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro ti-

tolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al numero I, dei compensi di cui al numero II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del ministro delle finanze, da emanare di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

7) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

8) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione da nominare con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con

qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero della finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreché su quanto previsto nel precedente numero 6, lettera g), punto V, anche in ordine:

a) alla individuazione, secondo i criteri di cui al precedente numero 4, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

b) alle procedure di conferimento delle concessioni;

c) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

d) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del ministro delle finanze.

La Commissione avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di esprimere pareri sulla misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi.

Ai componenti della Commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del ministero delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro».

La Commissione propone il seguente testo:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come Ufficio centrale alle dipendenze del ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

2) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentrati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

5) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

a) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

c) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

d) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

6) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su parere della Commissione prevista dal successivo numero 8, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa

vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unità di gestione del servizio;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

f) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro ti-

tole, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al numero I, dei compensi di cui al numero II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del ministro delle finanze, da emanare di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

7) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

8) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione da nominare con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e

con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreché su quanto previsto nel precedente numero 6, lettera g), punto V, anche in ordine:

a) alla individuazione, secondo i criteri di cui al precedente numero 4, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

b) alle procedure di conferimento delle concessioni;

c) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

d) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del ministro delle finanze;

La Commissione avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui al numero 6, lettera g) punti I, II, III, IV e V. A tal fine la Commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.

Nei provvedimenti del Governo i pareri della Commissione devono essere specificamente riferiti nei loro contenuti.

Ai componenti della Commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente ri-

chiesto, da stabilire con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Nei provvedimenti adottati dal ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla Commissione.

1. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sull'emendamento presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento 1.1 del Governo.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Lo accetto, signor Presidente, in quanto l'emendamento presentato dal Governo conferma sostanzialmente il rispetto per l'orientamento della Commissione, di cui il ministro si è voluto far carico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione come modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La seconda modificazione è all'articolo 2 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1, saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare:

1) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;

2) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonché la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;

3) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonché la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicate ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.

Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la pro-

secuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale ausiliario assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purché in sostituzione di altri cessati dal servizio, o nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anziani-

tà, sempreché nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

c) il riconoscimento al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni».

Il Senato lo ha così modificato:

«Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1, saranno emanate norme per regolare la cessione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare:

1) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;

2) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonché la sospensione per non oltre sei mesi dei ter-

mini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;

3) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonché la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.

Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conse-

guito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale esattoriale ausiliario o con mansioni impiegate assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purché in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, sempreché nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

c) il riconoscimento, al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

La terza modificazione è all'articolo 3 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta».

Il Senato lo ha così modificato:

«Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti, per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 3, nel testo

della Commissione, identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

La quarta modificazione è all'articolo 4 del disegno di legge che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

«Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, numero 6, lettera g), numero I.

La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali».

Il Senato lo ha così modificato:

«Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicità e funzionalità adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 35.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere fermo restando che il numero com-

plexivo delle concessioni su scala nazionale non potrà essere superiore a 350.

In tale primo periodo, di durata non inferiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui al numero 5) dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza».

La Commissione propone il seguente testo:

«Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicità e funzionalità adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 50.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere, fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potrà essere superiore a 300.

In tale primo periodo, di durata non superiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui al numero 5) dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole:
non potrà essere superiore a 300, *con le*
seguenti: non potrà essere superiore a 150.

4. 1.

BRINA, BELLOCCHIO, UMIDI SALA,
ANTONI, AULETA, BRUZZANI,
DARDINI, SARTI ARMANDO,
TRIVA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 4 e sull'emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Brina. Ne ha facoltà.

ALFIO BRINA. Brevemente, signor Presidente.

L'emendamento 4.1 da me presentato all'articolo 4 è l'unico che presentiamo al provvedimento in discussione. Esso si propone di ridurre il numero delle future concessioni per la riscossione dei tributi da 300 a 150. Con questo correttivo il testo si avvicinerebbe alla formulazione originariamente approvata dalla Camera. Infatti, questo stabiliva che il numero delle concessioni dovesse di norma riferirsi alle dimensioni provinciali.

Il Senato ha approvato una formulazione che era tesa a dilatare il numero delle concessioni, almeno per una fase transitoria di cinque anni, a 350. Si tratta di una formulazione ambigua che, dietro il pretesto della presunta fase transitoria, è tesa ad aumentare il numero delle concessioni e, quindi, a snaturare il tratto razionalizzante del provvedimento.

Con il nostro emendamento anche la fase transitoria viene ad assumere un valore di ulteriore garanzia, cessando così di essere strumentale alla dilatazione del numero delle concessioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Signor Presidente, desidero far presente che l'emendamento 4.1, a firma dell'onorevole Brina, finisce con il compromettere una linea di intesa che è stata realizzata, sul provvedimento in esame, tra Camera e Senato. Debbo ricordare che il provvedimento stesso è stato già approvato da questa Assemblea e che l'altro ramo del Parlamento lo ha successivamente modificato. A questo punto, il progetto di legge torna al nostro esame con alcune modifiche approvate in Commissione, ma concordate appunto con l'altro ramo del Parlamento. Aggiungo che, per la stessa materia, cioè la proroga, i vari provvedimenti hanno subito una identica sorte. Sull'argomento in questione, infatti, esiste un contrasto nei comportamenti tra la Camera e il Senato.

Insistere, dunque, con emendamenti che compromettono tale intesa, realizzata con la mediazione del Governo, rischia di far saltare la definitiva approvazione del disegno di legge.

D'altra parte, il Senato aveva introdotto all'articolo 4 una modifica che stabiliva che le delimitazioni territoriali delle concessioni avrebbero dovuto tener conto delle indicazioni previste nei decreti delegati, relativamente al numero minimo, non inferiore a 35 mila, di abitanti da servire, fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non avrebbe potuto essere superiore a 350.

La Commissione, concordando con i contenuti di tale modifica, ha portato a 50 mila il numero minimo degli abitanti da servire, limitando a 300 il numero complessivo delle concessioni a livello nazionale.

Modificare i termini, lasciando 50 mila abitanti e riducendo ulteriormente, a 150, il numero delle concessioni, significa compromettere l'armonia del provvedimento, con il rischio che lo stesso non diventi definitivo. Esprimo, quindi, parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo condivide i richiami fatti dall'onorevole relatore, per le ragioni che lo stesso ha esposto. L'orientamento governativo era (e teoricamente rimarrebbe) molto più restrittivo. Il provvedimento era, cioè, concepito (e mantiene questo scopo) per arrivare ad una notevole riduzione del numero delle esattorie e ancora di più, ovviamente, del numero degli esattori, esistendo esattori che sono titolari — e lo saranno anche in seguito — di più esattorie. Questo era — e così rimane — un elemento importante del provvedimento. Dunque, il Governo nel merito avrebbe (come del resto lo stesso relatore aveva esposto, nel primo esame del provvedimento da parte della Camera) un orientamento conforme all'emendamento Brina 4.1 che qui viene presentato.

Per altro, come l'onorevole relatore ha già giustamente ricordato, il Senato ha orientamenti nettamente diversi. Quindi, tenendo presenti questi orientamenti e alcuni accordi (o meglio, alcuni scambi di vedute) che sono nel frattempo intercorsi tra il Senato e la Camera, anche ad opera del Governo, la certezza che il provvedimento venga approvato dal Senato esiste solo nel caso in cui l'Assemblea approvi il testo licenziato dalla Commissione (dunque, con le 300 esattorie). Eventuali restrizioni ulteriori (ed in particolare la riduzione a 150 del numero delle concessioni) comporterebbero il rischio di nuove modifiche da parte del Senato: in tal caso, questo provvedimento, che è di grande rilevanza e che attiene a elementi istituzionali, nella materia cui facciamo riferimento, subirebbe ancora dei ritardi, che si aggiungerebbero a quelli già finora lamentati (si sono perduti, infatti, due anni di tempo!)

Per queste ragioni, mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera sull'opportunità, non tanto per ragioni di merito, quanto per ragioni di speditezza, di non accogliere l'emendamento Brina 4.1.

PRESIDENTE. Onorevole Brina, lei mantiene il suo emendamento 4.1?

ALFIO BRINA. Insisto per la votazione, signor Presidente. Poiché mi sembra che fosse stato richiesto lo scrutinio segreto, chiedo invece che la votazione abbia luogo a scrutinio palese.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Brina, ma debbo farle presente che da parte del gruppo della DC è pervenuta richiesta di votazione segreta sul suo emendamento 4.1.

Dovendosi, quindi procedere ad una votazione segreta mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sull'emendamento Brina 4.1 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento. Debbo infatti far presente che, sulla base dell'esito del dibattito che si è svolto in Commissione e sulla base di quanto ci hanno riferito poc'anzi il ministro ed il relatore, si era realizzato un accordo totale tra i gruppi politici, in riferimento al testo proposto dal Governo. Di qui l'inopportunità di modificare questo testo. Non siamo, inoltre, d'accordo sull'emendamento Brina 4.1 perché siamo convinti, come abbiamo sostenuto in diverse occasioni, nel corso dell'iter così laborioso del provvedimento, che il servizio della riscossione non debba essere monopolizzato dagli istituti di credito. Ecco perché abbiamo accolto il testo del Governo, dopo che esso era stato ampiamente discusso e modificato.

Per queste ragioni, considerata l'urgenza del provvedimento, non riscontriamo l'opportunità di adottare un emendamento che, secondo il gruppo del MSI-destra nazionale, non risponde allo scopo di conseguire una sollecita definizione dell'iter del provvedimento, attraverso una pronta ratifica da parte del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, dob-

biamo procedere alla votazione a scrutinio segreto.

TARCISIO GITTI. Ritiriamo la richiesta di votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gitti. Pongo dunque in votazione l'emendamento Brina 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, che la Camera aveva approvato nel seguente testo, con il numero 4.

«Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, numero 6, lettera g), numero I.

La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali».

Il Senato lo ha così modificato:

«Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751,

sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, numero 6), lettera g), punto I).

La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'ultima modificazione è all'articolo 6 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo, con il numero 5.

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quaranta miliardi per l'anno 1985, in lire quaranta miliardi per l'anno 1986 ed in lire quaranta miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Il Senato lo ha così modificato:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi".

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Pongo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore per la XIII Commissione ed il rappresentante del Governo.

Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione nel testo delle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Lavoro) identico a quello del Governo.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge

26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 3.480 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Pro-roga fiscalizzazione dei contributi di malattia".

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 460 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 luglio 1986».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 1986 con le seguenti: 30 novembre 1986.

1. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 luglio 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.205 miliardi per l'anno 1988 e in lire 900 miliardi per il periodo 1989-1997, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 1986 con le seguenti: 30 novembre 1986.

2. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi congruagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 1.

ZARRO, BIANCHI, CRISTOFORI.

A questo stesso articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986.

3. 01.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 3, ricordo che ai restanti articoli del decreto-legge ai quali non sono riferiti emendamenti.

Passiamo al parere del relatore sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge.

PASQUALE PERUGINI, *Relatore per la V Commissione*. Il relatore raccomanda alla Camera l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 2.1 nonché dell'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zarro 3.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 2.1 della Commissione nonché sull'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione; esprime parere contrario sull'emendamento Zarro 3.1 per le argomentazioni già esposte in precedenza per analogo provvedimento. La norma, infatti, modifica sostanzialmente il decreto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Zarro 3.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, del disegno di legge, che è del seguente tenore:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto insieme ai disegni di legge dei quali si è concluso l'esame nella seduta odierna.

Onorevoli colleghi, per consentire il decorso del termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta sospesa alle 17,35,
è ripresa alle 17,55.**

Stralcio di disposizione di un disegno di legge da parte di una Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. La II Commissione permanente (Interni), nella seduta odierna, in sede legislativa, esaminando il disegno di legge: «Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, nonché concessione di un contributo straordinario, per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi, a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America» (3702), ha deliberato lo stralcio dell'articolo 2 e di parte dell'articolo 3 con il titolo: «Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata

a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America» (3702-bis), che viene assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione), con il parere della I, della III e della V Commissione.

La restante parte del disegno di legge, con il titolo: «Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica» (3702-ter), resta assegnata alla stessa II Commissione (Interni) con il parere della I, della III e della V Commissione.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti la XI Commissione permanente (Agricoltura) ha chiesto la rimessione all'Assemblea del seguente disegno di legge:

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (*urgenza*) (3573).

Il disegno di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione in sede referente.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3671-B, di cui si è precedentemente concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico i risultati della votazione:

«Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (*modificato dal Senato*) (3671-B):

Presenti	424
Votanti	402
Astenuti	22
Maggioranza	202
Voti favorevoli	368
Voti contrari	34

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo

Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferoni Franco
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Csalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio

Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Alpini Renato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Caradonna Giulio
Fini Gianfranco
Guarra Antonio
Maceratini Giulio
Manna Angelo
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Miceli Vito
Muscardini Palli Cristiana
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Rauti Giuseppe
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tremaglia Pierantonio Mirko

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Massari Renato
Ravaglia Gianni
Santarelli Giulio
Signorile Claudio
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 1833-B.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge concernente il servizio di riscossione dei tributi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Da Mommio. Ne ha facoltà.

GIORGIO DA MOMMIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano preannuncia il proprio voto favorevole su questo provvedimento, che finalmente arriva in porto, sostenuto da un ampio consenso. Il testo era già stato approvato da questa Camera nel gennaio 1985, mentre la prima iniziativa legislativa risale addirittura al 1977.

Questa riforma imposta con molta correttezza il rapporto tra pubblico e privato, e in particolare sottolinea il carattere pubblico del servizio di riscossione, dal quale discende una serie di garanzie pubblicistiche per l'esercizio in concessione del medesimo. Resta tra l'altro fissato il criterio di revoca della concessione anche per il caso che le gestioni non risultassero efficienti.

La nuova legge stabilisce alcuni principi nuovi ed importanti, quali la sostituzione dell'aggio esattoriale con un nuovo sistema di compenso, razionalizzato. Questo sistema di riscossione riguarda tutti i crediti pubblici e prevede un passaggio indolore dal vecchio al nuovo sistema.

Nel corso della seconda lettura presso la Camera si è svolta, in collegamento con il Senato, una proficua opera di mediazione, di modo che è prevedibile che il provvedimento possa essere rapidamente e definitivamente varato. I punti su cui è stato raggiunto l'accordo ci sembra abbiano trovato una soluzione soddisfacente per tutti. Si è pervenuti in particolare alla modifica del ruolo della commissione tecnica di cui all'articolo 1, punto 8; alla fissazione del limite estremo di cinque anni del periodo di gestione transitoria; alla riduzione del numero delle concessioni e del numero complessivo delle esattorie.

I repubblicani si augurano che il Governo possa ora rapidamente mettere mano all'esercizio della delega affinché, a partire dal 1988, il nuovo sistema possa essere pienamente operante (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non posso esimermi da una breve dichiarazione di voto su un provvedimento che finalmente arriva all'approvazione di quest'Assemblea dopo infiniti rinvii, dopo innumerevoli trattative volte a migliorarne il testo originario.

Voteremo a favore del provvedimento, ma teniamo a precisare che il nostro è un voto di attesa. In effetti, signor ministro, seguiremo con attenzione l'adozione dei provvedimenti delegati, perché con la normativa che la Camera si appresta a votare viene diminuita la cosiddetta sfera di azione del vecchio sistema. Ci auguriamo, pertanto, che la riduzione a 300 delle 3.400 esattorie gestite da 840 esattori possa veramente risolvere il problema che da anni affligge il contribuente e l'intero servizio di riscossione dei tributi.

Vigileremo, dicevo, perché i provvedimenti delegati non puniscano eccessivamente le piccole esattorie, che dovranno accorparsi, ma attuino una obiettiva di-

stribuzione del territorio che va servito dalle esattorie.

Ci auguriamo altresì che il provvedimento, secondo quanto si stabilisce all'articolo 1, possa anche abbracciare la riscossione di altri tributi relativi all'imposizione indiretta quali l'IVA, l'imposta di registro ed i relativi accessori amministrativi e penali, e questo poiché — diciamo apertamente — lo Stato non ha la struttura, l'organizzazione e gli strumenti per esigere il pagamento anche di ciò che riguarda tutto l'enorme contenzioso che, secondo le statistiche, sembrerebbe ammontare (non ho elementi certi, se non al 31 dicembre 1985) a circa 55 mila miliardi. Si tratta di soldi che devono quanto prima rientrare nelle casse dello Stato, il cui bilancio è veramente disastroso (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1833-B, del quale si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» (*modificato dal Senato*) (1833-B):

Presenti	425
Votanti	258
Astenuti	167
Maggioranza	130
Voti favorevoli	225
Voti contrari	33

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco

Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Florino Michele
Fontana Giovanni
Franchi Roberto

Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antonio
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Guarra Antonio
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Miceli Vito
Micolini Paolo
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalle Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trappoli Franco

Tremaglia Pierantonio Mirko

Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Bosi Maramotti Giovanna

Brina Alfio

Bruzzi Riccardo

Bulleri Luigi

Calamida Franco

Calonaci Vasco

Calvanese Flora

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciancio Antonio

Ciocci Lorenzo

Ciofi degli Atti Paolo

Cocco Maria

Codrignani Giancarla

Colombini Leda

Columba Mario

Cominato Lucia

Conte Antonio

Conti Pietro

Crippa Giuseppe

Crucianelli Famiano

Danini Ferruccio

Dardini Sergio

De Gregorio Antonio

Di Giovanni Arnaldo

Dignani Grimaldi Vanda

Donazzon Renato

Fabbri Orlando

Fagni Edda

Ferrara Giovanni

Ferri Franco

Fittante Costantino

Fracchia Bruno

Francese Angela

Gabbuggiani Elio

Gasparotto Isaia

Gatti Giuseppe

Gelli Bianca

Geremicca Andrea

Giadresco Giovanni

Giovagnoli Sposetti Angela

Giovannini Elio

Gradi Giuliano

Graduata Michele

Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio

Grottola Giovanni

Gualandi Enrico

Guerrini Paolo

Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina

Levi Baldini Ginzburg Natalia

Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lops Pasquale

Macis Francesco

Mainardi Fava Anna

Manca Nicola

Mannuzzu Salvatore

Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto

Masina Ettore

Migliasso Teresa

Minervini Gustavo

Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio

Nicolini Renato

Olivi Mauro

Onorato Pierluigi

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio

Pastore Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Russo Francesco

Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Massari Renato
Ravaglia Gianni
Santarelli Giulio
Signorile Claudio
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 3715.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione finale sul disegno di legge n. 3715.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Florino. Ne ha facoltà.

MICHELE FLORINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'impegno sempre disatteso dal Governo di riformare la materia in esame con una disciplina organica, in grado di attribuire una precisa finalità alla fiscalizzazione degli oneri sociali, assomiglia ad una partita di ping-pong, con il decreto che stiamo discutendo in funzione di pallina.

Nei vari interventi succedutisi nel corso del lungo, interminabile *iter* resosi necessario per l'approvazione delle varie proroghe destinate ad evitare l'interruzione dei benefici in esame, tutti sono stati concordati nell'invitare il Governo a procedere, appunto, alla revisione di tutta la materia per non dover più ricorrere alla decretazione di urgenza.

I lunghi, interminabili dibattiti cui abbiamo assistito dimostrano in modo lampante, però, che il Governo è incapace di presentare alle Camere un disegno di legge organico che consenta di interve-

nire nel merito delle varie e complesse questioni legate alla fiscalizzazione. A riprova di ciò è sufficiente leggere quanto dichiarò il sottosegretario Borruso nella seduta del 14 novembre 1985, quando ebbe a dire che la commissione ministeriale istituita per la revisione del sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali aveva concluso i suoi lavori con l'approvazione di un testo. Considerato però che quella commissione non aveva trovato l'accordo unanime, era a quel punto il Governo a dover predisporre il necessario disegno di legge per il riordino di tutta la materia.

Ora molti colleghi fanno riferimento ad un disegno di legge organico che dovrebbe essere discusso entro questo mese di giugno. È vero che siamo appena agli inizi del mese e tuttavia, come ha già rilevato, lo stesso tipo di assicurazione era stato già reso nel novembre del 1985. Lo stesso sottosegretario Conti Persini, nella seduta del 14 aprile scorso, aveva dichiarato che il Ministero stava predisponendo una bozza di provvedimento, e che quindi non era il caso di accettare la proposta, avanzata dalla Commissione lavoro del Senato, di prorogare la normativa fino a novembre, perché il provvedimento definitivo avrebbe potuto essere approvato prima. Ieri, invece, lo stesso sottosegretario si è dichiarato favorevole allo slittamento fino al prossimo 31 settembre, o anche fino a novembre.

È ovvio a questo punto che non possono certo essere i deputati della maggioranza a muovere critiche al Governo e al ministro del lavoro che, come asserisce un suo stesso compagno di partito, parla più fuori che dentro il Parlamento. Ecco perché dobbiamo raccomandarci al sottosegretario qui presente per poter sperare di avere al più presto una risposta alle nostre richieste, che comunque sono già state disattese, visto che ormai per tante volte gli impegni sono stati assunti ma mai mantenuti.

Onorevoli colleghi della maggioranza, non si può dichiarare che la botte è piena e la moglie è ubriaca, né è ammissibile rinviare di volta in volta, per ripetere,

mordendosi la coda, le stesse cose. È l'opposizione che denuncia la vostra incapacità: spetta solo all'opposizione muovere critiche e rilievi. Non chiediamo quali siano le reali intenzioni del Governo, ma vogliamo essere certi che questa proroga non renda più necessario un ulteriore decreto per disporre una nuova. Solo di fronte ad una esauriente e chiara risposta potremo decidere come votare: vogliamo comprendere, non giustificare a quanto ammonti l'onere addossato allo Stato. La fiscalizzazione grava su esso ed esso deve imprimere una sterzata decisiva per la sistemazione organica della materia, per fare in modo che la fiscalizzazione si traduca in sviluppo sociale ed economico: in caso contrario sarà vanificato ogni sforzo, ed il dibattito in materia sarà stato solo una manifestazione di buone intenzioni e di dichiarazioni fotocopiate.

Ha ragione il collega Baghino quando, nel suo intervento, ha prospettato un'ulteriore proroga ed altre ancora che seguiranno, considerato che i lavori della Camera non consentiranno in tempi brevi l'approvazione di un disegno di legge organica. Dica oggi il Governo quali sono le sue vere e reali intenzioni: ci dica chiaramente che intende far slittare a novembre il decreto in questione, in modo che noi possiamo esprimere il nostro voto favorevole alla luce di una volontà non più procrastinabile nel tempo. Al contrario, se dubbi ed incertezze continuassero ad assillare il Governo, si renderebbe allora necessario un dibattito approfondito, nel corso del quale emergerebbero con evidenza responsabilità ed inefficienze, lo stesso sistema di finanziamento alle imprese, non controllato e difficilmente controllabile, non mancherebbe di creare perplessità e lo sbandieramento di incentivi per promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, risulterebbe meramente propagandistico.

Di fronte alle considerazioni testé annunciate, il Governo non può nascondere le proprie responsabilità dietro l'adozione reiterata di decreti-legge. Alla constatazione palese della mancata presentazione di un disegno di legge organica, deve su-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

bentrare un'intesa parlamentare, per far comprendere almeno ciò che si vuole, perseguendo in tal modo la funzione reale di un Parlamento che non tamponi le falle di un Governo incapace, ma che crei autonomamente un disegno di legge capace di dare una risposta al paese (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3715, del quale si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (3715).

Presenti	427
Votanti	425
Astenuti	2
Maggioranza	213
Voti favorevoli	355
Voti contrari	70

(*La Camera approva*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni

Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo

Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio

Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalle Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rosattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zozo Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Guerzoni Luciano
Zarettieri Saverio

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Massari Renato
Ravaglia Gianni
Santarelli Giulio
Signorile Claudio
Zamberletti Giuseppe

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate (3753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri si è esaurita la discussione sulle linee generali. Passiamo, pertanto, alle repliche del relatore e del Governo.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Vincenzi.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ringrazio innanzitutto i colleghi che sono intervenuti ieri nella discussione sulle linee generali, e cioè gli onorevoli Ianniello, Fini, Strumendo, Labriola ed Alibrandi, i quali hanno offerto un contributo di notevole portata, ma li ringrazio anche e soprattutto perché tutti hanno riconfermato, a nome dei loro gruppi, la decisa volontà di arrivare il più presto possibile, e comunque entro il 31 ottobre di quest'anno, all'approvazione del testo unificato licenziato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, come ho ricordato ieri, relativo alla riforma della dirigenza pubblica. Devo anche aggiungere che la discussione generale ha nella sostanza fugato la preoccupazione che avevo ieri espresso, concernente la possibilità e quindi l'opportunità di approvare emendamenti atti a migliorare il trattamento economico dei pubblici dirigenti, in modo da perequare la loro posizione nei confronti di tutti gli altri dipendenti statali. La manifestata e concorde volontà di giungere alla approvazione della riforma determina un atteggiamento più positivo e più consenziente verso questi emendamenti, sui quali esprimerò in seguito il mio parere.

Signor Presidente, vorrei porre due questioni, che ritengo molto importanti, all'attenzione del ministro Gaspari. La prima riguarda l'emendamento Labriola 1.2, che si rifà ad un analogo emendamento presentato dal Governo in ordine alla proposta di riforma della dirigenza, che, ripeto, è stata approvata dalla I Commissione in sede referente. Tale emendamento al punto 3 recita: «Con effetto dal 1° marzo 1986 lo sti-

pendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 61 è stabilito in misura pari rispettivamente all'85 ed al 75 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica». In questo caso si determina una situazione *in peius* che non è facilmente comprensibile. La Commissione affari costituzionali questa mattina ha sospeso il parere sul subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1 che tende a ripristinare il trattamento economico esistente nei confronti di questa categoria, condizionandolo alla risposta che il Governo darà in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Labriola. La novità introdotta dall'emendamento 1.2 non ha inoltre molti precedenti nella storia amministrativa del nostro paese.

La seconda questione che vorrei porre all'attenzione del ministro concerne sempre l'emendamento Labriola 1.2, che, ripeto, è analogo all'emendamento presentato dal Governo al progetto di legge di riforma della dirigenza, il quale stabilisce al primo comma che a decorrere dal 1° marzo 1986... Pregherei il ministro Gaspari di prestare attenzione a quanto sto dicendo ed i colleghi di permettermi di concludere la replica.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, onorevole Preti, il relatore chiede di avere l'attenzione del ministro!

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, non sono un pignolo, ma qui si tratta di cose importanti ed il momento è particolarmente delicato. Nell'articolo che prevede l'aumento degli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, non si fa cenno ai dirigenti del parastato, anche se sappiamo che esiste la legge n. 72 dell'8 marzo 1985 che stabilisce chiaramente che il trattamento economico riservato ai dirigenti dello Stato si estende automaticamente ai dirigenti del parastato.

Se così è, e noi attendiamo che il Governo confermi questa interpretazione che la Commissione ha dato, allora non è neces-

sario presentare un subemendamento. Se così non fosse, bisognerà rivedere la situazione, perché lo stanziamento inserito nella legge finanziaria del 1986 per la riforma della dirigenza pubblica è relativo non solo alla dirigenza statale, ma a tutta la dirigenza, compresa quella del parastato.

Io ritengo pacifica questa interpretazione, ma è sorto il timore che nell'applicazione successiva della legge possano sorgere contestazioni. Sull'argomento attendiamo comunque che il Governo conforti l'interpretazione della Commissione con le sue dichiarazioni. Sugli altri emendamenti avremo occasione di pronunciarci al momento opportuno. Vorrei infine ricordare che il provvedimento è importante non solo perché proroga il trattamento economico provvisorio, ma anche perché, com'era avvenuto nel 1980, aumenta l'entità del trattamento stesso. Ci auguriamo che il provvedimento, oltre ad andare incontro alle legittime e sacrosante esigenze dei dirigenti, sia di stimolo perché il Parlamento esamini in via definitiva la grande riforma della dirigenza pubblica (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per la funzione pubblica.

REMO GASPARI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore Vincenzi ha svolto una relazione introduttiva ampia, circostanziata e dettagliata che mi esime dal ripetere gli argomenti da lui svolti, come al solito, nel modo più egregio; per cui mi limiterò solo ad alcune precisazioni che, credo, servono a completare il quadro, il panorama, in cui si colloca il provvedimento in esame.

Innanzitutto, perché una proroga limitata ad ottobre? La ragione è molto semplice. Le valutazioni fatte dal Governo indicano che per quella data dovrebbe essere legge dello Stato il provvedimento di riforma *in itinere* da ormai due anni. È stato detto che tale riforma ha avuto un cammino rallentato. Questo è anche vero, ma vi è una spiegazione precisa dalla quale non si può prescindere, e che si basa su due aspetti fondamentali. Il primo è relativo

alla legge finanziaria, perché non bisogna dimenticare che il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali era mancante della parte relativa al trattamento economico e alla copertura. La legge finanziaria recava la copertura, ma è stata approvata, come è ben noto, solo a fine febbraio.

L'altro aspetto che è servito a ritardare l'approvazione del provvedimento, che era nel programma dell'Assemblea nel primo semestre dell'anno, è stato rappresentato dall'interpretazione dell'articolo 4 del decreto presidenziale n. 312. Anche in questo caso sono stati presentati due decreti-legge ed il secondo, finalmente, dopo un *iter* ricco di voti, ma anche di ostruzionismi, è stato approvato a fine marzo.

Questo secondo provvedimento era molto importante, perché, aumentando il numero dei destinatari degli eventuali adeguamenti retributivi, si sarebbe naturalmente avuto un taglio diverso nella quantificazione degli stipendi. Questo provvedimento è stato, ripeto, alla fine approvato ed è diventato legge dello Stato; da quel momento si è completato il disegno della riforma ed il Governo è stato in grado di presentare gli emendamenti, che qui vediamo riprodotti dai colleghi Labriola e Cristofori, con i quali, finalmente, il testo del disegno di legge di riforma è pronto per l'esame in Assemblea. Pertanto, il ritardo sin qui registrato da tale provvedimento va attribuito ad alcune vicende parlamentari che tutti ben conosciamo.

Nasce però la preoccupazione derivante dal fatto che dal 1979 i dirigenti dello Stato sono in attesa di un adeguamento delle loro retribuzioni, come è stato detto egregiamente dal collega Labriola. Questa attesa è stata parzialmente lenita dalle misure adottate con il decreto presidenziale n. 312, che ha previsto un aumento in acconto, ma in effetti l'adeguamento è atteso da lunghissimo tempo.

Il Governo si rende perfettamente conto di tutto questo, e faccio osservare al collega Labriola che nel presentare gli emendamenti il Governo, cogliendo le giuste ragioni dei dirigenti dello Stato (voglio ricordare che solo nel nostro paese la propor-

zione fra inizio e termine della piramide della carriera dei dirigenti statali è di 1 a 2,5 per cento: una proporzione che non ha riscontro negli altri paesi europei e, probabilmente, nel mondo, dove fra il vertice e la base vi è una differenziazione molto più netta), ha dissociato il momento dell'entrata in vigore ed ha stabilito per quest'ultimo la data del 1° marzo 1986.

In tal modo il Governo ha implicitamente riconosciuto che i ritardi accumulati dal disegno di legge di riforma non potevano tradursi in un danno per la pubblica dirigenza. Questa è stata la ragione per la quale è stata fissata la decorrenza al 1° marzo. Devo anzi dire che il proposito del Governo era quello di fissare la decorrenza addirittura al 1° gennaio, ma l'intervenuta decurtazione dello stanziamento ha indotto il Governo a far partire la decorrenza dal 1° marzo.

Devo anche aggiungere che proprio in questa visione della necessità e dell'urgenza di provvedere è stato ritenuto giusto tener conto dei dirigenti dello Stato andati nel frattempo in pensione. Ecco perché una esplicita norma, riprodotta anch'essa dai colleghi Labriola e Cristofori, contiene questa previsione a favore dei dirigenti dello Stato collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge di riforma.

A questo punto ci si può chiedere perché il Governo non sia favorevole all'accoglimento degli emendamenti presentati dai colleghi Labriola e Cristofori. Credo che la spiegazione sia molto semplice: per un elementare dovere di coerenza. Il Governo, infatti, ha sempre detto che la riforma ed il nuovo trattamento economico dovevano andare avanti di pari passo. Questa è stata la linea del Governo, sempre riconfermata.

Devo dire che questa, contrariamente a quanto si dice, è stata anche la linea delle grandi confederazioni sindacali, le quali, in occasione della stipula dell'accordo intercompartimentale, con riferimento alla piattaforma degli statali, hanno riconosciuto che ai dirigenti dello Stato occorreva dare un trattamento adeguato, ma che questo ultimo doveva essere fornito in corrispon-

denza di quelle funzioni particolari, di alta professionalità, di alta responsabilità, di direzione manageriale, che giustificano l'aumento retributivo in questione dovuto, appunto, alla qualità della prestazione che lo Stato richiede ai propri dirigenti.

Quindi, per un elementare dovere di coerenza, il Governo non può essere favorevole ad anticipare il trattamento al quale ci si riferisce e deve, invece, augurarsi che la riforma vada avanti rapidamente, si concluda rapidamente, e che gli emendamenti retributivi siano, per l'appunto, approvati nella sede propria della riforma.

Comunque, essendone stato esplicitamente richiesto, debbo dare due chiarimenti di fondo. Innanzi tutto, gli emendamenti del Governo, riprodotti nel testo in esame, non si riferiscono al solo personale dirigente dello Stato, ma anche al personale del parastato, il quale è equiparato *de iure* al personale dello Stato. Ad eliminare ogni dubbio, ho posto il quesito ai miei uffici e agli altri uffici che presiedono alla applicazione di questa materia.

Debbo poi aggiungere che il collega Labriola, nel suo discorso di ieri, mi ha posto un preciso quesito in ordine alle ragioni di una certa limatura ai primi dirigenti. Anche qui esistono ragioni di coerenza. Il Governo, aveva, cioè inizialmente presentato un disegno di legge che prevedeva due livelli di dirigenza, saltando, dunque, il primo livello. Perché effettivamente si trattava di un livello anomalo rispetto alla disciplina che viene seguita negli altri paesi, nei quali il numero dei dirigenti è più ridotto ed il primo livello di dirigenza non è considerato.

Successivamente, in sede di discussione, alla quale ha dato un contributo importante tutta la Commissione, nel suo complesso, ed anche le opposizioni, in modo particolare l'opposizione di sinistra, si è arrivati alla conclusione che bisognava... (*Commenti del deputato Tassi*). Caro collega, io dico la verità: voi avete partecipato, e ve ne do atto, però c'è stata una partecipazione più impegnata da parte del gruppo comunista, e questo credo sia un riconoscimento che vada dato e che, penso, non faccia male a nessuno...

CARLO TASSI. È una cosa che non è vera, e basta!

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Sono le cose vere che ritengo debbano essere dette. Mi auguro che tale collaborazione continui nell'ulteriore corso della riforma e che finalmente si possa cominciare a dare allo Stato italiano una dirigenza che sia all'altezza dei tempi e che rappresenti quell'elemento di novità, di rinnovamento e di efficienza dello Stato di cui tutti parliamo ma che tardiamo, purtroppo, a realizzare. L'indirizzo del Governo era, quindi, quello di premiare le più alte professionalità, le professionalità che hanno veramente una certa tipologia, riferibile al privato alla quale era ancorato il disegno di legge iniziale del Governo.

Vorrei qui ricordare che per il trattamento economico, nel disegno di legge presentato dal Governo, si faceva esplicito riferimento al trattamento dei dirigenti nel settore pubblico, industriale. Ci si riferiva quindi, ad una organizzazione precisa, quella privata. Voi tutti sapete bene che nel settore privato vengono premiate in modo particolare le professionalità più elevate. Ecco perché, essendosi mantenuta la figura del primo dirigente, si è limato lievemente il trattamento economico dello stesso, dico lievemente, per meglio premiare la professionalità degli alti dirigenti. Si tratta di uno spostamento minimo del tutto giustificato. Dal 1972 ad oggi, infatti, sono passati quattordici anni e molte cose sono mutate nell'ambito dello Stato. Credo che non si possa rimanere immobili, schiacciati su quel che fu fatto nel 1972, in una situazione ben diversa dall'attuale.

Il Governo, in conclusione, è dell'opinione che il decreto-legge debba essere convertito nella sua formulazione originaria, quella cioè di un decreto di proroga pura e semplice di quattro mesi. Gli emendamenti che sono stati presentati rispondono certamente ad una esigenza della quale il Governo è pienamente consapevole. Ritene però il Governo che tali emendamenti trovino una sede più pertinente di esame nel provvedimento di riforma. Questa è la ragione per cui si dichiara con-

trario alla introduzione di tali emendamenti nel decreto-legge ora in esame. Questo anche perché non vorremmo che, approvati gli adeguamenti economici, la riforma venisse fatta oggetto di ripensamenti, tali da impedirne l'ulteriore corso. Ciò danneggerebbe gravemente quel processo indispensabile di rinnovamento e di adeguamento delle strutture dello Stato all'efficienza propria del settore privato.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, avverto che la Presidenza, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili gli articoli aggiuntivi Pazzaglia 1.06, Ianniello 1.07 ed 1.013, Caria 1.014, Ianniello 1.015 e l'emendamento Ianniello 2.1.

Tali emendamenti, che riguardano rispettivamente modalità di inquadramento o di ammissione a scrutini per merito comparativo e il regime del trattamento di quiescenza al di là della riliquidazione delle pensioni concesse a coloro che siano stati collocati in quiescenza durante il periodo di vigenza del trattamento economico provvisorio, non possono infatti considerarsi strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge in esame, recante norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e categorie equiparate e di requisiti di ammissione al concorso speciale e al corso-concorso di formazione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge n. 301 del 1984.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione identico a quello del Governo. Do lettura dell'articolo 1:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate».

Avverto che gli emendamenti e il subemendamento presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

«1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino al 31 ottobre 1986».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° marzo 1986 gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulle relative classi e aumenti periodici biennali, sulla tredicesima mensilità, sul compenso incentivante e sull'assegno temporale mensile previsti dall'articolo 4 della leg-

ge 17 aprile 1984, n. 79, sul compenso per il lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

3. Con effetto dal 1° marzo 1986 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, all'ottanta cinque per cento e al settantacinque per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

4. Per il trattamento economico dei professori universitari continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 36 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

TABELLA A

Tabella degli stipendi del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Livello di funzione	Qualifica	Stipendio annuo lordo
A	Ambasciatore	45.000.000
	Prefetto di 1 ^a classe ed equiparati	43.000.000
C	Dirigente generale	38.000.000
D	Dirigente superiore	28.000.000
E	Primo dirigente dopo 2 anni	21.000.000
E	Primo dirigente	17.000.000

Per il trattamento riferito all'ex parametro 850 lo stipendio è stabilito in lire 49.000.000.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° aprile 1986 gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quelli del personale parastatale di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulle relative classi e aumenti periodici biennali, sulla tredicesima mensilità, sul compenso incentivante e sull'assegno temporale mensile previsti dall'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, sul compenso per il lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di

licenziamento, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

3. Con effetto dal 1° aprile 1986 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento e all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

4. Per il trattamento economico dei professori universitari continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 36 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

TABELLA A

Tabella degli stipendi del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Livello di funzione —	Qualifica —	Stipendio annuo lordo
A	Ambasciatore	45.000.000
	Prefetto di 1ª classe ed equiparati	43.000.000
C	Dirigente generale	38.000.000
D	Dirigente superiore	28.000.000
E	Primo dirigente dopo 2 anni	21.000.000
E	Primo dirigente	17.000.000

Per il trattamento riferito all'ex parametro 850 lo stipendio è stabilito in lire 49.000.000.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 8 marzo 1985, n. 72, è prorogato sino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento sulla dirigenza pubblica.

2. Con decorrenza 1° gennaio 1986 sono maggiorati del 45 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 del citato decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale sopraindicato.

1. 1.

PAZZAGLIA, FINI, TASSI.

Al comma 1, sostituire le parole: è prorogato fino al 31 ottobre 1986 *con le seguenti:* è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 con l'incremento del 15 per cento.

1. 4.

ZANGHERI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° marzo 1986 gli stipendi iniziali annui lordi degli ufficiali con il grado di generale e colonnello sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulle relative classi e aumenti periodici biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'equo

indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

TABELLA B

Tabella degli stipendi degli ufficiali con il grado di generale e colonnello.

Grado	Stipendio annuo lordo
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	43.000.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti ...	38.000.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	28.000.000
Colonnello dopo 2 anni e gradi corrispondenti ...	21.000.000
Colonnello e gradi corrispondenti	17.000.000

1. 02.

LABRIOLA, CRISTOFORI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° aprile 1986 gli stipendi iniziali annui lordi degli ufficiali con il grado di generale e colonnello sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulle relative classi e aumenti periodici biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

TABELLA B

Tabella degli stipendi degli ufficiali con il grado di generale e colonnello.

Grado	Stipendio annuo lordo
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	43.000.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti ...	38.000.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	28.000.000
Colonnello dopo 2 anni e gradi corrispondenti ...	21.000.000
Colonnello e gradi corrispondenti	17.000.000

1.010.

IANNIELLO, MANCINI VINCENZO.

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Gli stipendi del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dai dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini dell'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

2. La variazione percentuale è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, ed è determinata nell'ultimo anno di ciascun triennio ponendo a raffronto il trattamento economico medio corrisposto ai dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui al comma 1 nell'ultimo anno del triennio di riferimento e quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

3. La variazione di cui al precedente comma 2 ha effetto dal 1° gennaio successivo al triennio di riferimento.

4. Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e terzo anno di ogni triennio sono aumentati in ragione del 25 per cento della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, da applicare, per ciascun anno ed a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sugli stipendi in vigore al 1° gennaio del primo anno, salvo conguaglio, eventualmente anche negativo, da disporsi a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

5. L'adeguamento degli stipendi di cui al presente articolo non produce effetti per l'anno 1986. Dal 1° gennaio 1987 gli stipendi sono aumentati nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al comma 1 del presente articolo verificatasi nei triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, provvedendosi, a titolo di anticipazione, ad aumentare gli stipendi in vigore in ragione del 3 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1988.

1. 03.

LABRIOLA, CRISTOFORI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Gli stipendi del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dai dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini dell'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

2. La variazione percentuale è fissata

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro ed è determinata nell'ultimo anno di ciascun triennio ponendo a raffronto il trattamento economico medio corrisposto ai dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui al comma 1 nell'ultimo anno del triennio di riferimento e quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

3. La variazione di cui al precedente comma 2 ha effetto dal 1° gennaio successivo al triennio di riferimento.

4. Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e terzo anno di ogni triennio sono aumentati in ragione del 25 per cento della variazione percentuale verificatasi nel triennio precedente, da applicare, per ciascun anno ed a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sugli stipendi in vigore al 1° gennaio del primo anno, salvo conguaglio, eventualmente anche negativo, da disporsi a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

5. L'adeguamento degli stipendi di cui al presente articolo non produce effetti per l'anno 1986. Dal 1° gennaio 1987 gli stipendi sono aumentati nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al comma 1 del presente articolo verificatasi nel triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, provvedendosi, a titolo di anticipazione, ad aumentare gli stipendi in vigore in ragione del 3 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1988.

1. 011.

IANNIELLO, MANCINI VINCENZO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. Al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis cessati dal servizio dopo il 1° gennaio e fino al 1° marzo 1986, sono

attribuiti, ai soli fini del trattamento di quiescenza, i nuovi stipendi previsti dal presente decreto.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1° marzo 1986.

1. 04.

LABRIOLA, CRISTOFORI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. Al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis cessati dal servizio dopo il 1° gennaio e fino al 1° aprile 1986, sono attribuiti, ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza, i nuovi stipendi previsti dalla presente legge.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma decorre dal 1° aprile 1986.

1. 012.

IANNIELLO, MANCINI VINCENZO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Con effetto dall'attribuzione del trattamento economico definitivo, il personale di cui all'articolo 1 che sia cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà inquadrato, ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza nei nuovi livelli retributivi corrispondenti alla qualifica ed alla classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento.

1. 016.

IANNIELLO, FINI, VECCHIARELLI,
MANCINI VINCENZO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 05.

LABRIOLA, CRISTOFORI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. . . .

1. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico definitivo sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni ed assegni del personale in quiescenza dal 1° gennaio 1979 in poi con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

1. 08.

PAZZAGLIA, FINI, TASSI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. . . .

1. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico definitivo il

personale di cui agli articoli 10 e 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nonché il personale docente dell'università, che sia cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà inquadrato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, nei nuovi livelli retributivi corrispondenti alla qualifica ed alla classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento.

1. 09.

DE MARTINO.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Labriola 1.2:

Al comma 3, sostituire le parole: all'ottantacinque per cento e al settacinque per cento con le seguenti: al novantacinque per cento e all'ottantacinque per cento.

0. 1. 2. 1.

PAZZAGLIA, FINI.

Ricordo nuovamente che gli emendamenti Pazzaglia 1.06, Ianniello 1.07 e 1.013, Caria 1.014 e Ianniello 1.015 sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, mi riferirò in particolare all'emendamento Labriola 1.2 ed al subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1, nonché all'emendamento Zangheri 1.4. Debbo dire che noi sentiamo l'esigenza di richiamare e ribadire in questa sede, sia pur brevemente, le posizioni che nella seduta di ieri, nella discussione sulle linee generali, abbiamo avuto modo di illustrare, per quanto attiene al delicato e rilevante problema su

cui la Camera è chiamata a pronunciarsi. Riteniamo di trovare conforto alle nostre posizioni nelle parole che il ministro Gaspari ha poc'anzi pronunciato, intervenendo in sede di replica. Noi siamo fermamente convinti che sia necessario ed opportuno rideterminare il trattamento economico della dirigenza statale e pubblica. Siamo consapevoli che, come dimostra un raffronto proporzionale con il trattamento dei restanti settori del pubblico impiego, ed ancor di più un raffronto con le categorie della dirigenza privata o della dirigenza pubblica in altri paesi, un adeguamento retributivo si imponga.

È questa la ragione per cui abbiamo operato e abbiamo dato il nostro contributo nella discussione, in sede referente, del provvedimento sul riordino della dirigenza pubblica. Siamo infatti altrettanto convinti che non sia possibile rideterminare i livelli retributivi della dirigenza statale e pubblica senza che si ponga contestualmente mano ad un riordino delle funzioni e delle responsabilità della dirigenza medesima.

La ragione per la quale, quindi, non possiamo esprimere consenso sull'emendamento 1.2 presentato dal colleghi Labriola e Cristofori, attiene non tanto ad una avversione di principio o comunque ad una avversione al riconoscimento dei nuovi trattamenti economici, quanto alla preoccupazione che un tale intervento, operato in questo contesto (cioè in un decreto-legge di proroga) determini un serio pregiudizio ai tempi ed ai modi del dibattito sulla riforma e sul riordino della dirigenza.

Non si tratta, del resto, di un emendamento di mero adeguamento economico del trattamento in essere, bensì del riordino di tabelle e qualifiche che meglio si giustifica in relazione al riordino generale stesso.

In proposito, riteniamo necessaria anche qualche altra considerazione. Recentemente è stato concluso l'accordo intercompartimentale per il pubblico impiego, per il quale sono stati stanziati circa 350 miliardi, corrispondenti al

nuovo trattamento economico di circa due milioni e mezzo di lavoratori del pubblico impiego. Se venisse approvato l'emendamento in questione, il costo per la finanza pubblica secondo la legge finanziaria sarebbe di 253 miliardi, ma calcoli più attenti possono far pensare ad un costo di 400-450 miliardi per circa 50 mila dirigenti del settore pubblico allargato.

Occorre anche considerare che nessuna ipotesi di attenuazione o riduzione del costo di tale operazione è stata prevista. Poteva prevedersi l'eliminazione parziale del trascinamento delle anzianità, ad esempio, o il riassorbimento parziale di alcune voci del salario accessorio (soprattutto quelle legate allo straordinario) che avrebbe comportato una riduzione rilevante degli oneri finanziari per l'anno in corso, oppure uno scaglionamento dei benefici in un arco temporale prolungato.

Per le ragioni che ho ora illustrato, noi riteniamo che l'emendamento Labriola 1.2, nel testo sottoposto al nostro esame, non meriti di essere accettato.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per richiamare anche l'attenzione sul subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1 presentato all'emendamento Labriola 1.2. Con la legge n. 283 del 1981, esattamente con l'articolo 12, si stabiliva il trattamento dei funzionari inquadrati nel ruolo ad esaurimento nella misura percentuale del 95 e dell'85 per cento. Francamente ci sembra improponibile una proposta di riduzione di tale trattamento, cioè una *reformatio in peius* per una parte dei dirigenti pubblici al fine di giustificare diversi trattamenti.

Per questa ragione, nel confermare il nostro voto negativo sull'emendamento Labriola 1.2, ci dichiariamo però favorevoli al subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1. A riprova della nostra volontà e determinazione di affrontare con serenità, serietà e rigore il problema del trattamento economico della dirigenza pubblica nell'ambito di quel provvedimento di riforma che dovrebbe essere già inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea (e quindi con tempi rapidi), abbiamo presentato l'emendamento 1.4, di cui è primo

firmatario il collega Zangheri, con cui proponiamo che il trattamento in essere sia prorogato con un incremento del 15 per cento, dovendo riconoscere come nel frattempo, anche nei pochi mesi del 1986 già trascorsi, i dirigenti dello Stato abbiano subito un danno economico.

Questo il contenuto dell'emendamento Zangheri 1.4 che invitiamo l'Assemblea a voler approvare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fini. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto letteralmente sconcertato, non ho esitazioni a dirlo, nell'ascoltare la replica del ministro Gaspari, per alcuni motivi che rapidissimamente elencherò senza ripetere ciò che ho avuto modo di dire ieri nel corso della discussione sulle linee generali.

Il ministro sostanzialmente finge di dimenticare che, se la legge di riordino della dirigenza è ancora arenata senza essere giunta all'esame del Parlamento, lo si deve soprattutto al fatto che non vi è accordo all'interno del Governo e dello stesso partito...

REMO GASPARI, Ministro senza portafoglio. Non è vero!

GIANFRANCO FINI. Signor ministro, fino a quando non smentirà le dichiarazioni rese più volte dal senatore Saporito, che mi risulta essere anch'egli democristiano, continuerò a ritenere che la riforma della dirigenza non «cammina» perché non c'è accordo tra i democristiani. Non si venga a dire il contrario!

REMO GASPARI, Ministro senza portafoglio. Non è vero!

GIANFRANCO FINI. Ma a parte tutto ciò, mi pare che sia ostinato e protervo il comportamento che il Governo ha assunto anche in questa occasione, e precisamente nello stesso momento in cui si rifiuta di accogliere gli stessi emendamenti che aveva presentato in altra occasione,

facendo pagare ai dirigenti dello Stato colpe che certamente non hanno.

Non capisco per quale motivo il ministro e il Governo continuano ad ostinarsi nel voler ritardare di qualche mese la definizione di un trattamento economico che, a detta di tutti, è diventato mortificante. Quindi, non solo voteremo a favore sugli emendamenti migliorativi, ma sostengo anche che è sinceramente incomprensibile che si venga a dire, come il ministro poc'anzi ha fatto, che per «limare» — uso il termine testuale — le retribuzioni dei dirigenti inseriti nel ruolo ad esaurimento è necessario abbassare l'aggancio parametricale previsto dalla legge.

Sinceramente non capisco in base a quale logica si possa procedere in questo modo. Tanto vale, signor ministro, essere più coerenti e dire che il ruolo ad esaurimento va cancellato o sciolto. Fate quello che volete di questi funzionari, ma non capisco per quale motivo si debbano punire ancora di più nello stesso momento in cui, già ampiamente puniti, fanno parte di un ruolo ad esaurimento che non si sa più che cosa sia.

Quindi, nell'esprimere il voto favorevole sul subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1 e nel sottolineare con una punta di soddisfazione il fatto che la ciambella di salvataggio, richiesta dal ministro Gaspari al gruppo comunista circa l'avallo del comportamento del ministro stesso sul problema della dirigenza, almeno relativamente a questo subemendamento, non è stata lanciata, confermo tutta l'insoddisfazione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale nei confronti dell'operato del ministro Gaspari in relazione a questo particolare provvedimento (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

MAURO IANNIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente la replica del ministro e sinceramente devo dire che le mie perplessità e le mie preoccupazioni rimarrebbero

nell'ipotesi in cui venisse approvato l'emendamento Labriola 1.2 in riferimento alla categoria dei dipendenti degli enti economici di cui alla legge n. 70 del 1975 (mi riferisco ai parastatali).

Le interpretazioni date dal relatore e dal Governo non possono sostituirsi ad una dichiarazione esplicita della legge, laddove la Camera dovesse accogliere l'emendamento in questione.

Il primo comma del mio emendamento 1.3 si riferisce espressamente ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Non più tardi di undici mesi fa sono stati parificati i parastatali agli statali (parlo sempre dei dirigenti). Approvando questa norma, che è destinata esclusivamente ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, riapriamo una spaccatura a forbice nel trattamento di questi due settori della dirigenza pubblica; non solo, violiamo anche l'esplicita dizione della legge finanziaria che, nel prevedere l'accantonamento dei 253 miliardi, ha stabilito che erano destinati al riordino economico della dirigenza pubblica, e non di quella statale solamente.

Mi rendo conto, certamente, che esiste una volontà del Governo di interpretare la norma in senso favorevole; lo stesso relatore si è espresso poco fa in questo senso. Mi domando però — lo domando in primo luogo alla mia coscienza, e poi a quella dei colleghi — se basti una interpretazione, ispirata a buona volontà, più o meno estensiva della lettera dell'emendamento.

In secondo luogo, signor ministro, devo rilevare che le sue dichiarazioni, che pure io apprezzo, mal si conciliano poi con la determinazione di penalizzare, ingiustamente ed immotivatamente, il ruolo ad esaurimento dello Stato, portandolo dall'attuale rapporto parametrico dell'85-95 per cento rispetto al primo dirigente, al 75 e 85, rispettivamente. Anche se l'intento è quello di premiare la managerialità, non dobbiamo dimenticare che i dirigenti tuttora inquadrati nel ruolo ad esaurimento espletano le stesse identiche

mansioni dei dirigenti dello Stato, e già sono penalizzati perché, non essendovi spazio per loro, debbono attestarsi nella posizione del 95 e dell'85 per cento. Mi sembra che questo sia davvero assurdo. Se si dovesse procedere ad una votazione su questo punto, dichiaro fin da questo momento che personalmente voterei comunque contro una impostazione di tal genere delle nuove tabelle retributive per i dirigenti dello Stato.

Prendo atto della dichiarazione di inammissibilità, che è stata fatta dalla Presidenza per alcuni emendamenti riguardanti l'estensione dei ruoli ad esaurimento anche al parastato, e soprattutto la possibilità per gli enti parastatali di risolvere il problema dell'accesso alla dirigenza ai sensi della legge n. 72, proprio quella che ho invocato poco fa. Vorrei che il Governo si impegnasse a promuovere tutti gli atti necessari perché il Consiglio superiore possa esprimersi rapidamente sul regolamento di attuazione della legge n. 72, per consentire anche al parastato di utilizzare il veicolo previsto dalla legge n. 301 per l'accesso alla dirigenza, perché altrimenti questi enti pubblici sarebbero bloccati. Il Governo dovrebbe inoltre impegnarsi a definire con altrettanta rapidità (e in questo senso ho presentato adesso un ordine del giorno) il problema della istituzione del ruolo ad esaurimento nel parastato, tenendo presente che in questo senso si sono più volte espressi tanto la Camera, che il Senato in appositi ordini del giorno, accettati dal Governo e approvati dal Parlamento.

Quanto ai pensionati dello Stato che sono andati in quiescenza nel periodo di vigenza del trattamento economico provvisorio, esprimo la mia sorpresa nel sentire che i relativi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili: in analoghe circostanze, infatti, nel momento in cui abbiamo adeguato il trattamento economico degli statali in attività di servizio, abbiamo anche provveduto a recuperare il trattamento pensionistico dei dipendenti andati in quiescenza. Certo, se si tratta di una semplice proroga rispetto al disegno di legge originario del Governo, la dichia-

razione di inammissibilità è giustissima; ma se dovesse essere accolto l'emendamento 1.2, è chiaro che, istituendosi nuovi parametri retributivi per il personale in attività di servizio, se non vogliamo creare altre «pensioni d'annata», dovremo almeno in parte rivalutare e riqualificare il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale che nel frattempo è andato in pensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sterpa. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA. Signor Presidente, è da lungo tempo che viene dibattuto il problema che abbiamo di fronte, e su di esso il Governo ha assunto una posizione che non esito a definire sbagliata.

Com'è noto, il decreto-legge in discussione concerne l'ennesima proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato e delle categorie assimilate. Entro il 31 ottobre 1986, secondo questo progetto, dovrebbe essere approvata la riforma della dirigenza pubblica; noi sappiamo benissimo, tuttavia, che ciò non sarà possibile.

È vero, signor ministro, che da un punto di vista teorico la proroga *tout court* potrebbe sembrare giustificata dalla necessità di attendere le modifiche sostanziali che la riforma dovrebbe introdurre; però, la realtà è che non si può attendere la riforma della dirigenza (che, sottolineo, non potrà essere approvata entro l'ottobre 1986) per venire incontro alle legittime aspettative dei dirigenti del pubblico impiego, i quali, e il ministro lo sa, da parecchi anni attendono un trattamento economico che li ponga alla pari con altri settori, e che sia addirittura perequato con quello di altri dirigenti dello Stato.

Più volte è stata riconosciuta la necessità di provvedere ad un tempestivo adeguamento del trattamento retributivo dei dirigenti, che, diciamolo a tutte lettere, è iniquo, oltre a non essere adatto alle esigenze reali della vita. Riteniamo, quindi, che a tale adeguamento si debba procedere sin da adesso, inserendo appunto nel

decreto-legge al nostro esame alcuni emendamenti.

A noi dispiace che taluni emendamenti siano stati dichiarati inammissibili, ma preannuncio che il gruppo liberale voterà a favore degli emendamenti presentati dall'onorevole Labriola, che rispondono, almeno sostanzialmente, ad esigenze urgenti della dirigenza e soprattutto eliminano talune sperequazioni, almeno per l'immediato. Tra l'altro, non vedo come il Governo, ed il ministro Gaspari in particolare, possano opporsi a tali emendamenti, che sono stati tratti, guarda caso, proprio dal progetto governativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul subemendamento e sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 2 del decreto-legge:

«1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso».

In riferimento a questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che è stato dichiarato inammissibile:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa dell'approvazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, negli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, diretto a coprire i posti vacanti al 31 dicembre 1985, sono ammessi i dipendenti rivestenti qualifiche di collaboratori e collaboratore tecnico e

qualifiche superiori, assunti in carriera direttiva prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. 1.

IANNIELLO, MANCINI VINCENZO.

All'articolo 2 è perciò residuo il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 307 miliardi per gli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 sino alla concorrenza dello specifico accantonamento e, quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo corrispondente al 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

2. 01.

IANNIELLO, MANCINI VINCENZO.

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che all'articolo 3, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Prima di esprimere il parere sugli emendamenti, signor Presidente, sento la necessità di fare una dichiarazione per spiegare i criteri cui si è attenuta la Commissione.

Prendiamo atto con piacere che il Governo ha confermato non dico la nostra

interpretazione della legge n. 72, che è chiara, precisa e deve solo essere applicata, ma le dichiarazioni che ci siamo permessi di fare di fronte ai dubbi che erano sorti. Prendiamo anche atto di quanto è stato detto dal Governo a proposito del subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1, sul quale esprimerò più avanti il nostro parere.

Ci rendiamo conto delle preoccupazioni nutrite dal Governo in ordine alle ripercussioni che si possono avere sulla legge di riforma, però riteniamo che in questo momento sia più opportuno ed equo adottare provvedimenti che siano almeno parzialmente perequativi, in attesa della legge di riforma.

Ciò premesso, la Commissione esprime parere contrario sul subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1 e parere favorevole sull'emendamento Labriola 1.2.

Circa l'emendamento Ianniello 1.3, rilevo che esso è uguale all'1.2, salvo per la decorrenza, che è in questo caso fissata al 1° aprile 1986. È per questo che la Commissione esprime parere contrario, e solo nel caso che non fosse approvato l'emendamento Labriola 1.2 potremmo riconsiderare la questione.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Pazzaglia 1.1 e Zangheri 1.4, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.02, parere contrario all'articolo aggiuntivo Ianniello 1.010, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.03.

L'articolo aggiuntivo Ianniello 1.011 dovrebbe essere uguale a quello Labriola 1.03, ed in tal caso il parere sarebbe ugualmente favorevole, così come favorevole è il parere sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.04, mentre la Commissione esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo Ianniello 1.012.

La Commissione invita l'onorevole Ianniello a ritirare l'articolo aggiuntivo 1.016, visto che intende presentare un ordine del giorno dallo stesso contenuto e firmato dagli onorevoli Labriola, Vincenzi, Caria, Alibrandi, Vernola, Fini e Strumendo. Nel caso non fosse ritirato, il parere sarebbe contrario.

Parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Labriola 1.05, mentre gli articoli aggiuntivi Pazzaglia 1.06 e 1.07 sono stati dichiarati inammissibili.

Il parere è contrario per l'articolo aggiuntivo Pazzaglia 1.08, mentre pregherei l'onorevole De Martino di ritirare l'articolo aggiuntivo 1.09, per il quale vale lo stesso discorso che ho fatto per l'articolo aggiuntivo Ianniello 1.016; diversamente, il parere sarebbe contrario. Infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ianniello 2.01, essendo tutti gli altri emendamenti stati dichiarati inammissibili.

PRESIDENTE. Il Governo?

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, nel corso del mio intervento di replica ho chiarito la posizione del Governo, precisando che nessuno più del Governo è consapevole della situazione di gravissimo disagio dei dirigenti dello Stato. Anzi, direi che in tutti i luoghi ed in tutte le circostanze, oltre che in sede parlamentare, il Governo si è reso interprete di tale situazione, e questo lo ha ripetuto e sostenuto con energia.

Nel corso della mia replica, ho anche avuto modo di precisare che gli emendamenti Labriola-Cristofori sono la riproduzione letterale degli emendamenti che il Governo ha presentato al disegno di legge di riforma. Siccome noi riteniamo che lo Stato non possa fare a meno di quelle elevate professionalità manageriali che sono al fondo l'obiettivo della riforma, ho espresso la preoccupazione che, approvandosi in questa sede il trattamento economico, la riforma finisca per naufragare.

Questa mia preoccupazione mi ha portato ad esprimere un parere non favorevole in merito agli emendamenti Labriola che, ripeto, sono letteralmente contenuti nel testo di riforma da me presentato a nome del Governo.

Il Governo, naturalmente, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Esprime parere contrario signor ministro, su tutti i restanti emendamenti?

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario a tutti gli altri emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti Labriola, ho precisato che la motivazione della mia contrarietà è rappresentata dal fatto che ho la preoccupazione che, una volta approvato il trattamento economico, la riforma finisca per naufragare. Tutta qui la mia preoccupazione; preciso quindi, ulteriormente, che io sarò favorevole al loro contenuto in sede di esame del provvedimento di riforma, mentre in questa sede devo esprimere le mie giustificate perplessità e la mia preoccupazione. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Sul subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pazzaglia 0.1.2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	385
Votanti	384
Astenuti	1
Maggioranza	193
Voti favorevoli	196
Voti contrari	188

(La Camera approva — Applausi a destra).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fagni Edda

Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Salatiello Giovanni

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Labriola 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, colleghi, noi vogliamo, come ha già fatto testé il ministro Gaspari, sottolineare l'esigenza, che è indiscutibile, di un adeguamento, forse persino più sensibile di quello previsto dall'emendamento che ci accingiamo a votare, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e dei dirigenti degli altri settori (parastato, comuni e grandi enti). Non ci sfugge, tuttavia, l'esigenza che questo provvedimento debba essere assunto contestualmente ad altre due misure: la prima è la riforma della quale ha parlato l'onorevole ministro Gaspari; la seconda è una più complessiva ristrutturazione del settore della dirigenza, che individui quali siano i dirigenti e quali non lo siano. Stiamo, infatti, per votare un provvedimento che, tra dirigenti ed assimilati, trova applicazione nei confronti di circa 45 mila persone, tenendo conto dei vagoni che sono stati attaccati nel corso della discussione parlamentare.

Il nostro voto contrario non è contrario agli aumenti in favore dei dirigenti, ma tende a sollecitare una rapida approvazione della riforma. Nella formulazione attuale sussistono — non deve sfuggire questo ai molti colleghi che un giorno si ed uno no si richiamano al rigore — problemi di quantità della spesa. In Commis-

sione è stato fornito un testo, elaborato dal Ministero del tesoro, nel quale è prevista la copertura per una spesa di 234 miliardi per i soli costi tabellari; si sa bene che a tali costi devono essere poi aggiunti quelli per gli straordinari e quelli connessi ad una serie di ulteriori voci, per cui siamo largamente al di sopra dello stanziamento di bilancio. Ma in Commissione si è appreso altresì che a questa iniziale quantificazione sono state fatte aggiunte che riguardano i militari, i dirigenti del parastato, i segretari comunali e provinciali; è tutta gente che magari ha diritto agli aumenti, ma a questo punto non siamo più dentro i 237 miliardi stanziati nella legge finanziaria.

Da ultimo vorrei dire che non sfugge a nessuno dei colleghi che il Governo è impegnato in una trattativa assai delicata con tutti i comparti del pubblico impiego e che questa trattativa verrebbe messa in forte discussione se destinassimo una cifra non inferiore ai 400 miliardi per circa 45 mila dirigenti, mentre abbiamo destinato 350 miliardi a 3 milioni e 800 mila pubblici dipendenti. Mi sembra che anche questo elemento debba essere tenuto in debito conto, e che la maggioranza non possa che rispondere favorevolmente all'appello che il suo ministro ha fatto di non pregiudicare questa delicata trattativa con un vero colpo di mano in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero sottolineare il carattere abbastanza kafkiano di questa situazione. Il Governo, su questo emendamento, ha dato l'impressione di essere d'accordo nel merito, sollevando però nel contempo questioni di metodo e di forma. In sostanza approvando questo emendamento si anticiperebbero i contenuti economici della riforma della dirigenza, mentre ancora non si sono definiti quelli normativi. È vero inoltre che sono aperte

le trattative contrattuali con tutti i dipendenti del pubblico impiego.

Confesso che a nome del mio gruppo non posso che esprimere sconcerto rispetto a questa situazione, perché registro che la maggioranza della Commissione, e quindi anche i colleghi che noi abbiamo incaricato di seguire questa vicenda nel Comitato dei nove, si è espressa favorevolmente, il che denota e dimostra (del resto si tratta di una proposta iniziale del Governo) che il dato di merito è positivo. Non posso però, proprio perché il Governo ribadisce per ragioni di opportunità e di merito la sua contrarietà, che lasciare i deputati del mio gruppo liberi di votare secondo coscienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alibrandi. Ne ha facoltà.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dichiarare il voto favorevole del gruppo repubblicano su questo emendamento, che riteniamo corrisponda a ragioni di sostanziale ed importante equità. D'altra parte, anche per rispondere a chi ha fatto riferimento al rigore in materia di spesa pubblica, devo sottolineare che qui non si pone un problema di aggravio del bilancio, in quanto si tratta di somme già impegnate con la legge finanziaria. Aggiungo anche, per segnalare quello che è stata definita la «kafkianità» di questo dibattito, che questa stessa Camera ha discusso in modo assai meno intenso previsioni di spesa per cifre superiori e mi riferisco all'articolo 15 della legge finanziaria e ai 300 miliardi a favore di convenzioni che dovrebbero permettere a privati di svolgere funzioni pubbliche. Non capisco come mai ci si debba poi dividere così profondamente su cifre inferiori, impegnate a bilancio, e che servono a nostro giudizio a rivalutare la struttura pubblica reale, quella cioè che ha il diritto-dovere di esprimere l'attività dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, come ha già annunciato l'onorevole Fini nella sua dichiarazione di voto sul subemendamento testé approvato, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore anche su questo emendamento. Riteniamo infatti che sia necessario, fin da questo momento, offrire al personale interessato da questo provvedimento sicure garanzie in tema di trattamento economico, mentre differire i miglioramenti economici ad una riforma, che è tutta da venire e sulla quale non vi è alcuna certezza né in merito ai contenuti, né in relazione ai tempi di adozione, significa pregiudicare gravemente le ragioni, i diritti, gli interessi di questi dipendenti pubblici.

Ci sorprende non la posizione del Governo, che ha più volte dimostrato di non voler affrontare il problema, ma la posizione delle sinistre, che dovrebbero avere a cuore gli interessi dei dirigenti pubblici, ma che invece si schierano con una posizione del Governo pesantemente negativa nei confronti del personale stesso (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MARIO POCHETTI. Gaspari, se passa questo emendamento devi dare le dimissioni!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Labriola 1.2, nel testo modificato accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	414
Votanti	408
Astenuti	6
Maggioranza	205
Voti favorevoli	185
Voti contrari	223

(La Camera respinge — Commenti)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

(La Camera respinge — Commenti)

GIANFRANCO FINI. Gaspari, ringrazia il partito comunista!

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro)

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auletta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase

Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi Degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Varia
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo

De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido

Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sandirocco Luigi

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessanbro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbsi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bianco Gerardo
Rocelli Gianfranco
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Salatiello Giovanni
Trappoli Franco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero far presente che probabilmente, dopo questa votazione, risultano preclusi gli altri emendamenti riguardanti il trattamento economico.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzi, negli altri emendamenti vi è una diversa decorrenza, per cui essi devono essere ugualmente posti in votazione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. D'accordo, signor Presidente.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, chiedo a nome del gruppo comunista che l'emendamento Ianniello 1.3 sia votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

Sull'emendamento Ianniello 1.3 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fini. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO FINI. Annuncio che il mio gruppo voterà a favore anche su questo emendamento, perché nella sostanza esso è identico a quello precedente. L'unica differenza è nella data da cui decorre il nuovo trattamento economico. Prego dunque tutti i colleghi che a parole sono da tempo schierati sul fronte di coloro che ritengono giusto dare ai dirigenti dello Stato un adeguato trattamento economico — e si tratta di cifre ridicole se rapportate a quelle che percepiscono coloro che lavorano al di fuori della pubblica amministrazione — di riflettere sulla necessità di approvare questo emendamento, per evitare da un lato che, con la complicità del partito comunista, i dirigenti dello Stato continuino ad avere il trattamento infimo che percepiscono in questo momento e, dall'altro, per far sì che quello che a parole tutti hanno più volte detto venga concretamente a realizzarsi.

Ripeto che si tratta di un emendamento identico, decorrenza a parte, all'emendamento Labriola 1.2, respinto per pochi voti. Mi auguro che coloro che poc'anzi

non hanno avuto il coraggio di essere coerenti con se stessi, questa volta lo abbiano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Vorrei ricordare a tutti i colleghi ciò che testé ha detto l'onorevole Fini: l'emendamento Ianniello 1.3 è sostanzialmente identico al precedente emendamento Labiola 1.2. Il ragionamento è dunque lo stesso di quello svolto in precedenza e valgono le stesse ragioni di opportunità generale che poco fa hanno convinto la Camera a votare contro, a grande maggioranza, sull'emendamento Labriola 1.2. Mi sembrerebbe singolare se ora si dovesse registrare un diverso esito nella votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

MAURO IANNIELLO. Farò una brevissima dichiarazione di voto e dico subito che voterò a favore su questo emendamento, non tanto perché ne sono il primo firmatario insieme ad altri illustri colleghi, ma soprattutto perché, come è stato detto un attimo fa, questo emendamento riproduce esattamente l'emendamento del Governo, sul quale — e richiamo l'attenzione dei colleghi, specialmente di quelli che hanno voluto solidarizzare con il Governo — il ministro non ha dichiarato di esprimere parere contrario ma ha detto ... Signor Presidente, non vorrei che il fatto che la Presidenza abbia dichiarato che sull'emendamento Labriola 1.2 il relatore esprimere parere favorevole ed il Governo contrario, abbia potuto influenzare, non vorrei, ripeto, che con questa sua interpretazione, signor Presidente, della volontà del Governo, giacché il Governo non aveva dichiarato di essere contrario...

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, io non ho interpretato, ho soltanto riferito la

dichiarazione esplicita del Governo! Non vi è stata alcuna interpretazione!

MAURO IANNIELLO. Signor Presidente, come abbiamo tutti ascoltato, il Governo ha dichiarato che non poteva essere contrario ad un proprio emendamento. Comunque, questa volta, siccome viene ridotto il costo, essendo la decorrenza spostata al 1° aprile, vorrei invitare tutti i colleghi, compresi quelli del gruppo comunista, che pur avevano una rispettabile posizione, a votare a favore del mio emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei aveva detto che, nel caso in cui non vi fosse stato un voto favorevole sull'emendamento Labriola 1.2 avrebbe riconsiderato la sua posizione su tutti gli altri emendamenti. Desidera quindi aggiungere qualcosa?

BRUNO VINCENZI, Relatore. Poiché la differenza tra questo emendamento Ianniello 1.3 ed il precedente emendamento Labriola 1.2 verte soltanto sulla diversa data di decorrenza, non modifico il parere precedentemente espresso, perché in realtà la Commissione aveva espresso un parere subordinato: accetto pertanto l'emendamento Ianniello 1.3, in conseguenza della reiezione dell'emendamento Labriola 1.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

REMO GASPARI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, ho già espresso il mio parere in sede di replica; è inutile che mi ripeta continuamente. Il discorso è molto chiaro: io sono favorevole agli aumenti ai dirigenti, ma temo che una volta concessi gli aumenti non si proceda all'approvazione della legge di riforma. È soltanto questo il discorso del Governo e di qui la coerenza del suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione, signor ministro, ma dunque

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

esprime parere contrario sull'emendamento Ianniello 1.3?

MAURO IANNIELLO. No, è favorevole!

PRESIDENTE. Il parere è stato già espresso dal ministro, ed è contrario.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non lo ha detto il Governo!

GIUSEPPE RUBINACCI. Non è vero!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore. Lasciate che la Presidenza...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non vogliamo il parere della Presidenza! Vogliamo conoscere il parere del Governo!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, abbia la compiacenza di ascoltare!

Il Governo ha espresso il suo parere con molta precisione, sia in sede di replica, sia in sede di parere sugli emendamenti (*Commenti del deputato Tremaglia*). Onorevole Tremaglia, abbia la bontà di ascoltare la Presidenza.

Il Governo ha esplicitamente detto che sulla sostanza dell'emendamento il parere non è affatto contrario. Ma è contrario al fatto che l'emendamento in questione venga approvato in questo momento, perché ciò pregiudicherebbe l'approvazione della riforma. Quindi, il Governo è contrario in questo momento. Onorevoli colleghi, la posizione del Governo è chiara.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Ianniello 1.3. Ricordo che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Ianniello 1.3, accettato dalla Commissione, non accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	420
Votanti	417
Astenuti	3
Maggioranza	209
Voti favorevoli	167
Voti contrari	250

(*La Camera respinge — Commenti*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Alinovi Abdon
 Amadei Ferretti Margari
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barontini Roberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni

Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Manna Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Paolopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo

Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermatini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Portatadino Costante
Salatiello Giovanni
Trappoli Franco

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio

Corti Bruno
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia 1.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Zangheri 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strumendo.

LUCIO STRUMENDO. Intervengo molto brevemente, onorevoli colleghi, per confermare il nostro intendimento di affrontare in modo serio e rigoroso il problema del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Chiediamo che si esprima un voto favorevole sull'emendamento Zangheri 1.4, che prevede un adeguamento pari al 15 per cento, in attesa che venga esaminata la riforma della dirigenza pubblica, nel cui ambito le tabelle che sono state respinte e i nuovi livelli che erano previsti nell'emendamento dell'onorevole Labriola possano essere esaminati.

Se vogliamo compiere un atto di responsabilità nei confronti della dirigenza, ma anche di responsabilità nei confronti del lavoro che il Parlamento deve accingersi a svolgere al più presto, a noi sembra il caso di dare un voto favorevole sull'emendamento Zangheri 1.4 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fini. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, annuncio che il gruppo MSI-destra nazionale voterà a favore sull'emendamento Zangheri 1.4, anche se ritengo che quanto sta accadendo sia veramente paradossale.

L'Assemblea ha respinto un emendamento che era stato presentato dal Governo in altra sede e che in questa sede è stato presentato perché tutta la Commissione (tranne il gruppo comunista) riteneva necessario ritoccare fin da questo momento il trattamento economico dei dirigenti. Ciò nonostante, il mio gruppo voterà a favore sull'emendamento proposto dal gruppo comunista, che ritocca del 15 per cento il trattamento economico dei dirigenti pubblici in attesa della riforma, perché non vogliamo che per questioni di carattere squisitamente politico si continui a danneggiare una categoria, quale quella dei dirigenti dello Stato, che da una discussione come questa, signor Presidente, viene letteralmente presa in giro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, noi voteremo a favore sull'emendamento Zangheri 1.4. Cogliamo l'occasione di questa dichiarazione di voto per fare alcune valutazioni circa l'andamento delle votazioni e l'atteggiamento del Governo sull'intera questione. Non ha alcun valore, e credo che non sia stato opportuno inserirlo nel resoconto di questa seduta, il richiamo a difficoltà esistenti con vari settori del pubblico impiego. Questo è un metodo di valutazione dei problemi di altri tempi, e sorprende che sia stato ancora richiamato qui, nella discussione del provvedimento in esame.

La questione, signor Presidente, è una sola: quella di arrivare ad una definizione organica ed immediata della legge sulla dirigenza. Abbiamo ascoltato le parole del ministro per la funzione pubblica. Presumiamo che egli abbia il consenso, almeno, dei gruppi della maggioranza, per una immediata iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento di legge di delega sul riordino della dirigenza. Presumiamo, dicevo, che abbia il consenso di tutti i gruppi, avendo parlato a nome del Governo ed essendo materialmente possi-

bile, prima delle ferie estive, iniziare e concludere la discussione della legge di riordino della dirigenza, in modo che in tempo breve essa sia legge dello Stato.

Noi ci aspettiamo, cioè, che il Governo faccia ciò di cui finora non si è avuta notizia, né in Conferenza dei capigruppo né in sede di fissazione del calendario.

OSCAR MAMMÌ, *Ministro senza portafoglio*. Lo ha già fatto...

SILVANO LABRIOLA. Siamo favorevoli all'emendamento Zangheri 1.4 per la ragione che esso, comunque, attutisce il ritardo nell'adeguamento del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e, saggiamente, non spinge la previsione di questo parziale adeguamento al di là del 31 dicembre 1986. Chiaro è che il gruppo socialista riproporrà con forza la questione di una civile definizione dell'assetto retributivo dei dirigenti dello Stato, se entro l'anno questa auspicata, tanto auspicata, legge di riforma organica non avrà avuto ingresso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo, nella persona del ministro Gaspari, se non ritenga di dover riconsiderare il parere espresso sull'emendamento che stiamo discutendo.

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, innanzitutto debbo dichiarare, rispondendo al collega Labriola, che il Governo ha chiesto la urgente iscrizione all'ordine del giorno della Camera, proprio per le ragioni esposte nella mia replica, della legge di riforma della dirigenza. Alla richiesta formulata dal Governo, attraverso il ministro per i

rapporti con il Parlamento, è seguita una mia lettera personale, di una quindicina di giorni fa, al Presidente della Camera, perché sia accelerata al massimo la iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento al quale si fa riferimento. Quindi, l'invito che mi è stato rivolto dall'onorevole Labriola è stato già preceduto dall'iniziativa del Governo.

Per quanto riguarda l'invito formulato dall'onorevole Gitti, debbo dire che il Governo senz'altro riconsidera la sua posizione...

GIANFRANCO FINI. Iscriviti al partito comunista, Gaspari!

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. ...Perché, come ho detto, gli emendamenti che la Camera non ha approvato sono quelli che il Governo ha presentato alla legge di riforma. Riconsidero senz'altro il parere, in quanto un segno che la Camera considera il problema dei dirigenti come problema estremamente importante viene dato anche da un aumento del 15 per cento. Questo, per altro, non pregiudica l'ulteriore corso della riforma. Quindi, parere favorevole del Governo.

GIANFRANCO FINI. Buffone! Il parere favorevole andava dato prima, non adesso!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il suo parere rimane contrario?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, sono quello posto nelle peggiori condizioni... Mi rimetto all'Assemblea... (*Applausi polemici a destra*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei ha già parlato!

SILVANO LABRIOLA. Infatti, non intendo riprendere la parola sulla questione dell'emendamento. Chiedo solo alla Presi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

denza di indicare come possa essere definita la questione della copertura dell'emendamento Zangheri 1.4, giacché tale copertura non sussiste nel testo presentato.

PRESIDENTE. Perché lo chiede alla Presidenza? Lo deve chiedere a coloro che hanno presentato l'emendamento, al Governo, se non ha difficoltà, o al presidente della Commissione...

SILVANO LABRIOLA. Mi perdoni, Presidente, ma la richiesta...

PRESIDENTE. Lei solleva il problema, onorevole Labriola; vi sarà poi il presidente della Commissione bilancio che prenderà atto di quel che lei...

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, occorre intervenire prima che l'emendamento sia votato, perché non è indicata la copertura finanziaria, e dunque bisogna indicarla!

PRESIDENTE. Essendo stato sollevato il problema, occorre che i presentatori dell'emendamento indichino la copertura. Oppure la Commissione, se ritiene di doverlo fare, può provvedere all'indicazione della copertura. Se sorgeranno problemi, interverrà la Commissione bilancio.

L'onorevole Macciotta, che è un autorevole componente della Commissione bilancio, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Probabilmente l'onorevole Labriola ha dimenticato di indicare la copertura finanziaria dello stesso emendamento che ha presentato, e così pure l'onorevole Ianniello: e ricordo che tali emendamenti comportavano un onere esattamente triplo di quello che noi abbiamo proposto (*Proteste a destra*).

È del tutto evidente che il nostro emendamento, avendo un contenuto economico assai inferiore, trova piena capienza nel fondo globale. Si tratta di completare la formulazione, con riferimento

all'aspetto considerato. Una volta, cioè, che l'Assemblea avrà approvato l'emendamento, non c'è dubbio che si dovrà far ricorso alle procedure regolamentari previste ai fini della indicazione della copertura (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, lei ha indicato la fonte della copertura, però non l'ha quantificata (*Commenti del deputato Macciotta*).

Lasci che io concluda, onorevole Macciotta. Ora, poiché tra le proposte emendative presentate vi è l'articolo aggiuntivo Labriola 1.05, che invece esplicitamente indica una copertura finanziaria (riferita, naturalmente, agli emendamenti di merito presentati dallo stesso onorevole Labriola), occorre che anche l'emendamento in esame venga riformulato, in modo che precisi anche la quantificazione dell'onere finanziario e la relativa copertura. Prego allora i presentatori dell'emendamento di provvedere a tale riformulazione.

ADOLFO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Intervengo soltanto per esprimere il mio onesto disagio di fronte alla situazione che si è creata. Del resto, credo che si tratti di un disagio condiviso da molti altri colleghi. Tale disagio pare a me giustificato da alcuni fatti che sono intervenuti questa sera. La Commissione, a maggioranza, con il parere favorevole di tutti i gruppi della maggioranza, aveva espresso una favorevole valutazione su un emendamento che recepiva pienamente il testo di una proposta del Governo che si sta discutendo in altra sede. Su tale proposta della maggioranza della Commissione, identica nel suo contenuto ad un testo elaborato dal Governo e comportante una spesa perfettamente coperta da uno stanziamento previsto dalla legge finanziaria, il Governo ha espresso parere contrario: un parere con-

trario, dunque, nei confronti di un suo stesso testo!

I gruppi della maggioranza hanno votato a favore di quel testo del Governo. Successivamente, su un emendamento del gruppo comunista, il Governo ha espresso prima un parere contrario e poi, modificando il suo pensiero, ha espresso un parere favorevole: ciò dopo aver espresso parere contrario sul precedente emendamento, che recepiva un testo del Governo stesso!

Francamente, non capisco più nulla, signor Presidente, e pertanto dichiaro di astenermi dalla votazione (*Applausi*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e all'Assemblea se insisto sulla questione che ho sollevato, anche per precisare ulteriormente il senso della mia richiesta, che non era affatto diretta alla Presidenza, ma naturalmente era rivolta ai presentatori dell'emendamento; e che non poneva affatto la questione della copertura, perché è evidente che se c'è capienza per una spesa maggiore c'è capienza per una spesa minore: è dunque fuor di luogo sollevare problemi di questo tipo.

Ritengo che si debba votare il mio articolo aggiuntivo 1.05 che reca la copertura finanziaria dei miei precedenti emendamenti. È appropriato chiedere l'indicazione della copertura, che è un onere formale cui bisogna adempiere e cui non si è invece adempiuto per l'emendamento Zangheri 1.4. Bisogna, quindi, integrare tale emendamento.

La prossima volta saremo ancora più chiari in modo che non sorgano equivoci che fanno perdere tempo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nessuna perdita di tempo, onorevole Labriola, lei stesso riconosce che l'emendamento ha bisogno di una copertura. Essa è indicata all'interno del provvedimento, e ci vuole poco a

darne una indicazione formale, assolutamente necessaria per procedere ad una corretta votazione dell'emendamento Zangheri 1.4.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per un richiamo al regolamento. Se non vado errato, su questo emendamento si sono già pronunciati sia il Governo sia la Commissione. Si è già conclusa, cioè, tutta la fase procedurale preventiva alla votazione. Non comprendo, quindi, quale dibattito lei stia governando da quel momento, signor Presidente.

Se vi era un problema di inammissibilità, allora non avreste dovuto ammettere l'emendamento. E esso, invece, è stato discusso ed il Governo e la Commissione si sono pronunciati. Ora si vota. Se poi il Governo ha fatto bene o male e tutte queste altre cose... mi pare, signor Presidente, le chiedo scusa, che siamo adesso in una terra di nessuno totalmente al di fuori del regolamento. Ora si può solo votare. L'ammissibilità è stata risolta quando l'emendamento non è stato dichiarato inammissibile. Questo è un dibattito politico surrettizio, che forse conviene non continuare.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Vorrei notare, signor Presidente, innanzitutto che l'onorevole Labriola è il presidente della Commissione competente e credo che sia intervenuto in tale veste. Egli ha posto un problema che esiste e che credo sia utile risolvere.

Allo stato, come il Presidente sa benissimo, nel nostro regolamento non esistono (anche se sarebbe bene, invece, che esistessero norme che impongano, nel proporre emendamenti che comportino nuove spese, di indicare contestualmente la copertura di tali spese. Tanto è vero

che lo stesso onorevole Labriola, nel proporre il suo emendamento, che comportava appunto una maggiore spesa, si era fatto carico politicamente di indicare la copertura in un apposito articolo che doveva essere votato successivamente.

Mi sembra, dunque, che in base alla nostra prassi, secondo cui — conformemente al regolamento attuale (che, ripeto, sarebbe bene cambiare) — la copertura si indica normalmente alla fine dei provvedimenti, sia perfettamente normale...

MARCO PANNELLA. Di che cosa stiamo discutendo?

FRANCO BASSANINI. ...che i presentatori di un emendamento che comporta minore spesa rispetto ad altri autorevolmente presentati e sostenuti dalla Commissione, non abbiano ritenuto di formulare la norma di copertura, visto che ne esistevano già altre autorevolmente formulate che comprendono largamente la relativa spesa.

Non vi è dubbio che, votato questo emendamento, al momento di passare al successivo articolo aggiuntivo Labriola 1.05, occorrerà riformulare l'emendamento già presentato, in modo da identificare il minore onere e la relativa copertura che l'emendamento che ci accingiamo a votare comporta.

PRESIDENTE. Ora tutto è risultato chiaro. Ringrazio anche lei, onorevole Pannella, perché effettivamente aveva perfettamente ragione. Non possiamo fare altro che proseguire nella votazione.

Prenderemo in considerazione... onorevole Cirino Pomicino, le darò subito la parola...

MARCO PANNELLA. A che titolo?

PRESIDENTE. Prenderemo in considerazione — ma prima ascolteremo il parere del presidente della Commissione bilancio — il problema della copertura, così come suggerito dall'onorevole Bassa-

nini, quando esamineremo l'articolo aggiuntivo 1.05.

A lei la parola, onorevole Cirino Pomicino.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, lascio a lei ovviamente la decisione finale e non potrebbe che essere in questo senso, ma debbo dirle che, sotto il profilo formale, l'emendamento Zangheri 1.4 è privo di copertura. Sottolineo il fatto che questa osservazione riguarda il profilo formale, perché sull'emendamento Labriola 1.2 la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole e, quindi, nella sostanza, si tratta di riformulare contestualmente a questo emendamento la copertura.

L'Assemblea è sovrana. Io ho solo il dovere di richiamare questa esigenza, sottolineando che, probabilmente, una sospensione di cinque minuti potrebbe consentire al Governo di porre anche formalmente a posto la copertura (*Commenti*).

MARCO PANNELLA. Votazione!

PAOLO CIRINO POMICINO, *Presidente della V Commissione*. L'Assemblea è sovrana, quindi, onorevoli colleghi, potete decidere ciò che ritenete.

PRESIDENTE. Onorevole Cirino Pomicino, la sua richiesta sarà presa in considerazione dopo la votazione.

Onorevoli colleghi, è stata ritirata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento Zangheri 1.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi tutti i restanti articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Labriola 1.05, che, per altro, deve essere riformulato, così come richiesto dal presidente della Commissione bilancio.

Sospendo, pertanto, la seduta fino alle 19.55.

**La seduta, sospesa alle 19,45,
è ripresa alle 19,55.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo ha fatto proprio l'articolo aggiuntivo Labriola 1.05, così riformulandolo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1. 05.

GOVERNO.

Qual è il parere della Commissione su tale articolo aggiuntivo?

BRUNO VINCENZI, Relatore. Parere favorevole, signor Presidente.

FRANCO PIRO. Vorrei chiedere un chiarimento, signor Presidente. Vorrei sapere se il capitolo 6856, cui fa riferimento l'articolo aggiuntivo, attiene alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, questa era esattamente la norma di copertura prevista per l'intero provvedimento. Il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro è quello relativo alla dirigenza. Quale altra spiegazione vuole dal Governo?

FRANCO PIRO. Volevo solamente avere questa certezza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Labriola 1.05, fatto proprio, con modificazioni, dal Governo, e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3753, di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154;

tenuto presente che i due rami del Parlamento con vari ordini del giorno: n. 9/2438/2 del 27 febbraio 1985 (Camera); n. 9/1215/5 del 7 marzo 1985 (Senato); n. 9/1215/1 del 7 marzo 1985 (Senato); n. 9/1169/1 del 5 marzo 1984 (Camera); n. 9/563/1 e n. 9/563/2 del 20 marzo 1984 (Senato), hanno reiteratamente impegnato il Governo a istituire, anche negli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975 (sul parastato) il ruolo ad esaurimento per le ex carriere direttive così come è stato realizzato nelle amministrazioni statali con la emanazione del decreto presidenziale n. 748 del 1972;

ritenuto che con la entrata in vigore della legge n. 72 del 1985 viene parificato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

lo stato giuridico ed economico dei dirigenti parastatali ai dirigenti statali;

considerato che gli attuali provvedimenti all'esame del Senato e il disegno di legge di riordino della dirigenza all'esame della Camera comporteranno tempi lunghi per l'espletamento dei rispettivi iter,

impegna il Governo

a promuovere tutte le necessarie iniziative per realizzare il completamento della parificazione delle due dirigenze del parastato e dello Stato con la istituzione del ruolo ad esaurimento anche nel parastato in attesa della definitiva sistemazione dell'intero comparto della dirigenza pubblica.

(9/3753/1)

«IANNIELLO, PISICCHIO, VECCHIARELLI, FINI»;

«La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3753 per la conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 concernente, tra l'altro, un'ulteriore proroga del trattamento economico provvisorio del personale dirigenziale dello Stato;

considerato che il ritardo nell'attribuzione del trattamento economico definitivo non può risolversi in danno, né creare sperequazioni tra le posizioni di coloro che sono cessati dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio e quelli in servizio all'epoca dell'attribuzione di detto trattamento economico definitivo;

constatato che la provvisorietà del trattamento economico del personale dirigenziale si protrae, con una serie di provvedimenti di legge succedutisi nel tempo, sin da quando con la legge 11 luglio 1980, n. 312 veniva concesso al personale della dirigenza statale un primo "miglioramento temporaneo" sulle retribuzioni allora spettanti, in attesa che una apposita legge determinasse quella riforma del

trattamento giuridico ed economico del personale medesimo che non è stata ancora definita;

ritenuto necessario ed urgente intervenire per dare una garanzia a detto personale che lascerà, o ha lasciato, il servizio in regime di trattamento economico provvisorio affinché ad essi non venga sottratto il beneficio economico di quiescenza derivante dal quel trattamento economico definitivo che ormai da diversi anni, pur legislativamente indicato nelle linee generali dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, così come modificato dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, non è stato ancora determinato,

impegna il Governo

ad inquadrare, con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico definitivo, ai soli fini del trattamento di quiescenza, nei nuovi livelli retributivi che deriveranno dal trattamento definitivo stesso per la qualifica e per la classe di stipendio alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento, il personale dirigente dello Stato cessato dal servizio in regime di trattamento economico provvisorio, a partire da quello concesso con la legge 11 luglio 1980, n. 312.

(9/3753/2)

«VECCHIARELLI, IANNIELLO, FINI, MANNA».

Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Circa l'ordine del giorno Ianniello 9/3753/1, devo far presente che il Governo ha già presentato al Senato, ed è in discussione presso la Commissione affari costituzionali, un disegno di legge che sopprime i ruoli ad esaurimento esistenti nell'ambito dello Stato ed istituisce una nona qualifica, nella quale si darà una sistemazione adeguata al problema sollevato dall'onorevole Ianniello. Non mi pro-

nuncio sull'identità del trattamento economico, perché è un problema ancora da definire; comunque, posso assicurare che il problema sollevato dall'ordine del giorno è tenuto presente per una equa e giusta soluzione. Quindi, posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per quanto attiene all'ordine del giorno Vecchiarelli 9/3753/2, preciso che il problema della quiescenza è stato a lungo studiato ed approfondito dal Governo, e concernerebbe la seconda fase della soluzione del problema delle «pensioni d'annata». In quella sede sarà valutato anche lo specifico caso sollevato dall'onorevole Vecchiarelli, e ad esso sarà data un'equa e giusta soluzione, tenendo conto che per i dirigenti dello Stato c'è una situazione del tutto particolare, che è rappresentata dalla precarietà del trattamento vigente al momento in cui sono andati in pensione. Per l'anno in corso, è noto che nella riforma della dirigenza è previsto che i nuovi trattamenti economici si applichino ai dirigenti dello Stato andati in pensione dopo il 1° gennaio 1986, proprio in relazione alla precarietà del loro trattamento economico, e quindi riconoscendo il diritto di avere una pensione liquidata sul trattamento definitivo che con la riforma verrà concesso ai dirigenti dello Stato. Comunque, accetto come raccomandazione anche l'ordine del giorno Vecchiarelli 9/3753/2.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, insiste perché il suo ordine del giorno 9/3753/1 sia posto in votazione?

MAURO IANNIELLO. No, signor Presidente; ne io nè il collega Vecchiarelli insistiamo perché gli ordini del giorno siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevole ministro, il gruppo socialista

voterà a favore sul disegno di legge di conversione, perché la conclusione della discussione e della votazione degli emendamenti comunque afferma un principio al quale siamo stati legati nell'elaborazione dell'*iter* di conversione, e cioè che non fosse da accogliere l'opinione del Governo, contenuta nel decreto-legge, di una pura e semplice proroga, ma che invece fosse giunto il momento di procedere all'adeguamento dei livelli retributivi dei gradi direttivi dello Stato e delle carriere speciali ad essi collegate, cioè ambasciatori, prefetti, alti gradi militari e docenti universitari. Questo punto risulta favorevolmente risolto con il disegno di legge di conversione, e costituisce un primo elemento che ci incoraggia a dare il nostro voto favorevole.

Inoltre, consideriamo positivamente il fatto che la Camera abbia superato la preoccupazione, che era stata manifestata dagli stessi colleghi che poi hanno presentato l'emendamento che è stato accettato, di attendere la riforma prima di procedere a questo adeguamento. Per la verità, noi avremmo preferito che fin da ora il nuovo trattamento economico, così come aveva indicato il Governo nell'emendamento presentato alla legge di delega, fosse accolto nella legge di conversione. Così non è avvenuto, perché la Camera non ha ritenuto di seguire tale indicazione, per le vicende politiche e parlamentari che si sono svolte sotto gli occhi di tutti. Anche perché, nonostante la presa di posizione ufficiale dei gruppi a sostegno della indicazione che era stata data, tale indicazione, almeno da parte di alcuni di essi, è venuta meno nel corso del dibattito in Assemblea.

Tutto questo sarà visto ancora meglio quando potremo verificare la concretezza e la fondatezza dell'impegno che è stato assunto in primo luogo dal Governo ma anche, mi pare di comprendere, dagli altri gruppi parlamentari, per quanto riguarda la definizione dell'*iter* della legge di riforma, almeno per quello che concerne questo ramo del Parlamento, entro termini che possano concludersi prima del 31 dicembre 1986.

Non è questo il momento di esprimere scetticismo o meno sul rispetto di questa data, perché questo dipenderà dall'impegno politico di ogni gruppo. Per quanto ci riguarda, noi continueremo ad insistere perché questo impegno venga onorato, dopo di che l'emendamento che la Camera non ha accolto, in sede di conversione del decreto-legge, risulterà accolto in sede di legge di riforma, che contiene un emendamento che fa retroagire il livello retributivo dei dirigenti dello Stato al 1° marzo 1986. Anche la soluzione che ora viene accolta nella legge di conversione risulterà quindi superata dal provvedimento definitivo, che noi ci auguriamo anche il Parlamento voglia accogliere.

Restano comunque chiari due punti. Avendo indicato, nonostante l'opinione manifestata dal ministro, la necessità di affrontare fin da ora siffatto problema, alla fine questa è diventata opinione anche del Governo. Non solo dunque ha mutato la sua impostazione di principio il gruppo parlamentare comunista; ma anche il Governo è venuto a diversi avvisi nel corso del procedimento. E questi due fatti noi li consideriamo positivi.

E consideriamo positivo anche il fatto di aver ammesso finalmente che si tratta di una questione politica, che non può in nessun caso essere collegata ad altri problemi che pure hanno la loro rilevanza, come il problema della scuola, ma che non hanno alcuna interferenza con la questione che questa sera la Camera ha discusso.

Devo aggiungere una sola considerazione, onorevole Presidente, rivolgendomi anche al Governo: il Governo è stato sollecitato ad attivare (e questo riguarda soprattutto il ministro per i rapporti del Parlamento) tutte le sue possibilità di scelta perché la Camera possa rapidamente affrontare il tema della riforma della dirigenza. Il Governo ha comunicato questa sera di aver scritto una lettera in tal senso due settimane fa, ma devo ricordare che il provvedimento giace in Assemblea dal mese di febbraio di quest'anno, sicché è positivo il fatto che

da febbraio a giugno nulla sia avvenuto che facesse accelerare il procedimento di riforma.

Noi saremo molto attenti a che questo comunque avvenga nell'immediato futuro, e mi auguro che alla prossima definizione non del programma, onorevole Presidente, ma del calendario, la legge di riforma possa essere esaminata dall'Assemblea.

Consideriamo questo un primo risultato positivo per due ragioni: perché comincia ad adeguare il trattamento economico dei dirigenti dello Stato e perché pone la questione della riforma in termini che non sono più nè eludibili nè rinviabili da parte dell'Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che si possa dedicare la serata di oggi al successo della politica del ministro della funzione pubblica, il quale è riuscito in un suo capolavoro politico, innanzitutto facendo respingere gli emendamenti presentati dalla maggioranza e firmati non soltanto dai rappresentanti del suo partito ma anche dal rappresentante, per altro autorevole, di un altro gruppo della maggioranza, quello socialista, l'onorevole Labriola, presidente della Commissione.

Ma non basta, perché la potenza del ministro per la funzione pubblica è stata ancora maggiore, visto che è riuscito a far approvare con il suo consenso (diverso dall'opinione contraria precedentemente espressa) un emendamento del gruppo comunista, con un risultato, un grande risultato, signor Presidente, cioè che quel piccolo vantaggio economico, che dall'emendamento comunista deriverà alla dirigenza, non sarà stato merito nè del Governo, nè della maggioranza ma esclusivamente del partito comunista, anche se ai voti del gruppo comunista si sono aggiunti, ovviamente, in quella situa-

zione che vorrei definire disperata, i voti di altri gruppi, determinanti.

Poi, c'è stato l'«autogol», che ha favorito l'operazione; l'«autogol» del gruppo del partito di maggioranza relativa, al quale non voglio imputare la responsabilità di tutta la situazione, perché è certo che, quando la difesa non funziona e gli attaccanti sono, fra l'altro, alleati di una parte della squadra avversaria, allora è facile che l'«autogol» si verifichi. Onorevole Gitti, io sto polemizzando con lei ma le sto attribuendo anche le attenuanti, se lei me lo consente.

L'autogol l'ha commesso la democrazia cristiana, quando, messa in condizioni di dover assumere un atteggiamento di questo genere, per la posizione del ministro, ha finito per non far passare gli emendamenti della maggioranza lasciando liberi i suoi deputati di votare contro. Siamo arrivati a questo: un capolavoro, onorevole ministro, e noi, le debbo confessare, siamo rimasti ammirati della sua abilità, perché non immaginavamo che lei riuscisse a fare tante cose assieme in una sola seduta. È riuscito a danneggiare i dipendenti pubblici, ha varato questa serie immane di norme che riguardano la dirigenza pubblica, per cui l'ha eliminata di fatto, l'ha ridotta a pochissimi elementi; coloro che hanno fatto il concorso per la carriera direttiva vengono messi nel cimitero degli elefanti, perché lei ha ubbidito ad una politica, che è quella del partito comunista, onorevole Gaspari!

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. Questo è falso!

ALFREDO PAZZAGLIA. È perciò che lei ha fatto tutte queste operazioni, oggi, perché doveva obbedire a quella politica, doveva dire di no alla sua maggioranza e dire alla fine di sì al partito comunista. Il risultato è questo!

Lei ne ha ottenuto anche un altro, signor ministro: ha costretto anche noi, a questo punto, a dire di sì a questo decreto-legge, perché, se saltasse, la dirigenza si troverebbe in condizioni ancora

peggiori di quanto non si troverà se il decreto viene approvato.

Questo è il modo in cui questo Governo tratta i pubblici dipendenti. Tutto quello che viene usato per presentare una legge di riforma come un modo per riassetare la dirigenza pubblica nasconde una realtà, cioè che si è voluto avvilire una parte della dirigenza, portandola al livello della contrattazione collettiva, come viene chiesto da sinistra.

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio*. È falso!

ALFREDO PAZZAGLIA. E quando andremo a discutere della legge delega — la discuteremo in luglio, signor ministro, ci rivedremo a luglio — quando andremo a discutere di quelle norme, che lei non ha voluto oggi far approvare in anticipo, perché è stato lei a dire di no di fronte a proposte emendative, sarà tutto più chiaro. Ed è forse il capolavoro maggiore che lei ha compiuto oggi, quello di metterci in chiaro una situazione che, forse, qualcuno non aveva capito e che ci mette in condizione, signor ministro, di dirle che, certamente, lei non ha fatto gli interessi dei pubblici dipendenti ma che non sta facendo neanche quelli del Governo (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente desidero annunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano alla conversione in legge del decreto-legge in discussione.

Nel contempo, intendo cogliere l'occasione per ricordare ai colleghi che, come già avevamo fatto per il precedente programma, abbiamo ribadito la necessità che nel programma che verrà discusso ed approvato nell'ultima settimana di giugno sia inserita, come il ministro Mammì sa, la discussione del disegno di legge di delega per la riforma della diri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

genza e che tale discussione sia posta in calendario per il mese di luglio. È un impegno formale che abbiamo già espresso in sede di conferenza dei presidenti di gruppo e che ribadiamo volentieri anche in questo momento.

Non intendo sopravvalutare quanto è accaduto oggi, alludendo esplicitamente a momenti non felici di raccordo tra la posizione del Governo e quella della maggioranza, rispetto anche a dissociazioni che, prima ancora del voto sull'emendamento Labriola, si erano manifestate all'interno della maggioranza, quando alcuni gruppi della stessa hanno votato a favore del subemendamento presentato dal gruppo del Movimento sociale italiano: però non intendo neanche sottovalutarle. È presente il ministro Mammi, delegato ai rapporti con il Parlamento, e credo che sia giusto ricordargli che è necessario che si ristabilisca al più presto un raccordo più efficace e coerente tra la posizione del Governo e quella della maggioranza che deve sorreggere il Governo. È stata compiuta una verifica che deve esser svolta, come il Presidente del Consiglio ha scritto, in raccordo con i gruppi parlamentari, per cui credo che sia giusto, a nome del mio gruppo, sollecitare la definizione di questa seconda fase che è indispensabile per poter procedere positivamente ed efficacemente al sostegno dell'azione del Governo nell'interesse del paese (*Applausi al centro*).

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3753, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposi-

zioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate» (3753).

Presenti	384
Votanti	379
Astenuti	5
Maggioranza	190
Voti favorevoli	315
Voti contrari	64

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Giuseppe Azzaro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Borontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Lugi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Palli Cristiana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrocelli Edlio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermatini Gabriele
Pilitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quercioli Elio

Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Gianfranco
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Arisio Luigi
Calamida Franco

Cifarelli Michele
Russo Francesco
Salatiello Giovanni

Sono in missione:

Amalfitano Domenico
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bogi Giorgio
Corti Bruno
Massari Renato
Santarelli Giulio
Signorile Claudio

**Per lo svolgimento di una
interrogazione.**

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sollecitare la risposta ad una interrogazione che ho presentato al Governo oltre due mesi fa, insieme a numerosi deputati, in ordine all'applicazione della legge finanziaria per ciò che concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche. Molti comuni italiani stanno interpretando la legge in modo restrittivo ed ancora non hanno presentato i piani per l'abbattimento di tali barriere. Devo dire anche che alla Camera non va meglio, signor Presidente. Nonostante sia stato approvato durante la discussione del bilancio interno, un mio ordine del giorno, la nuova aula della Commissione bilancio presenta una bella barriera appena si entra. Questo rilievo è però indirizzato ai deputati Questori che evidentemente non intendono far rispettare l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea. Vi è però una questione che riguarda il Governo: non si può procedere mediante un'interpretazione che non è stata chiarita: quindi a nome dei numerosi colleghi, oltre una ventina, che hanno

sottoscritto quell'interrogazione, chiedo che il Governo dia immediata risposta a questo documento del sindacato ispettivo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la Presidenza trasmetterà senz'altro questa sua sollecitazione al Governo.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla III Commissione (Esteri):

«Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA» (3721).

dalla VII Commissione (Difesa):

CACCIA ed altri: «Autorizzazione per l'amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni» *(approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato)* (3009-B).

dalla VIII Commissione (Istruzione):

«Norme sul calendario scolastico» *(approvato dal Senato)* (3705), con modificazioni, con l'assorbimento delle proposte di legge: NICOTRA: «Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, concernente norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico» (456); PERRONE: «Riforma del calendario scolastico» (675); ALOI ed altri: «Modifica del calendario scolastico» (760); MASTELLA ed altri: «Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole» (2230); POLI BORTONE ed altri: «Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico» (2249); RUSSO: «Nuove norme

sul calendario scolastico» (3481), *che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.*

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 12 giugno 1986 alle 10,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1292. — Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983 *(approvato dal Senato)* (3166).

— *Relatore:* Portatadino.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1786. — Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche *(approvato dal Senato)* (3792).

— *Relatore:* Portatadino.

(Relazione orale).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

S. 316. — Revisione della legislatura valutaria (*approvato dal Senato*) (2987).

— *Relatore*: Felisetti.

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (3817).

— *Relatore*: Labriola.

S. 1807. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti

in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (*approvato dal Senato*) (3820).

— *Relatore*: Strumendo.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,30.*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

—

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

—

La VIII Commissione

preso atto, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo, delle gravi carenze e difficoltà che rendono problematica e talora poco proficua, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati,

impegna il Governo:

1) affinché nel procedere all'integrazione scolastica dei portatori di *handicap*, posto l'astratto principio di uguaglianza di tutti i cittadini sul piano dei diritti e della loro dignità sociale, si consideri essenziale l'acquisizione della « diversità » intesa non tanto come connotato negativo, bensì quale dato essenziale da cui partire per ottenere, mediante la valorizzazione delle potenzialità specifiche, la rimozione o quanto meno l'attenuazione degli ostacoli che di fatto impediscono lo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita comunitaria;

2) affinché si pervenga ad un superamento della mancanza di collegamento, ancora esistente, fra scuola, ULSS, ed enti locali che dovrebbero « stipulare intese » allo scopo di programmare ed attuare il servizio di integrazione scolastica, pervenendo ad una chiara « dichiarazione di competenze » della scuola rispetto ai compiti istituzionalmente riconosciuti, che non si configurano con il generico atteggiamento teso a favorire la socializzazione, individuando con chiarezza i problemi che sono propri della scuola e quelli che devono essere affidati a servizi specializzati, nonché le caratteristiche distintive dello intervento educativo, di prevalente competenza della scuola, e dell'intervento terapeutico, di pertinenza specialistica, con l'individuazione infine delle aree nelle

quali si situano eccezioni educative quali i recuperi specifici e la questione dei gravissimi, tenendo presente che se va dato per scontato il superamento della scuola speciale, non è possibile rinunciare all'apporto di interventi specifici e specializzati che rispondono a obiettive realtà e necessità;

3) affinché si attui pienamente quanto previsto dalla legge n. 517/1977 che impegna nella programmazione pedagogico-didattica la comunità scolastica, principio disatteso, in quanto in parecchi casi si preferisce « delegare totalmente » al solo insegnante per le attività di sostegno l'alunno handicappato, con la conseguente emarginazione dello stesso dal gruppo classe; e affinché ci sia una maggior coerenza con il dettato della citata legge n. 517 per quanto concerne la normativa riguardante l'ammissione agli esami di licenza media e le prove di esame stesse, prevedendo, nei casi che lo richiedono, la possibilità di prove sostitutive deliberate dai consigli di classe, evitando comunque, ove possibile, qualsiasi forma di esonero;

4) perché si superino all'interno della stessa organizzazione scolastica i diversi comportamenti delle Direzioni generali sui criteri per la formazione di posti nell'organico di diritto, per il sostegno e la diversità di atteggiamento fra i diversi Provveditorati agli studi che portano a situazioni quanto mai diversificate specialmente fra Nord e Sud e perché il criterio indicato nella legge n. 270 (un insegnante di sostegno ogni quattro alunni) possa essere considerato con una certa flessibilità nei casi di *handicap* grave o di situazioni obiettivamente complesse, così come il limite numerico di venti alunni per classe che è chiaramente troppo elevato, nel caso di handicappati gravi o di situazioni complesse, per permettere un serio intervento individualizzato;

5) perché siano valorizzate le scuole di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari e medie che accolgono portatori di *handicap*. È certamente negativo il fatto che molti insegnanti di

sostegno, specialmente della scuola media, siano privi di specializzazione. Va incentivata l'attività di quelle scuole che dimostrano di possedere i requisiti per promuovere una più elevata capacità professionale e va attuata gradualmente una trasformazione per le stesse in « istituzioni permanenti di formazione », cioè « ambiti » a cui accedere per verifiche e aggiornamenti professionali periodici;

6) affinché si proceda ad una analisi delle modalità di lavoro e della capacità operativa effettiva dei gruppi di lavoro per gli handicappati presso i Provveditorati agli studi, per la cui stessa composizione mancano criteri oggettivi;

7) perché si superi la situazione di diverso trattamento da parte delle ULSS nei confronti degli handicappati inseriti nella scuola normale nella fornitura di ausili e presidi, garantendo a tutti gli alunni la dotazione minima obbligatoria prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto del ministro della sanità; nonché il diverso trattamento da parte delle province nei confronti dei minorati della vista e degli audiolesi per cui si assiste ad una disparità di trattamento specialmente tra province del Nord e del Sud, sia per quanto concerne la fornitura di materiale didattico specifico, quanto per la disponibilità di personale per l'assistenza scolastica domiciliare;

8) affinché venga approfonditamente valutata la questione della certificazione, per evitare la burocratizzazione di un atto che deve essere un proficuo strumento tecnico e non un semplice adempimento amministrativo;

9) a rivedere il proprio atteggiamento sui tagli della spesa sociale che non sembrano dettati da ragioni di contenimento della spesa allorché si è vietato con il decreto 8 agosto 1985 l'erogazione di somme da parte della ULSS per l'assistenza scolastica domiciliare per gli handicappati frequentanti le scuole comuni, mentre continuano ad essere pagate le rette per il ricovero in istituti speciali.

La Commissione istruzione della Camera,

impegna altresì il Governo

ad ovviare alle disfunzioni evidenziate e a procedere ad una generalizzazione delle intese finalizzate non a scopi burocratici, ma alla predisposizione, gestione e verifica congiunta, da parte degli operatori scolastici, socio-sanitari e delle famiglie di progetti educativi individualizzati per ciascun handicappato inserito nella scuola comune;

ad emanare un decreto interministeriale (Istruzione-Sanità-Interni) di indirizzo congiunto alle autorità scolastiche periferiche, agli enti locali e alle ULSS per programmare in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale, congiuntamente, i servizi necessari ad una proficua integrazione scolastica degli handicappati, sulla base delle leggi statali e regionali vigenti.

(7-00293) « ARMELLIN, TESINI, BROCCA, FERRARI BRUNO, FRANCHI ROBERTO, VITI, PORTATADINO, RUSSO FERDINANDO, COSTA ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

BERNARDI GUIDO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere il giudizio del ministro sui rilievi che la Corte dei conti ha mosso alla SACE, rilievi che solo in parte possono trovare spiegazione nella valutazione politica dei rischi che accompagnano le garanzie, ma che per altra parte investono i modi di gestire dell'ente. (5-02637)

VIRGILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — considerato che la legge n. 772/1972 nel riconoscere l'obiezione di coscienza istituisce il servizio civile e detta precise norme prescrittive all'attuazione del diritto soggettivo del singolo: domanda dell'interessato, esame della stessa e decisione del Ministero della difesa entro sei mesi, successivo precettamento allo svolgimento del servizio civile;

rilevato che tali disposizioni non vengono normalmente rispettate tanto che intercorrono tempi lunghissimi tra domanda e risposta (oltre i 12 mesi fino ai 2 anni) e successiva precettazione (tra i 4 e i 10 mesi) determinando vere discriminazioni a danno dei giovani obiettori e seri disagi agli enti convenzionati per il loro impiego;

constatato altresì che, contrariamente alla prima fase di avvio della legge, il Ministero sempre più spesso non rispetta le indicazioni degli enti precettando d'ufficio gli obiettori senza alcun criterio di ragionevolezza (per cui medici preparati a trattare con i tossicodipendenti vengono mandati in un museo, giovani pronti al servizio verso gli handicappati finiscono in biblioteca, studenti universitari laureandi in agraria vengono assegnati a Case di riposo per anziani) e disattende apertamente (oltre alla qualità delle richieste) le attitudini e le competenze degli interessati mentre si trovano in un periodo

decisivo della loro vita lavorativa nella pratica impossibilità di programmare le proprie scelte —:

1) le ragioni dei ritardi nel riconoscimento e nella precettazione — di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 — dei giovani obiettori e i relativi provvedimenti per garantire il rispetto dei termini previsti;

2) le motivazioni per le quali vengono sistematicamente disattese le indicazioni degli enti convenzionati e non accuratamente e adeguatamente considerate le attitudini professionali degli obiettori che intendono assolvere un preciso impegno sociale;

3) se presso il Ministero della difesa esiste un elenco o albo degli enti convenzionati, esemplificativo delle specifiche caratteristiche e dei programmi adottati, e quali controlli vengono esercitati sugli stessi;

4) se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritiene che, a distanza di 14 anni dalla legge del 1972, si debba andare ad una revisione della stessa per riconsiderare l'obiezione di coscienza quale diritto individuale alternativo e non sostitutivo, per ridurre la durata del servizio, per allargare il ventaglio dei servizi civili a cui assegnare l'obietto (protezione civile, ambiente, beni culturali, eccetera), per ricondurre la competenza alla stessa Presidenza del Consiglio mediante un sottosegretario di Stato *ad hoc*.

(5-02638)

BELARDI MERLO, SEPPIA, FRANCHI ROBERTO E CALONACI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in merito alle prospettive dell'Azienda Emerson, in data 3 dicembre 1985, nell'incontro svoltosi presso il Ministero dell'industria, il Governo confermava lo impegno assunto per un'iniziativa congiunta nell'area senese da parte della REL e della società giapponese Pioneer da definirsi entro il mese di febbraio 1986;

il Presidente del Consiglio nella sua visita alla città di Siena del 19 gennaio 1986 ebbe ad affermare: « per questa azienda non c'è ancora una soluzione concreta anche se la soluzione è stata trovata e resta solo lo scoglio del tempo necessario per la definizione dei progetti riguardanti la nuova attività produttiva e la definizione del ruolo delle Partecipazioni statali »;

i commissari liquidatori del concordato hanno deciso — malgrado il parere negativo del Monte dei Paschi di Siena oltreché quello dei lavoratori — di vendere le materie prime ed i semilavorati giacenti negli stabilimenti di Siena e Firenze;

nel mese di agosto 1986 scade l'ulteriore proroga della CIG;

questo stato di cose ha determinato preoccupazione e allarme nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nelle forze politiche e nelle istituzioni senesi —:

1) se intende convocare con urgenza le parti interessate presso il Ministero dell'industria per verificare lo stato di attuazione degli impegni più volte assunti;

2) se non intende assumere idonee iniziative presso i commissari liquidatori della Società Emerson onde evitare atti che potrebbero depauperare il patrimonio aziendale. (5-02639)

DE GREGORIO E MACIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in atto una astensione dal lavoro degli avvocati e dei procuratori del tribunale di Potenza e del suo circondario;

l'attività del tribunale di Melfi è difficile in quanto si trova difficoltà a comporre il collegio per la disponibilità solo del presidente e di un giudice e quella del tribunale di Lagonegro attraversa un periodo molto delicato;

l'attuale stato di grave disagio è determinato dall'insufficiente numero di magistrati e dalla penuria di personale amministrativo ed ausiliario;

sono previsti trasferimenti di diversi giudici della sezione civile di Potenza e dell'unico giudice istruttore penale;

vi è una notevole carenza di personale presso l'ufficio notifiche ed esecuzione della corte di appello di Potenza;

per moltissime preture della provincia di Potenza non si è provveduto alla reggenza;

anche a causa di tale situazione i procedimenti civili e penali non riescono a svolgersi in tempi ragionevoli —:

quali iniziative intende assumere per assicurare l'ordinario svolgimento dell'attività giudiziaria nei tribunali e nelle preture sopraindicate e in definitiva per garantire la funzione giurisdizionale nella intera regione Basilicata. (5-02640)

SANNELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

la Italimpianti - Società Impianti SpA del gruppo IRI, nel 1985 si è aggiudicata la nota grande commessa per la progettazione e la costruzione di una acciaieria e di un tubificio in Unione Sovietica;

l'interrogante, in occasione del dibattito in Commissione sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1986, intervenendo anche sul ruolo delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, chiese tra l'altro di conoscere se il ministro si sarebbe adoperato per far sì che dai contratti Italimpianti con l'URSS e con altri paesi esteri si sarebbero verificate ricadute sul Mezzogiorno e in particolare su Taranto, dove esistono imprese private e dello stesso gruppo IRI, che hanno maturato una provata esperienza nella costruzione e montaggio di impianti siderurgici, petrolchimici ed energetici;

il ministro, nella replica del 18 dicembre 1985 affermava: « ... Per quanto riguarda la ricaduta nel Mezzogiorno è in corso di definizione, sia per quanto riguarda la commessa sovietica sia per le altre commesse estere, l'assegnazione di ordini alle aziende meridionali » -:

se gli ordini di lavoro alle imprese meridionali sono stati assegnati o sono ancora da assegnare;

la percentuale di ordini, affidati alle imprese meridionali e il loro volume finanziario. (5-02641)

NUCARA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se risulta vero che l'ENEL ha proceduto recentemente all'assunzione di invalidi civili per chiamata diretta come previsto dalla normativa vigente;

quali sono stati i criteri in base ai quali si è proceduto a tali assunzioni e se queste ultime si riferiscono a lavoratori che avevano prodotto domande da tempo. In particolare, per quanto riguarda la regione Calabria si è proceduto all'assunzione di personale che ne aveva titolo ma che veniva segnalato da uomini politici regionali e nazionali;

considerato che l'ENEL dovrebbe realizzare una centrale a carbone a Gioia Tauro, se è ipotizzabile che questo sia uno dei « prezzi » da pagare per ottenere l'assenso, che il consiglio regionale della Calabria ha reiteratamente negato;

se infine è vero che più del 50 per cento del personale assunto è stato immediatamente distaccato presso organismi sindacali;

quali iniziative intende prendere il ministro vigilante per normalizzare una situazione di degrado della politica di gestione dell'ENEL. (5-02642)

MONTANARI FORNARI, TRABACCHI, PALOPOLI, CERRINA FERONI, CHERCHI, PASTORE, TAGLIABUE, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MAINARDI FAVA E MON-

TECCHI. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso

le gravi carenze con cui a livello nazionale sono state effettuate le rilevazioni sulla radioattività ambientale con particolare riferimento alle strutture operative;

che l'attività di rilevazione è stata delegata dal Ministero della sanità alle regioni;

che il presidio multizonale di Piacenza, abilitato per il controllo della radioattività ambientale è inserito nella rete di rilevazione nazionale;

che nella circostanza derivata dalla grave situazione determinata dallo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, il predetto presidio ha operato oltre che per gli accertamenti analitici sui campioni provenienti da tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, anche per conto del Ministero della sanità e per il controllo degli alimenti provenienti dall'estero;

che è una struttura portante per la predisposizione e per la gestione del piano di emergenza in territorio antistante la centrale di Caorso;

che la necessità di potenziarne i locali e la strumentazione è risultata evidente in rapporto alla situazione di cui in premessa e nello specifico per la gestione di un piano di emergenza adeguato;

che l'assemblea dei sindaci e l'amministrazione provinciale di Piacenza in data 13 maggio 1986 ha sollecitato l'intervento dei Ministeri competenti per il potenziamento della strumentazione tecnica del servizio, tramite un intervento straordinario finalizzato alla ristrutturazione e al potenziamento del servizio agrometeorologico e dei laboratori di analisi -:

se non ritengono di predisporre un provvedimento urgente per il potenziamento di strutture e presidi all'interno del servizio sanitario nazionale. Nello specifico se non ritengono indispensabile l'erogazione al presidio multizonale di Piacenza di un finanziamento finalizzato all'am-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

pliamento del laboratorio e alla dotazione di strutture adeguate ai compiti che derivano dalla situazione richiamata. (5-02643)

FAGNI, BELARDI MERLO, MINOZZI, CAPECCHI PALLINI, BOSI MARAMOTTI, BADESI POLVERINI, DARDINI, PALMINI LATTANZI, PALMIERI, BENEVELLI, PINNA, PALLANTI, CALONACI, CAPRILI, FABBRI, VIRGILI, RICCARDI, SERAFINI, GRANATI CARUSO E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

contrariamente a quanto affermano alcuni vescovi, l'accordo concordatario, il protocollo addizionale e l'intesa, non dicono, a proposito dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, che si tratta di « cultura religiosa » bensì di « insegnamento della religione cattolica... in conformità alla dottrina della Chiesa » per la quale sono previsti libri di testo separati (punto 5 del protocollo addizionale comma *a*) comma *b*) punto 3); che all'indomani della firma dell'intesa, scuola e insegnanti e genitori, sono stati oggetto di insistenti pressioni tramite lettere e iniziative della gerarchia ecclesiastica con scopo di convincerli ad avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica interferendo in questo modo nella libertà individuale dei soggetti interessati;

i vescovi, nelle loro lettere, insistono che la religione cattolica non solo dà « risposte agli interrogativi fondamentali sul senso della vita, il destino personale e sociale dell'uomo, il bene e il male, l'amore e l'odio, la solidarietà e la violenza, la pace e la guerra »;

la gerarchia ecclesiastica afferma inoltre « che senza la conoscenza adeguata della religione cattolica non si può capire la storia, la letteratura, l'arte, il costume, la civiltà e la stessa situazione sociale del nostro paese » —:

se il Ministro conosce le lettere a cui si fa riferimento e che sono state diffuse nelle scuole tramite le autorità scolastiche (Siena, Chieti, Udine);

se ritiene che questo comportamento che tende ad influenzare le scelte di insegnanti, genitori e ragazzi dovrebbe essere esercitato nelle sedi appropriate (chiesa, parrocchia ed altri luoghi del culto), visto che come recita l'articolo 7 della Costituzione la Chiesa e lo Stato sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani e visto che altri soggetti collettivi interessati (associazioni di genitori, di insegnanti, eccetera) nel rispetto della libertà di scelta hanno adottato metodi e procedure che non hanno prevaricato o invaso spazi che devono essere lasciati sgombri da confronti che possono assumere aspetti di concorrenzialità. (5-02644)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

RAUTI E POLI BORTONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza delle iniziative specifiche che si stanno prendendo in tutta Europa per cercare di fronteggiare il sempre più grave fenomeno della disoccupazione giovanile femminile, ancora più accentuato di quella maschile; fenomeno in atto anche in Italia, come è noto, ma senza che adesso si tenti di porre un qualche rimedio. Quasi dovunque, invece, il problema viene « analizzato » in modo molto serio e spesso si adottano iniziative di vario genere per risolverlo. La più recente notizia — tratta dal n. 43 di *Donne d'Europa* — viene dalla Danimarca, dove si è deciso di intervenire a livello dell'orientamento professionale delle giovani, ritenendo che una delle cause principali dell'aumento della disoccupazione fra le ragazze — ormai in atto dal 1976 — consista dalla maturata o insufficiente formazione professionale nei settori lavorativi che possano definirsi « del futuro ».

Il Ministero dell'educazione danese è così intervenuto con un « programma di azione », che si articola in una serie di misure da applicare parallelamente: informazione delle giovani sulle conseguenze del perpetuamento delle scelte tradizionali — modernizzazione dell'insegnamento della fisica (con una conseguente formazione supplementare degli insegnanti) — offerta di corsi di informatica per ragazze e bambine, sotto forma di gruppi d'interesse, sale d'informatica, corsi di avviamento — attribuzione, a livello sperimentale, di maggiori sovvenzioni alle ragazze piuttosto che ai ragazzi, per i posti di apprendistato e gli *stage* in metallurgia, edilizia e costruzioni — possibilità di rettificare eventuali errori di orientamento attraverso corsi di riqualificazione e corsi specifici di avviamento — nuove formazioni che consentano di far combinare il ramo scientifico con

quello letterario (ad esempio: lingue e tecnologia, lingue e economia) — una ricerca che consenta di creare un ambiente scolastico migliore per le giovani e una organizzazione soddisfacente dell'insegnamento.

Si chiede di conoscere, dunque, ciò premesso, che cosa ci si propone di fare in Italia. (4-15890)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che, mentre l'istituto medico legale dell'aeronautica militare « A. Mosso » concede l'idoneità al lancio col paracadute anche ai candidati che hanno l'obbligo di portare lenti correttive, il poliambulatorio di medicina sportiva « Spartaco » di Milano non concede l'idoneità a coloro i quali sono portatori di lenti correttive —:

per quale ragione due istituti, ambedue autorizzati al controllo dell'idoneità psico-fisica dei paracadutisti, adottano parametri diversi per concedere l'autorizzazione a svolgere attività paracadutistica;

se non si ritenga di dover intervenire al fine dell'unificazione della normativa specifica per gli accertamenti sanitari necessari per il conseguimento dell'idoneità al lancio, e per le caratteristiche psico-fisiche indispensabili per ottenere detta idoneità, e quali siano i correttivi ammessi. (4-15891)

MUSCARDINI PALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — considerato che risultano finiti i fondi per la copertura della spesa farmaceutica e che i farmacisti italiani, già duramente provati per le pratiche burocratiche relative ai *ticket*, non potranno continuare nella prestazione del servizio farmaceutico, attendendo per lungo tempo una copertura di quanto da loro anticipato, e che pertanto gli stessi dovranno sospendere il servizio per quanto riguarda i medicinali sottoposti ad esenzione o a *ticket* —

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

quali iniziative intenda prendere affinché sia aumentato lo stanziamento per la spesa farmaceutica o comunque per provvedere affinché i cittadini italiani possano continuare ad usufruire di un servizio per il quale hanno abbondantemente pagato. (4-15892)

MATTEOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

la Corte costituzionale, con sentenza numero 42 ha dichiarato viziata di incostituzionalità l'imposta locale sul reddito dovuta dagli agenti e rappresentanti di commercio;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 87 del 9 aprile 1986, ha riconosciuto che alcuni redditi, tra i quali quelli degli agenti e rappresentanti di commercio, sono inclusi nel reddito di impresa pur appartenendo all'area di lavoro autonomo —:

se non ritiene che gli agenti e rappresentanti di commercio, in quanto svolgono lavoro autonomo, senza capitale, debbano essere considerati al pari dei liberi professionisti e quindi debbano essere esclusi dal pagamento dell'ILOR.

(4-15893)

RONCHI E POLLICE. — *Ai Ministri dell'interno, per l'ecologia, delle partecipazioni statali e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

l'operato del commissario *ad acta* D'Errico, che ha adottato un P.R.G. per Agropoli che prevede l'insediamento di 8.000 vani ed un porto turistico (il secondo per questa cittadina) nella baia di Trentova, uno dei pochi lembi della costa cilentana ancora incontaminati, ha sollevato le proteste delle associazioni ecologiste, dell'opinione pubblica e delle forze politiche più sensibili alla tutela ambientale e dello stesso ministero per la ecologia;

sempre il dottor D'Errico, ha respinto tutte le osservazioni al P.R.G. riguardanti la baia di Trentova anche in

presenza di una nota del ministro per l'ecologia inviata ai presidenti della provincia e della Giunta regionale, alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ed alla Procura generale della Corte dei conti, nella quale tra l'altro si affermava che la zona della baia è soggetta a vincolo in base alla legge n. 1947 del 1939, alla legge regionale n. 17 del 1974, alla legge 431 del 1985 e al « decreto Galasso » del 21 settembre 1984;

ormai sembra abbastanza chiaro che dietro a tale questione si nascondono interessi speculativi, cui non sarebbe estranea la stessa camorra, portati avanti da una fantomatica società di nome M.I.T. per conto, probabilmente dell'INSUD, che a suo tempo comperò il terreno della baia —:

se risponde al vero che una finanziaria pubblica si trovi coinvolta in questa operazione;

quali iniziative intendano prendere al fine di arrestare questo ennesimo episodio di scempio ambientale e paesaggistico. (4-15894)

DIGLIO, FERRARINI E PILLITTERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.*

— Per conoscere quali misure si intendono adottare per affrontare il delicato problema della conservazione dei cereali immagazzinati, nonché di numerose altre derrate (legumi, cacao in fave, camomilla, spezie, funghi secchi), specialmente per le implicazioni che esso ha sull'ambiente e la salute dell'uomo. È noto che fino al 1985 per la disinfezione venivano usati formulati a base di dicloroetano e tetracloruro di carbonio (il cui uso copriva forse la maggior parte del mercato). Opportunamente nel 1985 questi prodotti sono stati messi al bando, in quanto riconosciuti pericolosi per la salute pubblica. Tali gas tossici sono stati in parte sostituiti dall'impiego di sostanze, quali bromuro di metile e idrogeno fosforato ad esempio, oppure insetticidi di tipo tradizio-

nale, quali *dichlorvos*, *chlorpiphos* metile, *malathions*, in altri casi gli operatori del settore, disorientati, non sanno come bene operare, con rischio di gravi infestazioni, a loro volta causa di perdite economiche dirette, nonché potenzialmente pericolose per la salute del consumatore. Esistono e sono applicate, soprattutto in diversi paesi stranieri, come il Canada, l'Australia e gli USA tecniche di conservazione delle derrate sopracitate, che consentono la loro protezione prescindendo dall'impiego di antiparassitari di ogni sorta, con indubbio vantaggio per la salute pubblica. Tali tecniche sono essenzialmente: conservazione in atmosfera di azoto o di anidride carbonica, o con miscele di questi due gas, o disinfezione con opportune miscele di questi due gas; in alternativa, conservazione a basse temperature. Queste metodiche non hanno avuto lo auspicato sviluppo in Italia perché poco conosciute e indubbiamente frenate dal maggior costo iniziale (necessità di strutture adeguate); la concorrenza di una disinfezione tradizionale risulta quindi vincente anche se l'introduzione urgente di tecniche alternative appare consigliabile.

Si chiede pertanto se non ritengono opportuno:

incentivare gli studi per il perfezionamento ulteriore di queste metodiche;

favorirne la conoscenza ai potenziali utilizzatori da parte del MAF e del Ministero della sanità;

studiare forme di finanziamento per l'installazione di questi nuovi tipi di impianti di conservazione, in modo da limitare ulteriormente, entro un numero ragionevole di anni, l'impiego dei gas tossici o di antiparassitari tradizionali nella protezione delle derrate immagazzinate. (4-15895)

STERPA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per avere una risposta in me-

rito alla questione della ingiusta esclusione degli studenti delle libere università dal diritto di detrarre i contributi universitari dal reddito complessivo. La questione, che è stata posta in data 26 settembre 1983 dall'Università « Bocconi » di Milano con un quesito al Ministero delle finanze, può essere riassunta come segue. L'articolo 10, primo comma paragrafo F del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, prevede che siano deducibili dal reddito complessivo gli oneri sostenuti per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quelli stabiliti per gli istituti statali. Se ne deve dedurre che il contribuente possa dedurre tasse e contributi stabiliti per legge anno per anno dai singoli consigli di amministrazione, e che tale cifra non debba essere superiore a quella in vigore presso le università statali. Tale cifra, però, non è uniforme negli atenei statali, né è possibile un confronto con quelli delle libere università vista la diversità di tali contributi. Nel caso degli studenti milanesi il confronto non è possibile poiché a Milano non esiste alcuna facoltà di economia e commercio statale. Anche per quanto riguarda le lauree rilasciate dall'università Bocconi in economia politica ed in economia aziendale il confronto non è possibile perché detti corsi sono presenti soltanto in due università statali, la prima a Trento, la seconda a Venezia. Altrettanto si dica per la laurea in discipline economiche e sociali. In tal modo per lo studente è possibile il riferimento alle tasse statali ma non ai contributi che dovrebbero, pertanto, essere totalmente deducibili dalla dichiarazione dei redditi così come avviene per tutti gli studenti universitari. Le università libere sono, a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, università identiche a quelle dello Stato nelle loro finalità ed hanno personalità giuridica propria, con la sola eccezione che esse non sono mantenute a carico del bilancio dello Stato. L'esclusione degli studenti delle libere università dal diritto di detrarre i contributi universitari crea dun-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

que una palese discriminazione. Si fa presente che su questo tema ha fornito il suo parere sostanzialmente favorevole la Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione invitando a « voler riesaminare la questione sottoposta, anche in considerazione del fatto che non può disconoscersi, sotto il profilo costituzionale dell'eguaglianza dei diritti, la posizione di sostanziale parità dei cittadini in rapporto all'erogazione di tale pubblico servizio ».

(4-15896)

BENEVELLI, COLOMBINI, GIOVANNOLI SPOSETTI E GELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

stando alle conclusioni di un convegno di studio tenutosi all'isola Tiberina nei giorni 16-17-18 maggio 1986 e patrocinato dalla regione Lazio, dal Ministero della sanità e dal Ministero degli affari esteri, si dovrebbe aprire a Roma nell'autunno prossimo una scuola europea per la formazione di personale specializzato nell'assistenza psichiatrica ai malati di mente;

l'iniziativa si propone di colmare un vuoto di programmi e di strutture nella formazione di personale sanitario specializzato -:

che cosa abbia impedito al Ministero della sanità di dare in questi anni almeno indicazioni al riguardo;

quali progetti e proposte il Ministero sia oggi in grado di formulare ai fini di dotare il sistema formativo pubblico di strutture capaci di rispondere alla domanda sia di operatori specializzati che degli operatori attualmente occupati;

se non ritenga infine che la evoluzione del sapere e delle competenze nelle attività di assistenza psichiatrica richieda il potenziamento sì della formazione di base, con particolare riferimento ai tirocini presso i servizi di territorio, ma soprattutto della formazione permanente e della verifica di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

(4-15897)

PISICCHIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che per le Ferrovie calabro lucane operanti nelle regioni Puglia, Calabria e Basilicata, la legge del 23 dicembre 1963, n. 1855, a seguito di un grave incidente che costò la vita a 71 viaggiatori - ciò, anche a causa del pessimo stato dell'esercizio - prevede il riscatto del servizio dalla vecchia concessionaria che così passò alla Gestione commissariale governativa, tuttora in atto; che con l'avvento della Gestione commissariale diretta da un commissario ed un vice commissario nominati dal Ministro dei trasporti, furono elaborate proposte di ammodernamento e di potenziamento del servizio; che a distanza di oltre vent'anni non è migliorato granché lo stato del servizio medesimo, pur avendo rilevato nel frattempo numerose altre linee automobilistiche, specie in Calabria; che il continuo avvicendamento dei commissari certamente ha impedito la predisposizione da parte di tecnici e l'attuazione di un programma d'interventi già da tempo annunciati -:

se non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative per soddisfare le esigenze delle popolose comunità che da oltre vent'anni attendono un servizio più rispondente alle loro necessità. (4-15898)

PISICCHIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali sono i motivi che ritardano la definizione del ricorso n. 0109888 prodotto dal signor Giuseppe Romolo Spadaro nato a Barletta (Bari) l'11 ottobre 1924 ed ivi residente in via Marone, 28, relativo al rigetto della pensione privilegiata per la morte, per causa di servizio, del figlio Donato. Tale ricorso è stato inoltrato sin dal 31 luglio 1977 e a distanza di 9 anni ancora non s'intravede la sua definizione. (4-15899)

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere - premesso che al professor Giuseppe Capu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

to, insegnante elementare di ruolo operante nel IV circolo didattico di Rossano (provincia di Cosenza), è stata notificata una comunicazione da parte del Provveditorato agli studi di Cosenza, avente per oggetto la perdita della titolarità nella scuola a tempo pieno di Santa Chiara (Rossano Superiore) —:

se non ritengano che siffatto provvedimento sia in aperto contrasto con l'articolo 27 della legge n. 816 del 1985 relativa allo *status* degli amministratori di enti locali, la quale prevede che i consiglieri comunali e provinciali, nella qualità di pubblici dipendenti, non possono essere soggetti a trasferimento durante lo svolgimento del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso degli interessati;

se non ritengano altresì che sia stato, alla luce della suddetta normativa, oltremodo inaccettabile l'operato del Provveditore di Cosenza, che ha comunicato al professor Giuseppe Caputo il trasferimento d'ufficio, senza che l'interessato, in quanto consigliere comunale di Rossano, abbia mai prodotto alcuna domanda di trasferimento, anche se il suddetto docente, una volta avuta la comunicazione, si sia premurato di rilevare che, da parte del provveditorato, non si poteva adottare alcun provvedimento nei suoi riguardi, essendo ciò in contrasto con l'articolo 27 sopra citato;

infine se non ritengano di dovere intervenire per far revocare il provvedimento in questione. (4-15900)

RUSSO FRANCO E POLLICE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo che

nella caserma di Belmonte Calabro un carabiniere ha sparato contro i fratelli Giuseppe e Domenico Molinaro, di 27 anni il primo e 21 il secondo;

Giuseppe Molinaro è rimasto ucciso mentre Domenico è stato gravemente ferito; i due, benché disarmati, sarebbero

stati fatti segno a cinque colpi d'arma da fuoco —:

l'esatta dinamica dei fatti, a fronte di una tragica realtà in cui sono numerose le vittime causate da un uso disinvolto e tragicamente gratuito delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine; quali provvedimenti intenda adottare affinché esso sia limitato ai soli casi di estrema necessità in cui si configuri come inevitabile. (4-15901)

ALOI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se ritengano ammissibile, dal punto di vista giuridico e morale, che, secondo quanto avvenuto a carico di alcune scuole elementari e di 2° grado di Reggio Calabria, capi d'istituto siano stati chiamati a rispondere penalmente per l'inservanza delle norme sulla sicurezza degli edifici scolastici, e sulla efficienza dei servizi igienico-sanitari, la cui competenza è demandata dalla legge alle amministrazioni comunali, in quanto enti proprietari di detti immobili;

infine quali concreti solleciti provvedimenti intendano adottare al fine di accertare se i tutori della legge abbiano operato sulla base di una normativa non rispondente alla realtà obiettiva e se non ritengano che le suddette decisioni — ove non si dovesse recedere dalle stesse — vengano a rendere oltremodo difficile l'attività dei dirigenti scolastici, che rischiano di essere penalmente perseguiti per altrui inadempienze. (4-15902)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza che nel comune di Roggiano Gravina (Cosenza) gli abitanti della frazione Prunito sono ancora privi della rete elettrica, nonostante svariate promesse da parte degli amministratori locali e dello stesso ENEL:

se è ammissibile che, alle soglie del duemila, determinati cittadini, come quelli di Roggiano Gravina debbano ancora fare uso della luce a gas o a petrolio per potersi illuminare: il che significa anche non potersi garantire un sorso d'acqua fresca, non poter vedere la televisione, non potere usare gli elettrodomestici, non poter migliorare la qualità dello studio e la quantità del lavoro, in una regione, si badi bene, come la Calabria, produttrice ed esportatrice d'energia elettrica;

quali concreti ed urgenti provvedimenti intende disporre per l'estensione della rete elettrica ai civilissimi cittadini di Prunito in Roggiano Gravina, che chiedono un vitale servizio pubblico e non vaghe promesse. (4-15903)

ALOI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono al corrente che nel comune di Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), frazione Allai, a seguito della costruzione della strada che porta da Valanidi ad Allai, si è registrata l'acquisizione abusiva di un tratto del piano viabile, all'altezza del numero civico 50, da parte della famiglia Morabito, che, malgrado le legittime reazioni e la denuncia alla magistratura e al prefetto di altro cittadino con abitazione limitrofa, anzi ha costruito un muro che viene a restringere notevolmente la sede stradale, impedendo l'accesso alla abitazione della famiglia Malara Domenico;

se non ritengano di dovere intervenire al fine dell'accertamento del carattere abusivo della costruzione e per consentire che la transitabilità possa essere completamente ripristinata nell'interesse legittimo di tutti i cittadini della zona. (4-15904)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza che gli abitanti di S. Vito Jonio (provincia di Catanzaro),

la cui zona è servita dal ripetitore tv di Chiaravalle Centrale, non ricevono i programmi della Terza Rete televisiva, nonostante abbiano pagato integralmente il canone di abbonamento alla RAI-TV, come tutti gli altri cittadini italiani;

se ritiene ammissibile, mentre si prospetta la diffusione della prima TV europea per l'anno prossimo, che debbano ancora esistere all'estremo sud situazioni talmente assurde e penalizzanti;

se non ritiene doveroso ed urgente provvedere affinché siano adottate le necessarie soluzioni tecniche, se di ciò si tratta, che possano finalmente consentire agli utenti di S. Vito Jonio l'audiovisione del 3° programma RAI-TV.

(4-15905)

TATARELLA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere presso gli istituti di credito di Polignano (Bari) e Monopoli (Bari) per far tornare a normalità i rapporti con commercianti e artigiani, chiamati a rientrare nelle esposizioni bancarie dopo un incontro tra il pretore di Monopoli e i direttori delle filiali in merito alla patologica diffusione di assegni a vuoto e che ha avuto non l'effetto sperato del contenimento del fenomeno denunciato, ma solo quello indiretto ma pesante e preoccupante della limitazione del credito già concesso a commercianti e artigiani di Monopoli e Polignano. (4-15906)

RINALDI, ZAMBON, RICCIUTI, LAGANA, RABINO E PELLIZZARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — considerata la delibera del Comitato regionale dell'INPS per il Veneto nella seduta del 21 marzo 1986 (ed altri) con la quale sono stati accolti i ricorsi avverso l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 nei confronti dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria titolari anche di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

pensione integrativa a carico di fondi di previdenza aziendali;

considerato l'articolo 4, comma 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, il quale fornisce la interpretazione autentica, confermando che l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si riferisce ai trattamenti integrativi, per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'AGO, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1975, n. 160;

constatato che pur avendo l'interpretazione autentica delle norme in questione rimosso tutte le cause di equivoco e di incertezza il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha ancora assunto determinazioni proprie dirette al riconoscimento e ripristino delle prestazioni revocate nei confronti degli aventi diritto;

numerosi sono i ricorsi amministrativi pendenti;

altrettanto numerosi sono i ricorsi giudiziari pendenti ai vari gradi di giudizio;

tale stato di inerzia dell'INPS, oltre a generare un aggravio di spesa, specie in sede giudiziaria, a carico dell'ente medesimo e dei ricorrenti, ingenera negli aventi diritto forti perplessità sulla credibilità degli atti legislativi del Parlamento e quindi sfiducia nei cittadini -;

con quali atti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha inteso o intende invitare il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ad assumere determinazioni per l'applicazione dell'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge n. 787 del 1985 convertito nella legge n. 45 del 1986;

se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel suo invito all'INPS ha inteso o intende porre urgente prece-

denza almeno per i casi pendenti avanti l'autorità giudiziaria, dei quali alcuni sono in imminente scadenza per interporre gravame, i cui costi, con un doveroso tempestivo chiarimento, possono (e quindi debbono) essere evitati. (4-15907)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quale giudizio dia della singolare e maldestra decisione della SITA SpA di sgattaiolare dalla regione Campania, dove esercita autolinee in concessione da 66 anni, lasciando in ostaggio la inconsistente alternativa di una Srl, appena costituita e con il modestissimo capitale di 200 milioni di lire, senza che questa possa garantire né la continuità del servizio, né la domanda dell'utenza, né i diritti del personale;

se sia informato della dura protesta della CISNAL che ha indetto ieri una prima azione di sciopero della durata di 24 ore perché sia fatta piena luce sulle maldissimilate intenzioni della SITA (che appartiene al gruppo Agnelli, ha sede a Torino e direzione a Firenze) forte dello esercizio di ben 55 autolinee che assolvono un ruolo rilevante nella complessivamente assai precaria situazione del trasporto di persone in Campania;

se non ritenga che proprio per razionalizzare questo essenziale servizio, sia in sé che nel quadro dei suoi rapporti con il sistema di trasporto urbano, interurbano, provinciale, interprovinciale, regionale ed interregionale, di persone sia il caso di commissariare l'esercizio per conferirlo in prospettiva di breve periodo ai costituendi consorzi di bacini di cui alla legge n. 16 del 1985 onde assicurare il recupero di funzionalità e di efficienza della gestione e la acquisizione di idonee garanzie per l'utenza ed i lavoratori nel pubblico interesse, senza indulgere a compiacenti e pericolose tolleranze nei confronti di ben individuati interessi meramente capitalistici che mirano a garantire solo la propria autotutela. (4-15908)

RINALDI, ZAMBON, BRUNI, PELLIZZARI, RICCIUTI E RABINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che:

la stampa quotidiana ha dato risalto ad una indagine condotta dal CENSIS il quale ha elaborato dei dati forniti dall'ISTAT nel 1985 per conto dell'ANCI, indagine che è stata anche analizzata territorialmente;

da tale analisi risulta che in Italia sono in esercizio 1.147 istituti pubblici di cura con media di 8,1 posti letto per 1.000 abitanti;

le varie situazioni regionali vanno da 12,3 posti letto per 1.000 abitanti del Friuli-Venezia Giulia a 5,3 del Molise;

negli istituti di cura pubblici ogni 100 ammalati ci sono 17,2 medici e 51,1 tra infermieri e personale ausiliario per un totale di 68,3 addetti;

l'utilizzo medio nazionale dei posti letto è 68,2 per cui ne deriva che in Italia ogni ammalato dovrebbe avere un addetto che lo cura e lo assiste;

i dati sopra indicati, sono da ritenersi attendibili viste le istituzioni che li hanno extrapolati ed indicano una situazione positiva, quanto meno sul piano numerico;

sempre sulla stampa quotidiana, è apparso il problema delle ferie del personale sanitario-medico, paramedico, ausiliario — dei presidi ospedalieri per la prossima estate con ipotesi di chiusura di ospedali e di interi reparti ospedalieri;

che tale problema feriale si ripresenta puntualmente irrisolto da un po' di anni a questa parte;

durante il periodo estivo la popolazione residente in determinate regioni aumenta anche notevolmente a motivo del turismo nazionale ed internazionale;

per effetto della mobilità turistica si incrementa in certe zone d'Italia la domanda di cura del presidio ospedaliero,

specie per interventi dovuti a cause traumatiche e di altra natura ricorrente;

per quanto sopra espresso, si evidenzia una situazione sconcertante tra i dati CENSIS e la effettiva realtà;

tale situazione evidenzia una gestione operativa inefficiente nei presidi ospedalieri, ormai divenuta cronica e rimarcata nel tempo;

tale situazione ingenera ed incrementa il senso di sfiducia nella pubblica amministrazione da parte dei cittadini italiani e può dare una immagine negativa nei cittadini stranieri turisti —;

se il Ministero della sanità, a fronte di una situazione numerico-statistica positiva, è a conoscenza di una situazione operativa precaria, specie nelle zone « turisticamente » calde;

se il Ministero della sanità ha inteso o intende dare disposizioni operative per assicurare, durante il periodo estivo, un servizio sanitario ospedaliero costante e completo;

se il Ministero della sanità ha inteso o intenda mettere in atto iniziative, nel medio e lungo termine, atte allo svolgimento di un servizio sanitario ospedaliero di efficienza pari ai rilevamenti numerici del CENSIS. (4-15909)

GUERRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria 1986 pur mantenendo la cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni erogate dall'INAIL fissa in biennale la cadenza del decreto del Ministro del lavoro per le rideterminazioni medie giornaliere e delle retribuzioni annue convenzionali, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite;

in conseguenza di quanto sopra, gli effetti pratici sono la non applicabilità di fatto della rivalutazione annuale;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

il Governo ha accettato un ordine del giorno con il quale si impegnava a porre in essere entro il mese di luglio ogni necessaria iniziativa volta a ripristinare la cadenza annuale;

tuttora il Governo non ha posto in essere le necessarie concrete iniziative volte al rispetto del ricordato impegno -;

che cosa intenda fare per superare il ritardo e porre in essere le necessarie iniziative volte al ripristino della effettiva cadenza annuale delle rendite infortunistiche e delle altre prestazioni liquidate dall'INAIL. (4-15910)

GUERRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende porre fine ed in quali tempi all'anacronistica situazione della città di Ancona che è l'unico capoluogo a non avere un conservatorio musicale statale. (4-15911)

TATARELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per i quali a Cassano Murge (Bari) la centrale via XXIV Maggio dal numero civico 5 in poi non viene servita dal servizio postale in quanto considerata « zona non servita » per cui incredibilmente la posta viene restituita al mittente con l'indicazione di « zona non servita ». (4-15912)

MUSCARDINI PALLI E RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere e quali controlli effettuare in relazione agli indebitamenti in moneta estera (vedi ECU) effettuati dai comuni, con conseguente aggravio di spesa per i tassi. (4-15913)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

il Ministro della funzione pubblica ha considerato illegale la conferma del blocco degli scrutini e degli esami annun-

ciato dal sindacato autonomo lavoratori della scuola ed ha invitato il Ministro della pubblica istruzione a predisporre gli atti conseguenziali;

il Governo non è stato capace di trovare una soluzione atta a pacificare il mondo della scuola e che soprattutto non è stato capace di evitare la formazione di precariato così come non è stato capace di sistemare il personale precario esistente -

anche in considerazione che gli atti conseguenziali altro non siano che la precettazione, se non ritengono di scegliere la strada della fuga di fronte ai reali problemi e bisogni;

se non ritengono che la precettazione possa essere inquadrata come un attentato alle libertà costituzionali. (4-15914)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

il consiglio di amministrazione dell'ENEL - compartimento di Napoli - Distretto della Puglia - con apposita delibera, ha proceduto nell'anno 1985, ad assunzioni per chiamata individuale;

l'interrogante, con lettera protocollo 1241 del 13 gennaio 1986, chiedeva copia di detta delibera concernente, tra l'altro, l'assunzione individuale per orfani di dipendenti ENEL;

a distanza di 5 mesi, nessuna risposta è stata fornita in merito -

i nominativi degli assunti per chiamata individuale dall'ENEL di Puglia durante l'anno 1985 ed i criteri seguiti per dette assunzioni. (4-15915)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a chi fanno capo le imprese Consorzio ravennate - Ravenna; Cooperative mu-

ratori e cementisti - Ravenna; Italiana costruzioni - Roma; ICP SpA - Bari;

se tali imprese si sono aggiudicate altri appalti in Puglia e quali;

quali e quanti appalti la Lega delle cooperative, attraverso società diverse, si è aggiudicati in Puglia, oltre al progetto di disinquinamento del golfo di Manfredonia (col gruppo facente capo a Matarrese) ed il piano di metanizzazione in Puglia;

se nei costruendi centri-pilota in Puglia sono presenti cooperative aderenti alla Lega in Consorzio SpA;

in virtù di quali valutazioni sono stati riaffidati i lavori del carcere di Lecce al « Consorzio fondi lavori » senza sentire tutte le altre imprese che si erano prequalificate;

come, perché e da chi sono stati affidati lavori per 129 miliardi per il carcere di Lecce, laddove i fondi a disposizione ne prevedevano solo 24;

su quale base ha effettuato l'appalto;

perché non furono fatti più lotti di opere;

come si spiega la enorme lievitazione dei prezzi ed a chi e a che cosa è addebitabile;

se non si debbano individuare i responsabili di tale situazione e penalizzarli con sanzioni anche pecuniarie, quale risarcimento dei danni alla collettività leccese per la mancata costruzione del carcere. (4-15916)

ALOI, POLI BORTONE, RALLO E ARMELLIN. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

se è al corrente che mentre i produttori di film culturali ed informativi si trovano in gravi difficoltà operative, certe produzioni oscene, immorali, esaltanti perversioni e violenza vengono impunemente diffuse per televisione e visti anche da minorenni, se non da bambini, fruendo in alcuni casi di incentivi statali ovvero,

se di produzione estera, gravando sulla bilancia commerciale italiana e non in regola con le disposizioni valutarie, i permessi d'importazione, gli adempimenti doganali e i visti di censura;

se i sotto elencati film hanno ottenuto i prescritti nulla-osta alla pubblica diffusione, con o senza divieti ai minori: *L'ultimo treno della notte, Emanuelle l'infedele, Quell'età maliziosa, Amore amaro, La seduzione, Emanuelle bianca e nera, Venere la contessa nuda, Paris scandale (Parigi porno di notte), Voglia di lei, Il giudice e la minorenne, Quattro matti in un collegio femminile, Maria R. e gli angeli di Trastevere, La punishment, Charlotte;*

se alcuni dei citati films, di produzione straniera, hanno ottenuto i visti di importazione ed hanno adempiuto a tutti gli obblighi, compresi quelli fiscali, inerenti al loro sfruttamento in Italia;

se i film *Scandalosa Gilda, Miranda e i vizi della signora*, già in programmazione nelle sale, hanno ottenuto le sovvenzioni statali destinate alle produzioni italiane di qualità. (4-15917)

TAGLIABUE, PEDRAZZI CIPOLLA, ZANINI, MONTANARI FORNARI, LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, BONETTI MATTINZOLI E BIANCHI BERETTA. — Ai Ministri della sanità, per l'ecologia e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere - premesso che

la pianura padana è fortemente interessata e colpita da dissesti territoriali e ambientali e da veri e propri disastri ecologici che anche l'Ordine dei geologi lombardi ha evidenziato nella conferenza stampa tenuta a Milano il 9 giugno 1986;

nel giro di pochi mesi abbiamo avuto « diverse emergenze » che hanno interessato tre fattori e cioè: aria, acqua e suolo e che troppe volte ci si limita a fare valutazioni a posteriori dei danni provocati sull'ambiente e la popolazione -:

se si è già provveduto da parte degli organi istituzionali competenti alla pre-

disposizione di una mappa del sottosuolo della pianura lombarda e in questo caso qual'è la situazione che emerge, quali sono i dati e come si intende svolgere quella funzione di indirizzo e di coordinamento con la regione Lombardia, gli enti locali e le USL ai fini di garantire efficacia e qualità negli interventi e evitare « studi locali e regionali ripetitivi », sprechi e dispendio inutile di tempo;

se corrisponde al vero che l'« atrazina » usata per le coltivazioni di mais nel bergamasco non avrebbe solo inquinato le falde delle zone agricole, ma si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta la parte sud della pianura; quali sono le misure poste in essere per conoscere e per prevenire ulteriori danni all'inquinamento dell'ambiente naturale e delle acque;

se corrisponde al vero che secondo uno studio dell'Istituto di agraria si consumano ogni anno 3000 tonnellate del potente diserbante « atrazina » con dosi tecniche d'impiego di circa due chilogrammi per ettaro e che un intervento di disinquinamento dei territori fin'ora colpiti richiederebbe un tempo di 4-5 anni;

se non si ritiene di intervenire perché la regione Lombardia, buon ultima tra le regioni del nord, provveda alla istituzione di un servizio geologico regionale, quale importante e fondamentale struttura di supporto per la elaborazione di strategie di intervento sul fronte della prevenzione, della tutela del sottosuolo e delle acque. (4-15918)

TAGLIABUE, FERRARI MARTE, BRICCOLA E SERRENTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione di estrema difficoltà in cui si trovano numerosi contribuenti in alcune città del nord, in particolare nella città di Bormio (Sondrio), che, in quanto proprietari di appartamenti, sono usi a dare in locazione gli stessi con contratti stagionali o annuali senza fornire servizi accessori. Sta di fatto che in sede giudiziaria è sta-

to ripetutamente sentenziato (compresa la Suprema Corte di cassazione) che l'attività di affittacamere si sostanzia nella prestazione accessoria, imprescindibile e qualificante della fornitura di servizi personali, mentre uffici delle imposte ed organi di accertamento continuano a ritenere che si ha attività di affittacamere per il solo fatto di essere intestatari di autorizzazione amministrativa. Non così sembra doversi interpretare l'orientamento del Ministero, in ultimo con la risoluzione n. 324457 del 4 gennaio 1986, laddove determinante è ritenuta l'attività realmente svolta. Conseguentemente, alla luce anche delle decisioni ed orientamenti della magistratura, i casi di specie non dovrebbero ritenersi lavoro autonomo bensì locazione;

se non ritenga di intervenire per garantire una corretta interpretazione della legge e liberare quei contribuenti dalle eccezioni, rilievi e richieste della amministrazione periferica. (4-15919)

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulti al Governo in base a quali valutazioni il dottor Fabio Milana abbia ricevuto un incarico — presiedendo quindi un'informale riunione dei capigruppo consiliari — dal comune di Castel San Giovanni per la redazione di un piano per l'utilizzo dei fondi a disposizione di quel comune in base a quanto disposto dalla legge n. 8 circa i contributi dall'Enel dovuti ai comuni nel cui territorio siano situate centrali elettriche, posto che l'unico titolo effettivo di cui il predetto professionista pare possa vantarsi sarebbe quello di essere in rapporti di parentela con un noto personaggio piacentino.

Per sapere se risulti al Governo che sui fatti sopra esposti sia stata aperta una inchiesta giudiziaria. (4-15920)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del te-*

soro. — Per sapere se non sia caso di dare disposizioni anche agli organi delle varie amministrazioni e dei vari dicasteri, ancorché periferici, che dopo l'approvazione della legge 29 ottobre 1984, n. 732, che elimina il cosiddetto requisito della buona condotta ai fini dell'accesso ai pubblici uffici, deve essere eliminata in ogni caso anche la richiesta e la emanazione del cosiddetto certificato di buona condotta, arcaico incombente e ora vera e propria inutile pastoia burocratica, inutile e senza senso. (4-15921)

POLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che nel territorio del comune di Castelnuovo del Garda (Verona) nei pressi della costa del lago sono state eseguite opere di sbancamento, spostamento e accumulo di terra, di cementazione di piattaforme e di applicazione di recinzioni metalliche fisse -:

1) se siano state concesse autorizzazioni - ed eventualmente quali - dai competenti uffici dipendenti dal Ministero;

2) quali provvedimenti di sua competenza intenda assumere per far cessare eventuali abusi e per ripristinare la situazione ambientale preesistente. (4-15922)

SANTINI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che esiste un problema di carattere generale che riguarda la impossibilità *de facto* di molte categorie di cittadini, basta ricordare il caso dei militari di leva, di poter esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni amministrative e regionali - quali iniziative si intendono assumere perché i professori siciliani nominati dal Ministero della pubblica istruzione commissari per gli esami di maturità in località lontane dalla Sicilia, possano esprimere il proprio voto per le prossime elezioni regionali siciliane del 22 giugno 1986. (4-15923)

BERSELLI E RUBINACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che: con esposto in data 24 luglio 1985 inviato, tra gli altri, a: Sindaco del comune di Pesaro - Regione Marche, Ufficio Cave, - Genio Civile di Pesaro - Regione Marche, Servizio urbanistico protezione bellezze naturali, il signor Alessio Bianchi portava a conoscenza degli enti suelencati che la ditta SESA S.n.c. dei fratelli Penserini e C., corrente in strada Montefeltro n. 77 Pesaro, esercitava attività di cava in comune di Pesaro, località Sala, lungo il fiume Foglia in modo irregolare e illegittimo chiedendo agli stessi la verifica delle illegittimità denunciate;

in data 28 ottobre 1985 con memoria riassuntiva il signor Alessio Bianchi faceva ancora presente che l'accertamento delle irregolarità commesse dalla SESA poteva in brevissimo tempo essere verificato mediante un semplice calcolo per differenza. Esaminate le autorizzazioni allo scavo rilasciate dal comune di Pesaro, se mai esistenti e regolari, sarebbe infatti stato possibile ricavare quanto materiale poteva la società SESA lecitamente scavare. Da tale ricavato, detraendo il materiale venduto e quello accumulato in vere e proprie montagne, si sarebbe avuta la prova se il materiale scavato era di origine lecita o illecita;

in data 14 novembre 1985, con memoria integrativa, il signor Alessio Bianchi poneva in evidenza che l'articolo 23 della legge regionale Marche n. 37/80 poteva operare solo se a monte esistevano le Racc. R.R. inviate dagli interessati al comune o al distretto Minerario competenti (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128). Faceva altresì presenti le numerose violazioni commesse dalla SESA;

con più esposti alla pretura penale di Pesaro, il signor Alessio Bianchi evidenziava, tra l'altro, quanto segue:

a) una attività di scavo eseguita senza la denuncia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

n. 128 e le autorizzazioni di cui alla legge regionale Marche 37/80;

b) una attività di scavo in zona proibita;

c) il mancato rispetto delle distanze di sicurezza;

d) una attività di cava in zona tutelata dal piano regolatore generale del comune di Pesaro;

e) una attività di scavo di zona demaniale;

f) la esecuzione di lavori di strada in modo difforme alle autorizzazioni;

g) la deviazione delle acque del fiume Foglia;

da quanto sopra emerge l'assoluta inerzia degli enti pubblici preposti al controllo e alla sorveglianza delle attività di cava che, pur informati delle violazioni sopra riportate, non hanno proceduto con verifiche e provvedimenti. Gli enti preposti a ciò sono *in primis* il comune e la regione in virtù delle leggi di delega;

è di un paio di mesi addietro la notizia apparsa sul *Resto del Carlino - Cronaca di Pesaro* - che il comune di Pesaro avrebbe sospeso (non inibito) l'attività di scavo della SESA. Tale provvedimento, anche se adottato, non produce nessun effetto nei confronti della SESA, la quale sta utilizzando comunque il materiale accumulato illecitamente in vere e proprie montagne e continuerà a venderlo per oltre 10 anni (date le quantità) nonostante abbia esercitato l'attività *contra legem*, facendo venir meno così la prova delle sue responsabilità eliminando il corpo del reato;

alla luce di quanto sopra il signor Alessio Bianchi chiedeva che venisse immediatamente disposto il sequestro e la confisca di cumuli, insistendo altresì affinché fossero posti a carico della ditta SESA il ripristino e la sistemazione delle cave illecitamente aperte, come prescritto dall'articolo 10, comma terzo della legge 47/85, dall'articolo 18 comma

quarto della legge regionale Marche 37/80 e dall'articolo 1-sexies comma secondo della legge 431/85;

gli enti competenti e soprattutto il comune di Pesaro e la delegante regione Marche - Assessorato ambiente e urbanistica e servizio cave non hanno provveduto, (e semmai lo abbiano fatto ultimamente, come visto, non lo hanno fatto in modo adeguato), benché ripetutamente informati di quanto sopra, ad emettere i provvedimenti di inibizione, sequestro e confisca previsti dalle leggi, tanto che possono ravvisarsi nei loro confronti, salvo altri, i reati di interesse privato in atti di ufficio e di omissione di atti di ufficio -:

se presso la pretura, la procura della Repubblica, l'ufficio istruzione o il tribunale di Pesaro sia pendente, in quale fase, contro chi e per quali reati, un procedimento penale in relazione ai fatti di cui sopra. (4-15924)

DARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

le lavoratrici Rugani Creta, nata a Lucca l'11 dicembre 1930; Nicoletti Rossanna, nata a Lucca il 14 agosto 1953; Lucchesi Elisanna, nata a Lucca il 4 ottobre 1954; Matteoni Liliana, nata a Capannori (Lucca) il 17 aprile 1933, furono licenziate per mancanza di lavoro il 1° settembre del 1983 dalla Ditta Corti SpA di S. Filippo (Lucca) e sono tuttora disoccupate;

le operaie suddette percepirono, assieme ad altre, la disoccupazione speciale per i primi sei mesi dal 1° settembre 1983 al 28 febbraio 1984 ed ebbero successivamente una proroga di altri tre mesi dal 1° marzo 1984 al 31 maggio 1984;

è necessario da parte del CIPI l'accoglimento della domanda di proroga del trattamento speciale di disoccupazione per le lavoratrici sopra nominate;

il periodo per cui occorre l'emana-
zione del decreto da parte del CIPI riguar-
da i due trimestri dal 1° giugno al 31
agosto 1984 e dal 1° settembre 1984 al 30
novembre 1984;

l'Ufficio regionale toscano del lavoro
ha già da tempo dato parere favorevole -:

che cosa intende fare il governo af-
finché questa situazione sia al più presto
sanata, in modo da garantire alle lavo-
ratrici sopra indicate il rispetto dei loro
diritti. (4-15925)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro
dell'interno.* — Per sapere - anche in rela-
zione all'ultimo sconcertante episodio di
criminalità che ha visto, nella città di
Rosarno (provincia di Reggio Calabria),
nelle prime ore della sera del giorno 2
giugno 1986 la casa dell'agricoltore signor
Paolo Nava, fatta segno, per la seconda
volta, a ripetuti colpi di arma da fuoco
che hanno, solo per un caso fortuito, ri-
sparmiato la vita della dottoressa Giulia
Nava, figlia dello stesso agricoltore - se è
al corrente che non solo il detto signor
Paolo Nava, ma anche tanti altri opera-
tori economici e professionisti della zona
sono oggetto di continue azioni estorsive
e di taglieggiamenti che rendono difficile,
se non impossibile ogni attività economi-
ca e professionale;

per sapere se non ritenga di dovere
decisamente intervenire nella zona, attra-
verso soprattutto il potenziamento degli
attuali insufficienti presidi delle forze del-
l'ordine che andrebbero integrati da ele-
menti di alta specializzazione nel settore
in questione, di modo che si possa con-
sentire veramente a chi vuole lavorare e
produrre la possibilità di potere svolgere
la propria attività, senza dover subire
continue azioni estorsive ed intimidatorie,
che hanno creato un clima insostenibile
nella zona dove la violenza di pochi cri-
minali viene a condizionare ogni forma
di civile convivenza, costringendo tante
energie fisiche ed intellettuali ad allon-
tinarsi, emigrando, dalla propria terra.

(4-15926)

SARETTA, GARAVAGLIA, LUSSIGNO-
LI, ZOSO, DAL MASO, RIGHI E ZUECH.
— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere
- premesso che in questi giorni sono ap-
parse notizie allarmanti sulla stampa in
relazione ai danni provocati dall'aspirina
per uso pediatrico, talché il ministro del-
la sanità della Gran Bretagna ha deciso
di vietarne la vendita -:

se risulta anche a codesto Ministero
la nocività del prodotto in questione;

se sono stati avviati studi e ricerche
per appurare la fondatezza dell'allarme;

quali iniziative intenda prendere per
dare tranquillità alle famiglie italiane,
quanto meno per dar loro sufficienti e
provati elementi di conoscenza e garanzia.
(4-15927)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, del-
la difesa e di grazia e giustizia.* — Per sa-
pere che cosa intendano fare per dare
onorata sepoltura a quei caduti in guer-
ra, e sepolti senza segni di riconoscimen-
to, specie perché uccisi, senza nessuna
annotazione, da bande irregolari, soprat-
tutto nel sanguinoso biennio 1944 e 1945,
di cui hanno notizie le popolazioni del-
l'Appennino in provincia di Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Modena. Un esempio
clamoroso è stato quello relativo al ri-
trovamento dei resti di due militari, uno
tedesco e uno già appartenente alle For-
ze armate della RSI, avvenuto nella zona
appenninica intorno al monte Pelizzone,
comune di Bardi, provincia di Parma, ai
primi del mese di giugno del corrente
1986, da parte di alcuni giovani del posto.
Sembra infatti che sia stato ordinato di
evitare ogni ricerca di quel tipo e che
nulla si voglia fare e si faccia per la do-
verosa riesumazione dei poveri resti, an-
che ai fini della necessaria identificazione.
Tra l'altro trattandosi anche di caduti te-
deschi esiste anche un preciso obbligo
internazionale in proposito a parte l'uma-
na se non cristiana doverosa pietà.

Per sapere se in merito siano state aperte inchieste amministrative e istruttorie giudiziarie, poiché trattasi certamente di patenti casi di omicidio. (4-15928)

TATARELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risulti rispondere al vero la notizia secondo la quale il comune di Torremaggiore (Foggia) privilegierebbe negli appalti e nell'affidamento di lavori l'impresa D'Aloisio di Margherita di Savoia (Foggia) a danno di imprese concorrenti della provincia di Foggia e di Barletta. (4-15929)

TATARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza che presso la procura della Repubblica del tribunale di Lucera esposti e denunce su attività di amministratori di enti locali e di istituti finanziario-bancari vengono esaminate al rallentatore, sconfinando nell'istituto atipico dell'archiviazione surrettizia.

In merito si intende conoscere l'iter di esame di tutti gli esposti e denunce inviati alla procura della Repubblica di Lucera negli ultimi 5 anni riguardanti attività dei citati amministratori di Torremaggiore, Apricena e di tutti i comuni del circondario del tribunale di Lucera.

Specificatamente si chiedono notizie sugli esposti relativi a recenti appalti e affidamento di lavori del comune di Torremaggiore. (4-15930)

FLORINO, MAZZONE E ABBATANGELO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in più occasioni è stato chiesto l'intervento del Governo per tentare di portare a soluzione la vertenza Cirio pendente ormai da mesi e che crea tensione e preoccupazione tra i lavoratori del settore;

la direzione della Cirio ha presentato alle organizzazioni sindacali un piano

di riorganizzazione che ha due direttrici obbligate da un lato, i tagli produttivi con lo spostamento della produzione da Napoli e dalla Campania in altre aziende del gruppo SME e dall'altro, provvedimenti di CIGS per oltre 120 lavoratori perché dichiarati esuberanti;

tali programmati tagli e licenziamenti si aggiungono alla chiusura di due stabilimenti di pomodoro verificatisi l'anno scorso, con la perdita di 1.000 posti di lavoro —

se non ritengano di intervenire con urgenza ed in modo definitivo affinché siano convocate la SME e l'IRI e sia trovata un'intesa che tuteli gli interessi delle parti ma, in particolar modo la tutela dei già precari livelli occupazionali della Campania. (4-15931)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la corsa in atto fra emittenza pubblica e privata, per accaparrarsi il maggior numero di telespettatori, determina la crisi di un altro importantissimo settore della diffusione di cultura e spettacolo: la chiusura delle sale cinematografiche;

la crisi di gestione delle sale di proiezione, già in atto stante la impossibilità delle sale a rispettare l'orario di proiezione delle pellicole per mancanza di spettatori, crea non poche preoccupazioni tra i lavoratori che, in mancanza di norme per il rilancio del settore, vedono in pericolo il proprio posto di lavoro;

se non ritenga di intervenire affinché sia predisposto un piano di intervento per il rilancio del settore, notevolmente danneggiato dalla concorrenza delle emittenti pubbliche e private, creando in tal modo le premesse per il mantenimento dei livelli occupazionali per migliaia di lavoratori. (4-15932)

FLORINO, ABBATANGELO E MAZZONE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

in data 28 aprile 1986, il servizio interrogazioni parlamentari del Ministero dell'industria faceva pervenire agli interroganti risposta alla interrogazione numero 4-13081 nella quale, si evidenziava l'impegno del Ministero dell'industria nel risolvere la vertenza per lo stabilimento ETERNIT di Bagnoli (Napoli) e che, ai lavoratori era stata concessa in data 24 ottobre 1985 con decreto del Ministro del lavoro la cassa integrazione guadagni straordinaria, per crisi aziendale, fino al 4 gennaio u.s. ed il beneficio della cassa integrazione guadagni per la crisi del settore fibrocementi per il periodo 5 gennaio-8 marzo 1986;

tale risposta contrasta con la protesta attuata nei giorni scorsi dai lavoratori ETERNIT di Napoli per la mancata concessione della cassa integrazione e le fumose promesse di intervento per la soluzione della vertenza —:

se non ritengano di chiarire i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle spettanze relative alla cassa integrazione dovute ai lavoratori della ETERNIT di Bagnoli (Napoli) sollecitandone la liquidazione; se non ritengano di convocare con urgenza le parti interessate affinché, sia esaminata la proposta avanzata dalla Gepi e dalla Italtubi dando in tal modo risposte certe e definitive ai 400 lavoratori della ETERNIT di Napoli. (4-15933)

FLORINO, MAZZONE E ABBATANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è stata approvata da parte della Commissione regionale per l'impiego di Napoli, la composizione della Agenzia del lavoro con il compito di definire gli interventi più adeguati per lo sviluppo della occupazione in Campania;

in detta Agenzia sono rappresentati esponenti di tutte le forze politiche, culturali e sindacali operanti nella Regione Campania eccezion fatta per i rappresentanti sindacali della CISNAL che, con la sua organizzazione è presente in tutti i settori produttivi della Regione con qualificate e prestigiose presenze;

tale inspiegabile esclusione crea non poche perplessità e timori palesandosi una precisa volontà del non confronto con un'organizzazione sindacale che rappresenta oltre il 20 per cento della forza lavoro della Campania;

lo spirito della legge istitutiva dell'Agenzia del lavoro, era quello di trovare affiancate tutte le energie sociali, sindacali e politiche per disegnare un programma di intervento per la occupazione, finalità che non ha trovato attuazione stante la vergognosa discriminazione nei confronti della CISNAL cosa che risulta ancora più grave se si considera che a presiedere detta Agenzia è il Ministro del lavoro —:

se non ritenga di chiarire i motivi che hanno determinato la esclusione dei rappresentanti della CISNAL quali componenti della Agenzia del lavoro per la Campania; se tale esclusione sia stata pre-determinata da una vergognosa discriminazione di natura politica essendo la CISNAL vicina agli ambienti del MSI-DN; se tale esclusione sia stata posta in essere in odio alla CISNAL per direttamente o indirettamente favorire le rappresentanze sindacali della CGIL, CISL UIL; se non ritenga infine di intervenire, anche nella sua qualità di Presidente della Agenzia del lavoro, affinché siano rimosse tali inaccettabili discriminazioni e siano chiamati a far parte della sopra citata Agenzia anche i rappresentanti della CISNAL in attuazione della legge e della rappresentatività sindacale e politica. (4-15934)

MAZZONE, FLORINO E ABBATANGELO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in occasione degli scioperi del personale ferroviario proclamati dalla tripli-

ce sindacale, un giorno prima della manifestazione viene predisposta la soppressione di numerosi treni, in particolare di quelli a lungo percorso, senza conoscere l'entità della partecipazione all'agitazione;

tale procedura comporta un notevole disagio tra i viaggiatori, disagio rivelatosi ingiustificato stante la massiccia presenza di ferrovieri che si presentano puntualmente in servizio ma non possono effettuare il loro lavoro in quanto il treno loro assegnato è stato precedentemente soppresso;

tale politica di prevenzione, attuata dalle Direzioni compartimentali delle Ferrovie, non soltanto lede gli interessi degli utenti, ma procura un notevole danno finanziario all'Azienda -:

se non ritenga di intervenire affinché siano adottate misure che tengano conto della reale partecipazione allo sciopero evitando in tal modo inutili sprechi e minor disagi possibili all'utenza. (4-15935)

FLORINO, MAZZONE E ABBATANGELO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che:

da tempo è ventilata l'ipotesi di acquisto da parte della società americana Ford del pacchetto di maggioranza della Alfa Romeo;

tale ipotesi di proprietà determina uno stato di tensione e preoccupazione tra i lavoratori degli stabilimenti Alfa per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la sorte dei cassintegrati degli stabilimenti di Arese e Pomigliano d'Arco;

le discordanti posizioni assunte da esponenti del Governo alimenta lo stato di confusione sulla consistenza del ventilato accordo Alfa-Ford e sulle modalità da seguire per la definizione o meno dell'accordo stesso -:

se non ritengano di chiarire la consistenza del ventilato accordo Alfa-Ford;

se esistente una precisa prospettiva quali garanzie sono state chieste per i livelli occupazionali, per la salvaguardia della professionalità e la conservazione del prestigioso marchio Alfa Romeo. (4-15936)

RIGHI E SARETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere al fine di evitare il paventato blocco degli scrutini nelle scuole italiane e più in generale per eliminare il diffuso malumore che serpeggia fra gli operatori scolastici. (4-15937)

COLOMBINI E GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - considerato l'ordine del giorno votato dal consiglio regionale del Lazio che: « invita l'Assessore regionale alla sanità a ritirare la circolare n. 15 dell'11 marzo 1986 attraverso cui si dà indicazione di estendere i *ticket* a tutte le prestazioni specialistiche... » e in cui viene testualmente affermato: « L'interpretazione della legge finanziaria, contenuta anche nella circolare n. 100 dell'8 marzo 1986 del ministro Degan, appare impropria in quanto la legge finanziaria prevede la partecipazione finanziaria da parte degli assistiti alle prestazioni integrative ordinarie erogate dal disciolto INAM (protesi ortopediche, dentarie, presidi ortopedici, presidi terapeutici, occhiali, apparecchi acustici, rieducazione generici...). Poiché molte USL, anche a seguito di dette circolari, stanno estendendo i *ticket* a servizi consultoriali e di prevenzione ed a tutte le prestazioni specialistiche, mentre altre USL, ritenendo di interpretare correttamente la legge non li applicano, sarebbe opportuno ripristinare la corretta interpretazione della legge e di conseguenza l'unicità di comportamenti, attraverso nuove indicazioni dell'Assessorato ».

Premesso che non è stata data ancora risposta all'interpellanza n. (2-00854) presentata il 19 marzo 1986 né all'interrogazione (5-02593) Palopoli ed altri del 3 giugno 1986, se non ritenga urgente, anche in-

nanzi a questo atto, a provvedere a dare indicazioni precise che ripristino la corretta interpretazione dell'articolo 28 della legge finanziaria evitando di fare pagare *ticket* non dovuti sulle visite specialistiche e sulle visite « obbligatorie » per l'accesso ai servizi di prevenzione (consultori, asili nido, soggiorni estivi, ecc.) tanto più che non risolvono nessuno dei problemi connessi alla spesa sanitaria, anzi colpiscono i cittadini più deboli, i più bisognosi di cure e danno un colpo micidiale alla prevenzione e quindi al diritto alla salute e ad una fonte certa di risparmio. (4-15938)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risponde al vero che il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del MAE ha stipulato nel gennaio scorso una convenzione con la Società italiana di Monitoraggio, una SpA costituita appena 6 mesi prima con la partecipazione dell'IMI, CREDIOP, Italconsult, Fondiaria Assicurazioni, SOFIPA, al fine di effettuare un controllo sull'efficienza ed efficacia delle iniziative di cooperazione, nonché la rilevazione regolare dell'andamento dei progetti, sotto il profilo organizzativo, gestionale, finanziario, tecnico e di pianificazione;

se non giudica illegittima una delega all'esterno di funzioni specificamente proprie dell'amministrazione, in particolare per una struttura ordinaria che opera da ormai 7 anni e che, anzi, è prossima a cessare le proprie attuali funzioni in ragione dell'imminente riforma della legge n. 38 del 1979;

se risponde al vero che nella premessa di detta convenzione si afferma tra l'altro « che il Dipartimento non dispone di personale in possesso delle qualifiche professionali interdisciplinari e della vasta esperienza internazionale richieste per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei progetti di cooperazione e che è prevedibile l'impossibilità di acquisire all'interno della struttura del Dipartimento

stesso qualificate collaborazioni in un settore operativo così caratterizzato sotto il profilo specialistico; che detto apporto collaborativo deve, pertanto, essere cercato dal Dipartimento al di fuori della propria struttura nell'ambito di organizzazioni capaci di esprimere, con carattere di continuità, competenze professionali adeguate alla specificità dei fini perseguiti »;

se non deve ritenersi inaccettabile un giudizio sull'incapacità professionale del Dipartimento quale quello sopra riportato, e non invece necessaria una severa censura — con tutte le relative conseguenze — nei confronti di chi il Dipartimento ha retto ed organizzato in questi anni, nei quali più volte è in effetti emersa l'assoluta inadeguatezza delle scelte adottate e non di rado il fallimento degli interventi effettuati nei paesi in via di sviluppo;

se è vero che i profili professionali indicati nella convenzione coincidono con quelli già da tempo esistenti nel Dipartimento;

quale risposta pratica si intende dare a quei numerosi e qualificati dipendenti del Dipartimento che hanno rigorosamente sollecitato la formalizzazione e la attribuzione delle funzioni istituzionali del Dipartimento che oggi appaiono invece frammentate, disperse e male organizzate;

il costo della citata convenzione, la durata e le altre condizioni contrattuali previste;

qual è il *curriculum* presentato dalla Società italiana di Monitoraggio;

in che cosa è costituita l'istruttoria effettuata dal MAE prima di adottare tale decisione;

quali precisi atti sono stati realizzati dalla SIM nei quattro mesi trascorsi.

(4-15939)

D'AMBROSIO, CALVANESE, FRANCESE E LODI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

da molti anni si trascina nella sede INPS di Avellino una grave conflittua-

lità tra larghi settori del personale, soprattutto delle funzioni direttive e sindacalizzato, e il direttore, dottor Erasmo Percopo, a causa di una gestione che, per consenso unanime dei sindacati, è giudicata autoritaria e clientelare;

questa situazione, che naturalmente dà luogo a disfunzioni e vasti malcontenti, è stata molte volte denunciata dai sindacati, provocando in varie occasioni interventi correttivi degli organi regionali e centrali;

il protrarsi di questa situazione nei mesi scorsi ha reso necessaria una inchiesta, affidata all'ispettore dottor Antonio Bambini, i cui esiti però non sono stati resi noti;

continuano, nonostante tutto, da parte del direttore « atteggiamenti di prevaricazione », come sono stati definiti dalla CISL, per citare solo questa posizione, tanto che lo stesso presidente del Comitato provinciale di Avellino, avvocato Roberto Imbimbo, con lettera del 18 aprile 1986 estesa ai diversi livelli di direzione, « avverte l'obbligo di comunicare la propria futura indisponibilità a presenziare agli incontri per gli accordi decentrati e ad ogni altra riunione con la Direzione della sede ». Tale decisione, continua il dottor Imbimbo, è diretta soprattutto « a sottolineare il comportamento del Direttore della sede che, con costante pervicacia, vanifica ogni risoluzione adottata.... ancorché con l'approvazione unanime di tutti i sindacati »;

quale giudizio esprime sul modo di gestire la sede INPS di Avellino da parte del dottor Erasmo Percopo e quali iniziative intende adottare per risolvere questa crisi, restituendo agli uffici di Avellino funzionalità, correttezza e trasparenza di gestione. (4-15940)

MARZO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che la biblioteca Acclavio di Taranto, struttura capofila del realizzando sistema bibliotecario provinciale, è

attualmente priva degli organi direttivi (di direttore e di vice direttore) e smembrata logisticamente in tre diversi locali, fra cui uno scantinato ubicato nell'ambito di una scuola media della città. Situazione questa che impedisce una adeguata collaborazione con il Ministero per i beni culturali per la stesura del catalogo nazionale delle « Cinquecentine e degli Incunaboli », tutt'ora in corso. Tale patrimonio librario, attualmente mal custodito e continuamente attaccato da muffa e flora batterica, non potrà, molto probabilmente, più figurare fra quei preziosi testi del patrimonio librario nazionale.

Si chiede quindi al ministro un tempestivo intervento affinché la attuale situazione di degrado delle strutture della biblioteca « Pietro Acclavio » possa divenire oggetto di una accurata verifica.

(4-15941)

MELELEO, MEMMI E PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

l'aeronautica militare ha gestito i servizi di assistenza al volo, sia per l'aviazione civile che per quella militare, dalla loro costituzione avvenuta nel 1937 fino al 1980;

la legge n. 242 del 23 maggio 1980, istituendo l'AAAV/TAG (Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) ha fatto sì che anche in Italia, come nella maggior parte delle nazioni aderenti all'OACI (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) i servizi di assistenza al volo vengano gestiti da due diverse organizzazioni: una civile ed una militare;

dal 15 gennaio 1983 l'aeronautica militare ha attivato gli organismi di coordinamento militare denominati « Servizi di coordinamento e controllo (SCC/AM) presso i quattro Centri regionali di controllo del traffico aereo (CRCTA) dell'AAAV/TAG (Milano, Padova, Roma e Brindisi), al fine di mantenere il coordinamento delle attività civili e militari un tempo assicurati dall'unitarietà di gestione militare;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

in data 11 febbraio 1983 lo Stato maggiore aeronautica - 1° reparto ordinamento personale - ha emanato delle « Aggiunte e varianti » alle tabelle ordinarie ed organiche (TOO), edizione novembre 1976, delle tre RIV (Regione informazioni volo) di Milano, Roma e Brindisi;

il Servizio coordinamento e controllo dell'aeronautica militare (SCC/AM) ha sostituito come denominazione quella di centro controllo traffico aereo (CCTA) nell'organigramma generale delle RIV;

il Centro meteorologico regionale (CMR) e il Servizio telecomunicazioni ed elettronico (STE) hanno sempre continuato a far parte integrante dell'organigramma generale delle RIV;

al personale in forza alle RIV è sempre stato assicurato da parte dei propri comandanti e delle alte gerarchie militari, dopo i noti fatti del novembre 1979 (sciopero degli uomini radar) che non vi sarebbero stati né mutamenti nell'organigramma dell'ente e né trasferimenti indesiderati nell'eventualità - molto remota - di un ridimensionamento dei compiti e delle attribuzioni delle RIV;

in questi giorni si è diffuso ed acuito tra il personale militare e civile delle tre RIV notevole malcontento, per il fatto che lo Stato Maggiore dell'aeronautica militare sta procedendo allo scioglimento dei 3 enti suddetti senza motivazioni impellenti e senza fornire, al personale interessato, alcuna notizia e giustificazione, ingenerando in molti, tra l'altro, il timore di trasferimenti d'autorità così deleteri in questo particolare momento;

la prospettata ristrutturazione, conseguente allo scioglimento delle RIV, determinerebbe la costituzione di due nuovi enti sullo stesso aeroporto, in quanto sia l'SCC/AM che il CMR (già facenti parte della RIV) continuerebbero ad esistere, sia pure con un diverso organigramma (ciò a scapito dell'unità di comando che la forza armata dice di voler conseguire su uno stesso aeroporto), mentre il per-

sonale dello STE andrebbe, più degli altri, incontro ad un eventuale trasferimento;

la situazione attuale, che prevede la RIV alle dipendenze del rispettivo comando di regione aerea con il compito di assicurare il servizio telecomunicazioni ed elettronico dell'SCC/AM e il funzionamento del centro meteorologico regionale (CMR) soddisfa sia le esigenze operative e funzionali della forza armata, che quelle del personale dipendente per i seguenti motivi:

a) le tre componenti SCC/AM-CMR e STE hanno una matrice comune che è quella dell'assistenza al traffico aereo militare e per il CMR anche quella di assistenza al traffico aereo civile in quanto la AA/V/TAG (Azienda) non assorbirà, così come invece ha fatto presso gli aeroporti civili di sua competenza, l'assistenza meteo;

b) la dipendenza dell'SCC/AM o di entrambi SCC/AM e CMR dai ROC (comando operativo di regione) - 1° ROC a Monte Venda e 3° ROC a Martina Franca, mal si adatterebbe al loro primario compito d'istituto che è quello della difesa aerea;

c) il personale dipendente dalle RIV fruisce di tutte le indennità (operativa, di campagna, di presenza, ecc.) previste e già decretate, mentre il nuovo ente potrebbe perdere qualcuna di queste indennità;

d) il personale dipendente dalle RIV sa di essere in FEO (forza effettiva organica) e in FO.MA (forza matricolare) allo stesso ente, mentre con lo scioglimento delle RIV e la costituzione di due nuovi enti verrebbe a perdere certamente la FO.MA. dal proprio ente, con il conseguente disagio di doversi rivolgere per tutte le pratiche personali e per qualsiasi informazione di proprio interesse, ad un altro ente che potrebbe essere o sullo stesso aeroporto o lontano alcuni chilometri dalla sede di servizio -;

quali siano gli intendimenti del ministro della difesa circa la soluzione della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

questione innanzi evidenziata e quali siano gli elementi ostativi per il mantenimento delle RIV di Milano, Roma e Brindisi;

se non ritenga invece di intervenire subito per evitare il disagio alle istituzioni e il malcontento al personale che detta attuazione sicuramente apporterebbe. (4-15942)

COLOMBO, VITI, RUFFOLO, CARDINALE, SANZA E DE GREGORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti e inderogabili iniziative intendano assumere per far fronte ai gravissimi problemi sollevati dalla siccità '86 al pari di quelli, che attendono una risposta, suscitati dalle gelate dell'aprile 1985 ed ai danni sofferti e denunciati dalle aziende agricole della Basilicata;

in particolare per conoscere se non si stimi l'opportunità di predisporre ed emanare, alla stregua di quanto avvenne con legge n. 829 del 1969, un provvedimento interministeriale che disponga l'erogazione di prestiti ad ammortamento ventennale per l'estinzione delle passività in scadenza al 31 dicembre 1986 e che si proponga l'assunzione di interventi straordinari di sostegno finalizzati ad un organico sollievo dell'agricoltura lucana sulla quale ininterrottamente da cinque anni infieriscono calamità di vario genere.

Si chiede di conoscere altresì se, in attesa di un provvedimento organico pure se urgente, non si ritenga di adottare misure di emergenza quali:

1) la dichiarazione di « pubblica calamità » in ordine alla siccità 1986 e alle

gelate del 1985 da parte del ministro della agricoltura;

2) la sospensione immediata delle imminenti scadenze agrarie e del pagamento dei contributi agricoli unificati e dei contributi previdenziali per coltivatori diretti, mezzadri e coloni con scadenza 1986;

3) l'erogazione del prestito quinquennale con un abbuono del 40 per cento degli interessi, così come richiesto da tutte le Organizzazioni agricole;

4) l'immediata erogazione di tutte le agevolazioni conseguenti alle precedenti avversità atmosferiche lamentate, denunciate e verificate: siccità 1983, alluvioni 1985;

5) conferimento di specifiche istruzioni agli istituti che esercitano in Basilicata il credito agrario perché si adoperino con celerità ed efficienza nel corrispondere alle esigenze poste dal mondo agricolo. (4-15943)

MUSCARDINI PALLI E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle gravi disfunzioni che si verificano sulle linee telefoniche nazionali urbane ed interurbane, disfunzioni quali: continue cadute delle linee a più riprese; impossibilità di raggiungere l'utente chiamato perché non si prendono le linee; inserimento nelle conversazioni di altre persone; contatti, rumori, disturbi di vario tipo ecc.;

quali provvedimenti intenda prendere in merito, tenuto conto degli elevati costi delle bollette telefoniche per nulla corrispondenti ad un adeguato servizio. (4-15944)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MENSORIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di disagio in cui versa il mondo della scuola in ordine alle drastiche iniziative assunte al fine di sostituire i docenti costretti allo sciopero per la salvaguardia dei loro sacrosanti diritti. Trattasi, com'è noto, di una vertenza legata alla legittima rivendicazione di una categoria che, con abnegazione e costante sacrificio, dedica la sua migliore energia al progresso della scuola. Appare quindi quanto mai sconcertante il severo atteggiamento intrapreso dai ministri responsabili, tanto più disdicevole in quanto ispirato ad interpretazioni del tutto arbitrarie della autorità istituzionale, ed a misure decisamente anticonstituzionali nell'ambito del nostro sistema democratico. Lo sciopero rappresenta infatti l'espressione più giusta per la tutela dei diritti del cittadino, e parimenti il mezzo più democratico e più congeniale per esprimere rivendicazioni e dissensi.

L'interrogante chiede dunque che i ministri responsabili considerino l'opportunità di revocare con immediatezza gli infastiti, minacciati provvedimenti di surrogia, convocando con assoluta urgenza, e scevri da qualsivoglia sconveniente posizione di rivalsa, tutti i rappresentanti sindacali confederati ed autonomi, per una produttiva e concreta trattativa, onde attivare il ripristino di una regolare ripresa delle fasi conclusive dell'anno scolastico, e, per essa, il ritorno alla serenità di tutto il personale della scuola, degli alunni, e delle loro famiglie. (3-02770)

MENSORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si è reso conto dello stato di disorientamento e di sostanziale confusione in cui versano gli studenti in ordine alla scelta dell'insegnamento di religione nella scuola di Stato.

Non è vano ricordare i contenuti della circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986 che prevede la non obbligatorietà della partecipazione ad attività culturali e di studio per gli studenti che respingono l'opzione legata all'insegnamento della religione cattolica, e garantisce parimenti ogni opportuna disponibilità per attività di studio collaterale ed individuale. Siffatta circolare, quindi, si offre all'attenzione degli operatori scolastici non per segnare momenti di più intensa partecipazione, ma per realizzare una spinta vigorosa verso il lassismo ed il sostanziale disimpegno. Pertanto, questa iniziativa finisce per determinare una completa ed assurda vanificazione dell'insegnamento di religione, che costituisce un momento di grande valore educativo e formativo. L'insegnamento religioso non ha finalità catechistiche, bensì di cultura umanistico-cristiana nel suo più vasto significato di comprensione della realtà della storia del mondo e dei fini universali dell'uomo. Privare l'alunno della cultura religiosa significa effettuare nei suoi confronti una grave discriminazione, privandolo della conoscenza di un tipo di cultura che anche per i non credenti ha un carattere universale ed un valore quasi necessitante. Infatti, lo stesso accordo di revisione del Concordato riconosce che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Lo insegnamento religioso, oltre ad avere un valore culturale di primaria importanza per gli alunni, ha come scopo quello di dare una risposta agli interrogativi di fondo che albergano nell'animo umano, quali il senso della vita, le leggi morali della coscienza e della società, nonché i valori universali dell'uomo. In quest'ottica, l'alternativa all'ora di religione, si sarebbe dovuta incentrare su attività ben definite e obbligatorie, in grado di evitare momenti di inutile dispersione didattica. Se la predetta circolare ministeriale dovesse rimanere operante, il docente di religione verrebbe a trovarsi, nel prossimo anno scolastico, in uno stato di estremo disagio e frustrazione, in quanto la sua materia, rispetto alle altre, non solo non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

sarà obbligatoria, ma addirittura, in modo mortificante, verrebbe a concorrere con un'ora di totale relax e disimpegno. L'interrogante chiede, dunque, se il ministro non ritenga opportuno intervenire con immediatezza per rettificare i contenuti della

circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, onde restituire prestigio e dignità all'insegnamento della religione ed impedire, al tempo stesso, la creazione di pause assolutamente nocive alla normale didattica scolastica. (3-02771)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare urgentemente il Ministro della difesa, per sapere - in relazione al suicidio del militare di leva Roberto Kos, artigliere a Tolmezzo, che si è sparato mentre era di guardia alla caserma Cantore -:

se il ministro intenda aprire un'inchiesta sulla situazione relativa al « morale del personale » e « sullo stato della disciplina morale » - voci sotto le quali viene data comunicazione alle Camere dei decessi dei militari -, dato che alle morti per incidenti si è aggiunto un abnorme numero di suicidi;

se non sembri giusta ragione di inquietudine e di inchiesta sulle responsabilità anche per il ministro il fatto che in tre mesi nelle caserme del Friuli si sono suicidati quattro giovani in servizio di leva;

quali informazioni abbia il Ministero non solo dei casi di morte per suicidio ma anche dei tentativi commessi da militari di leva e in servizio.

(2-00905) « CODRIGNANI, RODOTÀ, BASSANINI, MANNUZZU ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, per sapere - premesso che

i sindacati SNALS-CISNAL hanno proclamato il blocco degli scrutini;

il contenzioso in atto fra i due sindacati in questione ed i ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione non tende a comporsi per la dichiarata volontà dei due ministri di non voler trattare fino al perdurare dello sciopero;

il Governo sta ponendo in essere misure anti-sciopero di vera e propria precettazione del personale attraverso la cir-

colare ministeriale n. 171 con cui si ripristinano i contenuti della circolare n. 128 del 7 maggio 1983 (sostituzione dei docenti in sciopero con supplenti); anche la televisione di Stato si presta a divulgare i messaggi di terrorismo psicologico dei ministri Falcucci e Gaspari che diffondono la falsa notizia della trattenuta di sciopero per l'intera giornata (laddove è noto che l'orario per gli scrutini è da computarsi nelle venti ore attraverso l'orario normale di lavoro e dunque la trattenuta per l'astensione dagli scrutini è irrilevante);

i due ministri con la loro azione violano chiaramente anche i principi costituzionali, in ciò di fatto aiutati e sostenuti dai tre sindacati filogovernativi, i quali, « con la consueta coerenza », da un lato proclamano e giustificano (CGIL) il blocco degli esami universitari, dall'altro condannano come « contro le famiglie » il blocco degli scrutini proclamato da CISNAL e SNALS;

se molti datori di lavoro privati, sono condannati per atteggiamento anti-sindacale non si comprende perché ai due ministri in questione sia concesso comportarsi in difformità -:

se non ritengano opportuno e necessario recedere immediatamente dalle loro posizioni mettendo in atto una corretta trattativa con CISNAL e SNALS nell'interesse dei lavoratori delle scuole, delle famiglie e della salvaguardia dei diritti costituzionali.

(2-00906) « POLI BORTONE, RALLO, ALOI ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che

gravi carenze strutturali sono riscontrabili nel circondario del tribunale di Foggia, in particolare, con riferimento alle preture a causa della mancata copertura dei posti in organico;

il trasferimento di alcuni magistrati, di funzionari ed impiegati ha paralizzato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

il tribunale di Lucera (Foggia) (gli avvocati e procuratori di Lucera hanno clamorosamente denunciato le disfunzioni connesse alle carenze d'organico, recentemente, dichiarando lo stato di agitazione ed astenendosi dalle udienze);

alle carenze strutturali e funzionali è da aggiungersi « il congelamento » delle preture in provincia di Foggia (tribunale di Foggia e Lucera) sulla base di dati statistici, ritenuti insufficienti finanche per la nomina di vice pretori reggenti; per non parlare degli assurdi criteri che dovrebbero essere posti a base del funzionamento degli uffici giudiziari in attesa della riorganizzazione delle circoscrizioni giudi-

ziarie (criteri in base ai quali si potenziano le preture da sopprimere soltanto perché « fornite » di magistrati e non si provvede alla copertura dei posti vacanti nelle sedi che dovrebbero essere meglio organizzate in vista della preannunciata ristrutturazione degli uffici giudiziari) —:

quali iniziative il Governo intende adottare per il superamento della situazione di crisi degli uffici giudiziari della provincia di Foggia: situazione di crisi che penalizza i cittadini che si rivolgono fiduciosi alla giustizia, come è logico che avvenga in una società civile.

(2-00907)

« AGOSTINACCHIO ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma